

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 21 agosto 2009

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it), curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero  
dello sviluppo economico

DECRETO 19 giugno 2009, n. 124.

Regolamento concernente modalità, termini di pagamento e misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 328, comma 3, del Codice delle assicurazioni private. (09G0133) ..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 6 agosto 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza  
n. 3799). (09A10104)..... Pag. 3

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 15 agosto 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza. (Ordinanza n. 3802). (09A10198) ..... Pag. 4

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 15 agosto 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3803). (09A10199)..... Pag. 7



**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti**

DECRETO 28 luglio 2009.

**Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006.** (09A10016) ..... Pag. 10

**Ministero del lavoro, della salute  
e delle politiche sociali**

DECRETO 30 luglio 2009.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Rocca Bianca» di Novara di Sicilia.** (09A10017) ..... Pag. 22

**Ministero dell'economia  
e delle finanze**

DECRETO 7 luglio 2009.

**Approvazione di specifici indici territoriali relativi al mercato potenziale a livello comunale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e a livello di concorrenza con i grandi magazzini.** (09A10018) ..... Pag. 23

DECRETO 24 luglio 2009.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° giugno 2009 e scadenza 1° giugno 2014, quinta e sesta tranche.** (09A10100) ..... Pag. 50

**Ministero  
dello sviluppo economico**

DECRETO 19 maggio 2009.

**Direttiva per il cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2009.** (09A10101) ..... Pag. 51

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 151****Agenzia italiana del farmaco**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uninapro»** (09A09439)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Monuril»** (09A09438)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Monuril»** (09A09437)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Berny»** (09A09436)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Focitrom»** (09A09435)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trometan»** (09A09434)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Urofos»** (09A09433)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina Florio Plus»** (09A09432)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina C&G»** (09A09431)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina Pensa»** (09A09430)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina DOC»** (09A09429)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bosix»** (09A09428)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Basemar»** (09A09427)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flonice»** (09A09426)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Hantex»** (09A09425)


**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kiddy»** (09A09424)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ullax»** (09A09423)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Grifoxina»** (09A09422)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Claritromicina Pensa»** (09A09421)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paclitaxel Fidia»** (09A09420)



**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lisinopril Pharmafar»** (09A09419)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eclipse»** (09A09418)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mirtazapina Ipfi»** (09A09417)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibuprofene Ipfi»** (09A09416)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Leviorinil»** (09A09415)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cetirizina Mylan Generics»** (09A09414)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Euricit»** (09A09413)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Finasteride del Corno»** (09A09412)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influpozzi Subunità»** (09A09411)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ensor»** (09A09410)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kruplus»** (09A09409)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Krupil»** (09A09408)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dibase»** (09A09407)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluconazolo Epifarma»** (09A09406)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluifort Inalatorio»** (09A09440)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bupivacaina Angelini»** (09A09441)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Primene»** (09A09442)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Magaltop»** (09A09445)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Liferol»** (09A09475)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Inimur»** (09A09474)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clody»** (09A09473)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bronx»** (09A09472)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neoflorene»** (09A09471)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali** (09A09470)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pulmist»** (09A09469)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vasorinil»** (09A09468)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Granisetron IC»** (09A09467)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paneraj»** (09A09466)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lanagra»** (09A09465)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aviflucox»** (09A09464)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluituss»** (09A09463)


**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metformina RK»** (09A09462)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dilomont»** (09A09461)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tofranil»** (09A09460)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metforal»** (09A09459)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metforal»** (09A09458)



**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Winthrop»** (09A09457)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nor-Pa»** (09A09456)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nureflex»** (09A09444)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zinadiur»** (09A09455)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluad»** (09A09454)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adiugrip»** (09A09453)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influpozzi Adiuvato»** (09A09452)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Veracer»** (09A09451)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali** (09A09450)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trittico»** (09A09449)


**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voltaren»** (09A09448)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Solu Medrol»** (09A09447)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ludiomil»** (09A09446)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Promucin»** (09A09443)

**Comunicato di rettifica concernente l'estratto di terminazione A.I.C. n. 1535 del 26 giugno 2009 relativo al medicinale «Etrazin»** (09A09476)



## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2009, n. 124.

**Regolamento concernente modalità, termini di pagamento e misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 328, comma 3, del Codice delle assicurazioni private.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto in particolare l'articolo 328, comma 3, secondo cui il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo Codice;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare l'articolo 26, comma 3, che ha trasferito dal Ministero delle attività produttive all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - la competenza ad adottare i predetti provvedimenti sanzionatori e tenuto conto che l'ISVAP ha conseguentemente provveduto a disciplinare la relativa procedura di irrogazione con proprio regolamento 15 marzo 2006, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2009;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16038 del 4 giugno 2009;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

c) «regolamento ISVAP»: il provvedimento ISVAP 15 marzo 2006, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006;

d) «sanzioni»: le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice.

Art. 2.

*Riscossione coattiva delle sanzioni*

1. Decorso inutilmente il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento ISVAP ai fini del pagamento volontario delle sanzioni, fatti salvi gli eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, l'ISVAP procede alla riscossione coattiva delle sanzioni mediante iscrizione del debito a ruolo in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2009

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
SCAJOLA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
TREMONTI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

*Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009  
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,  
registro n. 3, foglio n. 120*



## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

— Il testo del comma 3, dell'art. 328, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2005 - supplemento ordinario n. 163, è il recante:

«Art. 328 (Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie). — (Omissis).

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.»

— Si riporta il comma 3 dell'art. 26 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari:

«Art. 26 (Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori). — (Omissis).

3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.»

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006.

— Si riportano i commi 376 e 377 dell'art. 1 della legge 24 dicembre, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali). — (Omissis).

376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.»

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008.

## Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si vedano note alle premesse.

## Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.


— Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999 - S.O. n. 45.

— Il testo dell'art. 6 del Provv. ISVAP 15 marzo 2006, n. 1 - Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 1), è il seguente:

«Art. 6 (Termini per il pagamento). — 1. Il pagamento delle sanzioni irrogate in applicazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII del decreto è effettuato, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero.

Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalità di pagamento.»

09G0133



## DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2009.

**Disposizioni urgenti di protezione civile.** (Ordinanza n. 3799).

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, recante la dichiarazione di «grande evento» della Presidenza italiana del Vertice G8;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009 e n. 3792 del 24 luglio 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, ed in particolare le ordinanze n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008, n. 3663 del 19 marzo 2008, n. 3738 del 5 febbraio 2009 e n. 3774 del 28 maggio 2009;

Ravvisata l'esigenza di ricomprendere nella procedura di sdemanializzazione e successiva dismissione di alcune aree, già prevista nella citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, alcune ulteriori aree di limitata estensione, che saranno oggetto di successivo accordo di programma tra Amministrazione Difesa - ramo Marina, Demanio dello Stato e regione Autonoma della Sardegna, situate tra il depuratore cittadino di La Maddalena, l'area dell'ex Arsenale Militare di cui

alla citata ordinanza n. 3663/2008 ed aree di pertinenza della regione autonoma della Sardegna, al fine di migliorarne la fruibilità anche in termini turistico-ricettivi, nonché per lo sviluppo socio-economico dell'isola di La Maddalena;

Sentiti il Ministero della difesa e la regione autonoma della Sardegna;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che dispone, tra l'altro, a favore dei soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva nei comuni del territorio della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici, la sospensione del decorso dei termini per gli adempimenti contrattuali dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009;

Visto altresì l'art. 5, comma 4, del sopra citato decreto-legge convertito n. 39/2009, che, in relazione allo stesso periodo, estende la sospensione del decorso dei termini anche con riferimento a vaglia cambiari, a cambiali ed ad ogni altro titolo di credito od atto avente forza esecutiva;

Vista la nota del Ministero della giustizia del 7 agosto 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, secondo le modalità concordate con il Ministero degli affari esteri e, per gli aspetti di specifica competenza, con il Ministero dell'interno, provvede con la necessaria urgenza a fornire, anche tramite il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o altre amministrazioni, alle competenti Autorità della Repubblica Bolivariana del Venezuela la collaborazione richiesta per la prosecuzione delle attività di ricerca nell'arcipelago di Los Roques dell'aereo LET 410, scomparso il 4 gennaio 2008.

2. Per il compimento urgente delle iniziative di cui al comma 1 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, le competenti strutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni coinvolte provvedono utilizzando le procedure di somma urgenza previste dalla normativa vigente anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, le competenti strutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno



e le altre amministrazioni operano nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonché di quelle eventualmente adottate, comunicando ove necessario preventivamente all'Autorità giudiziaria competente gli interventi che si intendono porre in essere.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nel limite di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico degli ordinari stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 2.

1. In relazione alle improcrastinabili esigenze finanziarie del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, nelle more del trasferimento delle risorse ivi previste, sono autorizzate stante l'esistenza dei corrispondenti stanziamenti, variazioni di bilancio compensative tra la parte capitale e la parte corrente del centro di responsabilità 13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in deroga all'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. La sospensione del decorso dei termini per gli adempimenti contrattuali nonché dei termini relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogata fino al 31 dicembre 2009.

#### Art. 3.

1. Al fine di procedere all'immediata dismissione delle ulteriori aree e di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, la procedura di cui all'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza è autorizzata per le aree individuate in catasto al foglio 15 particelle 1511, 1512, D1156, D231, D240, D241 nel territorio del comune di La Maddalena (Olbia-Tempio).

#### Art. 4.

All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del 24 luglio 2009, le parole «euro 385.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 385.500,00».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

*Il Presidente:* BERLUSCONI

09A10104

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 agosto 2009.

**Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza.** (Ordinanza n. 3802).

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 luglio 2010, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;

Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 con cui gli interventi di completamento del corridoio autostradale 5 e dei valichi di confine sono stati ricompresi tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;


Considerato che l'intervento «Pedemontana Veneta (tratte Est e Ovest)» è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003, alla voce «Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse regionale - Corridoi di viabilità»;

Considerato altresì che la delibera CIPE n. 96 del 29 marzo 2006 ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, il progetto preliminare della «Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta» per un importo complessivo di euro 1.989.688.000,00, di cui euro 1.136.000.000,00 per lavori ed euro 853.688.000,00 per somme a disposizione;

Preso atto che l'intervento di cui sopra è realizzato in regime di concessione sulla base della gara già esperita dalla regione Veneto in qualità di concedente dell'opera;

Tenuto conto che il costo di realizzazione dell'intervento verrà sostenuto dalla società concessionaria individuata allo scopo dalla regione Veneto con le modalità previste e nei limiti degli importi indicati nella convenzione di concessione;

Considerato che la grave situazione emergenziale determina un rilevante pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini, nonché, per la sicurezza stradale, e che si





rende necessario provvedere all'esecuzione delle opere viarie idonee a decongestionare il traffico automobilistico e dei mezzi pesanti circolanti nell'area interessata in argomento;

Ravvisata, quindi, la necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota dell'11 agosto 2009;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

#### Art. 1.

1. L'ing. Silvano Vernizzi è nominato commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.

2. Il commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere.

3. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il commissario delegato si avvale dell'opera di due soggetti attuatori, nominati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e dal presidente della regione Veneto, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.

4. Il presidente della regione Veneto determina il compito spettante al commissario delegato ed ai soggetti attuatori di cui al comma 3.

#### Art. 2.

1. Il commissario delegato provvede, anche in deroga alle previsioni della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare n. 96 del 29 marzo 2006, a dettare le prescrizioni necessarie alla più sollecita progettazione e realizzazione delle opere.

2. Il commissario delegato provvede, con le modalità di cui al comma 3, alla approvazione del progetto definitivo dell'opera. L'approvazione del progetto definitivo sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espleta-

mento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

3. Ai fini di cui al comma 2, il commissario delegato acquisisce, prima della approvazione, le proposte e le osservazioni degli enti gestori dei servizi interferenti, convocando, ove necessario, apposita Conferenza dei servizi, che dovrà comunque concludersi nel termine di trenta giorni dalla sua apertura. Il comitato di cui all'art. 4, comma 4, in tali casi integrato con due membri nominati, entro venti giorni dalla richiesta del commissario delegato, uno dal Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare ed uno dal Ministero per i beni e le attività culturali, provvede alla istruttoria del progetto definitivo e formula al commissario delegato le eventuali proposte di adeguamento o varianti migliorative in sostituzione delle attività istruttorie della Conferenza dei servizi di cui all'art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

4. Il progetto esecutivo dell'opera e le eventuali varianti in corso d'opera sono approvate dal commissario delegato, sentito il comitato di cui all'art. 4, comma 4; l'approvazione del commissario delegato sostituisce ogni diverso provvedimento ed autorizza l'immediata consegna dei lavori.

5. Il commissario delegato, adotta, con apposito provvedimento ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3, in sostituzione degli enti preposti in via ordinaria, ogni atto occorrente all'urgente compimento delle indagini e delle ricerche necessarie alle attività di progettazione, delle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni e per l'espletamento delle procedure di affidamento e realizzazione delle opere.

6. Il commissario delegato approva altresì i progetti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente attinenti alla realizzazione delle opere, in conseguenza delle attività ablatorie che saranno poste in essere per l'ottenimento delle aree oggetto della esecuzione delle opere previste, coerentemente con quanto deliberato dai comuni competenti. L'approvazione del commissario delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.


#### Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

c) decreto legislativo 16 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, parte I, titolo I, articoli 6, 7, 8, 11 e 12; parte II, titolo I, art. 30; capi II, III e IV,



articoli 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118 e 120, titolo II, articoli da 121 a 125, titolo III, articoli da 126 a 194; parte IV, articoli da 239 a 246; parte V, art. 253 e disposizioni regionali in materia di pubblici appalti; disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme, nonché, una volta entrati in vigore, regolamenti e capitoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 163, per la parte attuativa ed integrativa delle suindicate norme;

*d)* decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis* e disposizioni normative regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

*e)* legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, 15, 16 e decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 14, 20, 22, 24 e 25 e disposizioni normative regionali in materia urbanistica;

*f)* legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 11;

*g)* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, ed analoghe disposizioni previste da leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale;

*h)* art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 2001 e contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;

*i)* legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinqies*, 16, 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

*l)* legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 17;

*m)* decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 13 e per le parti strettamente connesse ai predetti articoli al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

*n)* decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, n. 6792 e successive modificazioni ed integrazioni, e decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2004, n. 67 e relative normative di applicazione;

*o)* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 34;

*p)* decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 21;

*q)* legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 11, comma 5, lettera *f)* e successive modifiche ed integrazioni;

*r)* disposizioni delle leggi regionali strettamente connesse alle disposizioni della legislazione statale oggetto di deroga.


#### Art. 4.

1. Il commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di quindici unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o delle regioni. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, anche a tempo parziale previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, nonché un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento.

3. Il commissario delegato può altresì avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, di due consulenti di elevata e comprovata professionalità, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento del commissario delegato verrà determinato l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso spettante, il cui onere è a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 5.

4. Per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, e composto da cinque membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che nomina anche il segretario, due dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e due dal presidente della regione Veneto, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 5.



Ai componenti del comitato spettano compensi determinati con separato provvedimento del commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute. Tale comitato esplica anche le funzioni per il rientro nell'ordinario.

#### Art. 5.

1. Gli oneri per la realizzazione dell'intervento sono a carico della società concessionaria allo scopo individuata dalla regione Veneto, nei limiti degli importi indicati nella relativa convenzione di concessione.

2. Gli oneri relativi al funzionamento degli organi di cui all'art. 1, commi 3 e 4, e art. 4 sono a carico della regione Veneto.

3. Il commissario delegato provvede all'istruttoria tecnica ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di competenza della regione Veneto di variazione degli atti concessori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 agosto 2009

*Il Presidente:* BERLUSCONI

09A10198

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 agosto 2009.

**Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.** (Ordinanza n. 3803).

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del

6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Vista la nota n. 6498 del 22 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

#### Art. 1.

1. La struttura di supporto di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 è aumentata di 8 unità di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali. Al personale di cui alla predetta struttura di supporto compete il trattamento di missione ed è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro capite.

2. Il vice-commissario delegato è autorizzato a ricevere contributi da sponsor da destinare agli interventi di messa in sicurezza e di recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo ed al funzionamento della struttura di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei



Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009, nonché, in via di anticipazione nel limite di 20 milioni di euro a valere sull'art. 7 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, nelle more della ripartizione dei fondi di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

4. Le sopra citate risorse sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al vice-commissario delegato sulla base di richieste documentate.

#### Art. 2.

1. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione dei necessari interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale (ATER) il commissario delegato - presidente della regione Abruzzo, può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, della medesima azienda che può provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli assegnatari che hanno già riscattato gli alloggi possono affidarne la riparazione o la ricostruzione alla medesima azienda, che provvede in qualità di amministratore di condominio sulla base delle ordinanze di protezione civile adottate.

3. Per l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 il soggetto attuatore di cui al comma 1 presenta un apposito piano che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del commissario delegato di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 150 milioni si provvede a carico dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito della ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo.

#### Art. 3.

1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, così come modificato dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, dopo le parole «della retribuzione annua di posizione» sono aggiunte le seguenti «nonché, qualora comandato fuori sede, il trattamento di missione».

2. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, dopo le parole «in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009» sono aggiunte le seguenti «ovvero già realizzati alla stessa data ed accatastati, o con le relative procedure di accatastamento ancora in corso di definizione».

3. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono soppresse le seguenti parole: «e sulle risorse trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello stesso decreto».

#### Art. 4.

1. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009 si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.


#### Art. 5.

1. In favore del personale delle regioni e delle provincie autonome, nonché degli enti locali direttamente impiegato per la gestione tecnica, amministrativa ed operativa dell'emergenza sismica nell'ambito delle colonne mobili regionali o comunque sotto il coordinamento delle regioni e delle provincie autonome, è autorizzata la corresponsione di compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso. Dalla data di emanazione della presente ordinanza si applica il limite massimo di cento ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009, e di ottanta ore fino al 30 settembre 2009 per un numero massimo di venticinque unità per ciascuna regione o provincia autonoma, fatte salve particolari e motivate esigenze autorizzate preventivamente dal commissario delegato.

2. Al personale con qualifica dirigenziale o titolare di incarichi di posizione organizzativa o di alta professionalità delle regioni e provincie autonome e degli enti locali direttamente impiegato per la gestione dell'emergenza sismica nell'ambito delle colonne mobili regionali o comunque sotto il coordinamento delle regioni e delle provincie autonome è corrisposta un'indennità mensile commisurata ai giorni di effettivo impiego pari al 20% della retribuzione di posizione annua prevista dai rispettivi contratti. Dalla data di emanazione della presente ordinanza l'indennità mensile si applica nel limite massimo di sei unità per ciascuna regione e provincia autonoma.

3. I fabbisogni relativi ai presenti commi, corredati dall'indicazione nominativa dei beneficiari e dell'attestazione del servizio reso sono comunicati al commissario delegato ai fini del trasferimento delle necessarie risorse finanziarie. Ciascuna regione e provincia autonoma è autorizzata ad erogare al proprio personale i relativi importi a titolo di anticipazione.

4. Per gli affidamenti urgenti relativi all'esecuzione di lavori connessi con la gestione dei campi di accoglienza, per la ricostituzione delle scorte strategiche nonché per il ripristino immediato della funzionalità delle colonne mobili, le regioni e le provincie autonome sono autorizzate, fino al 31 dicembre 2009, ad avvalersi delle deroghe di



cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il commissario delegato definisce con proprio provvedimento i criteri per il riconoscimento delle spese sostenute e da sostenere dalle regioni e dalle provincie autonome in relazione alle attività di cui al comma 4. Le regioni e le provincie autonome provvedono, entro il 30 settembre 2009, a quantificare i conseguenti oneri.

6. Il comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è soppresso.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

#### Art. 6.

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, le disposizioni contenute all'art. 9, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si applicano anche presso le strutture, gli edifici e le aree comunque utilizzati per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi.

#### Art. 7.

1. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ristrutturazione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, i comuni possono concedere il contributo per la riparazione anche a titolo provvisorio, sulla base di un'istruttoria amministrativa volta alla verifica della regolarità formale e della completezza della domanda e della documentazione allegata. Il provvedimento sulla concessione del contributo a titolo provvisorio è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda al sindaco; decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta anche ai fini dell'immediato avvio dei lavori. Il sindaco provvede alla concessione del contributo a titolo definitivo entro trenta giorni dalla data di concessione del contributo a titolo provvisorio, previa verifica in ordine sia alla coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, sia alla congruità economica degli stessi. Decorso inutilmente tale ultimo termine il contributo si intende concesso a titolo definitivo.

2. I commi 5 e 6 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 sono soppressi e rimangono salvi gli atti adottati ed i relativi effetti.


3. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, le parole «pari al 30%» sono sostituite dalle seguenti «non inferiore al 30%».

4. L'intervento di Fintecna S.p.A. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha luogo anche in riferimento ai contributi di cui al comma 1, lettera e), del citato art. 3, e si esplica anche quale supporto ai comuni ai fini dell'istruttoria amministrativa delle domande di contributo relative ai contributi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009 sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I relativi oneri sono ricompresi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

5. Ai fini dell'istruttoria tecnica, volta alla verifica della coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e di quella economica delle domande di concessione dei contributi anche di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 2009, il necessario supporto è assicurato ai sindaci dal Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza e sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, valutato in complessivi euro 500.000,00, si provvede a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

6. Al fine di garantire il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo il comune dell'Aquila è autorizzato a stipulare, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, trenta contratti a tempo determinato aventi durata non superiore a quella dello stato d'emergenza, allo scopo attingendo dalla graduatoria della procedura selettiva bandita dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

7. Al fine di fronteggiare in via di assoluta urgenza l'emergenza abitativa in atto anche attraverso il ripristino dell'offerta di alloggi ad uso abitativo nella provincia dell'Aquila, concessi in locazione alla data del 6 aprile



2009 e danneggiati dal sisma, con esito di tipo A, B o C, è riconosciuto in favore dei proprietari che rinnovano alle medesime condizioni i contratti di locazione vigenti alla predetta data e per una durata non inferiore a quattro anni, il contributo per la riparazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

#### Art. 8.

1. Per la realizzazione degli interventi di riparazione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 relativi alle parti comuni degli edifici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009.

2. I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, da definire con appositi protocolli, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nei limiti dei tetti di spesa già indicati nelle citate ordinanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 agosto 2009

*Il Presidente:* BERLUSCONI

09A10199

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 luglio 2009.

**Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, che reca «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006 recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166, del 19 luglio 2006;

Vista la nuova Guida CEMT dell'International Transport Forum in vigore dal 1° gennaio 2009 per il contingente multilaterale;

Considerato che l'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 198, stabilisce che le modalità di applicazione sono emanate con decreto del dirigente generale preposto alla Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose;

Considerata l'opportunità di favorire l'accesso alla titolarità delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese;

Considerato che i veicoli di categoria inferiore a Euro 3 non sono più ammessi all'utilizzazione delle autorizzazioni CEMT;

Considerata, pertanto, l'opportunità di rivedere i parametri per il calcolo della graduatoria CEMT anche al fine di tener conto delle diverse categorie Euro dei veicoli;


Ritenuto quindi necessario modificare al fine di aggiornamento il decreto dirigenziale 12 luglio 2006;

Sentito il parere delle associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono apportate le seguenti modifiche al decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di



merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166, del 19 luglio 2006:

All'art. 1:

al comma 4 le parole «autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle parole «per il trasporto stradale e per l'intermodalità»;

al comma 5 le parole «Ministero dei trasporti» sono sostituite dalle parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

All'art. 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La graduatoria di cui al precedente art. 2 è formata attribuendo i seguenti punti:

a) 0,2 punti per ogni veicolo «euro 3», in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

b) 0,4 punti per ogni veicolo «euro 4» o meno inquinante, in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

c) 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno di presentazione della domanda;

d) 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la prima;

e) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare nell'anno di presentazione della domanda;

f) 15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR;

g) 5 punti per ogni singola relazione bilaterale effettuata dall'impresa nell'area CEMT extra CE/SEE a titolo precario per la quale l'impresa non disponga di assegnazione fissa e per la quale abbia restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda;

h) 0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa e/o con autorizzazioni a titolo precario effettuato dall'impresa nell'area CEMT extra CE/SEE;

i) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata»;

il comma 3 è così sostituito: «3. Per i punteggi di cui alle lettere h) e i) del comma 1 viene presa in considerazione l'attività svolta nei primi undici mesi dell'anno di presentazione della domanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 14 dicembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi compresi quelli di cui al precedente comma 1 lettera g);

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6: «6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera b), sono comunque ammesse alla graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggio totale ottenuto ai sensi del precedente comma 1, le imprese che non abbiano ottenuto il rinnovo per insufficiente utilizzo di 1 o più autorizzazioni CEMT per l'anno successivo a quello di presentazione della domanda».

All'art. 4:

al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le autorizzazioni per veicolo meno inquinante verranno attribuite prima delle autorizzazioni per veicoli «euro 3»»;

All'art. 5:

al comma 1 lettera a), al secondo periodo, le parole: «più verdi e sicuri (euro 2) » sono sostituite da «euro 3»;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 7, nell'anno di presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera insufficiente per il rinnovo, una o più autorizzazioni CEMT nel periodo previsto al successivo art. 6»;

All'art. 8:

al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di 30 autorizzazioni e in quote, la prima delle quali in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato per un numero di assegnazioni fisse oltre 30 autorizzazioni, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 3»;

All'art. 10:

al comma 1 le parole: «Ministero dei trasporti» sono sostituite da «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

al comma 2 la parola: «Euro 2» è soppressa;

All'art. 11:

al comma 3 le parole: «al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri – Direzione generale autotrasporto di persone e cose – ex APC3» sono sostituite da «al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità – Divisione 3 (autotrasporto internazionale di merci)».

Art. 2.

1. Gli schemi di domanda allegati al decreto dirigenziale 12 Luglio 2006 con il numero da 1 a 8, sono sostituiti con gli schemi allegati al presente decreto, rispettivamente da Allegato 1 a Allegato 8.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2009

Il direttore generale: RICOZZI



**Allegato 1 (Domanda di graduatoria CEMT)**

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità  
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36  
00157 ROMA

**Oggetto:** Anno \_\_\_\_\_ Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT  
Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Il sottoscritto.....quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa.....con sede in.....(Prov. ....) Via.....n.....cap..... telefono..... fax.....e-mail .....

**CHIEDE**


- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi per **l'anno .....**, anche qualora si verifichi il caso di cui all'art. 3 comma 6 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 e successive modifiche, e a tal fine,

**DICHIARA**

- che l'impresa è iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in conto terzi al n..... e ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- che ha in disponibilità n..... veicoli del tipo Euro 3 (NOx massimo 5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;
- che è a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" o meno inquinanti, con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;
- che è attualmente titolare delle seguenti autorizzazioni CEMT: .....
- oppure
- che **non** è titolare di autorizzazioni CEMT;
- che è **attualmente** titolare di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- che è iscritta nel registro T.I.R. al numero.....;
- che ha effettuato nell'anno **in corso, viaggi di assegnazione fissa** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_  
Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_

- che ha effettuato nell'anno **in corso viaggi a carattere precario** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:  
Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_  
Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_





- che ha effettuato nell'anno **in corso** viaggi "multilaterali" ai sensi dell'art.3 comma 4, con le autorizzazioni CEMT o con autorizzazioni "paesi terzi", sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
 Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto .....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione.....che accetta.

Firma leggibile per accettazione

Firma leggibile del legale rappresentante

\_\_\_\_\_

NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri

- c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo;
- c/c 9001 per euro 5,16



**Allegato 2 (Domanda di rinnovo autorizzazione CEMT)**

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità  
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36  
**00157 ROMA**

**Oggetto:** Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di rinnovo dell'autorizzazione CEMT** per l'autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi N. \_\_\_\_\_ Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_  
Autorizzazioni CEMT n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto ..... quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa ..... con sede in ..... (Prov. ....) Via ..... n. .... cap. .... telefono ..... fax ..... e-mail .....

**CHIEDE**

- il rinnovo delle autorizzazioni CEMT n. \_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_ e a tal fine

**DICHIARA**

- che l'impresa è iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi al n. \_\_\_\_\_ e ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- che ha effettuato, sino ad oggi, n. \_\_\_\_\_ percorsi con la suddetta autorizzazione;
- che ha in disponibilità n \_\_\_\_\_ veicoli del tipo "Euro 3" (NOx massimo 5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come dettagliatamente descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;
- che è a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" o meno inquinanti con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;
- di essere consapevole che, nell'ipotesi di cui all'art. 7 del D.D. 12 luglio 2006 e successive modifiche le autorizzazioni CEMT verranno rinnovate solo fino a concorrenza del numero di autorizzazioni assegnate all'Italia a titolo di contingente annuale.

**Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

(Lugo e data)

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ..... ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione ..... che accetta.

Firma leggibile per accettazione      Firma leggibile del legale rappresentante

**NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri**  
▪ c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo sulla domanda;  
▪ c/c 9001 per euro 5,16 per ciascuna autorizzazione annuale.



**Allegato 3** (Domanda di rinnovo di assegnazione fissa bilaterale)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
 Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  
 Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità  
 Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36  
 00157 ROMA

**Oggetto:** Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di rinnovo di assegnazione fissa sulla relazione di traffico Italia/** \_\_\_\_\_  
 Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Il sottoscritto..... quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa..... con sede in..... (Prov. ....), via..... n..... cap..... telefono..... fax..... codice fiscale..... e-mail.....,

**CHIEDE**

- il rinnovo dell'assegnazione fissa \_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_ e a tal fine,

**DICHIARA**

- che l'impresa è iscritta all'Albo degli Autotrasportatori e possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- che ha effettuato con la suddetta assegnazione n. \_\_\_\_\_ viaggi nell'anno in corso;
- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto

veicoli tradizionali	_____
veicoli EURO I	_____
veicoli EURO II	_____
veicoli EURO III	_____
veicoli EURO IV	_____
veicoli EURO V	_____

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Lugo e data)

\_\_\_\_\_  
 Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto .....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione.....che accetta.

Firma leggibile per accettazione

Firma leggibile del legale rappresentante

NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri

- c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo sulla domanda;
- c/c 9001 per euro 5,16 per ogni 100 viaggi di assegnazione, o frazione



**Allegato 4** (Domanda di conversione in assegnazione fissa bilaterale)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
 Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  
 Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità  
 Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36  
 00157 ROMA

**Oggetto:** Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di conversione in assegnazione fissa sulla relazione di traffico Italia/** \_\_\_\_\_  
 Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Il sottoscritto ..... quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa ..... con sede in ..... (Prov. ....), via ..... n. .... cap. .... telefono ..... fax ..... codice fiscale ..... e-mail .....

**CHIEDE**

- la conversione in assegnazione fissa per la relazione di traffico Italia/ \_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_ e a tal fine,

**DICHIARA**

- che l'impresa possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- che ha effettuato n. \_\_\_\_\_ viaggi, a titolo precario, a decorrere dal 1° ottobre dello scorso anno;
- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto

veicoli tradizionali	_____
veicoli EURO I	_____
veicoli EURO II	_____
veicoli EURO III	_____
veicoli EURO IV	_____
veicoli EURO V	_____

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Lugo e data)

\_\_\_\_\_  
 Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità


Il sottoscritto ..... ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione ..... che accetta.

Firma leggibile per accettazione

Firma leggibile del legale rappresentante

NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri

- c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo sulla domanda;
- c/c 9001 per euro 5,16 per ogni 100 viaggi di assegnazione, o frazione chiesti in conversione.



**Allegato 5** (Domanda di rilascio di autorizzazioni a titolo precario)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità  
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36  
00157 ROMA

Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di rilascio di autorizzazioni a titolo precario sulla relazione di traffico**  
Italia/ \_\_\_\_\_ - Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Il sottoscritto ..... quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa ..... con sede in ..... (Prov. ....), via ..... n. .... cap. .... telefono ..... fax ..... codice fiscale ..... e-mail .....

**CHIEDE**

- il rilascio di n. .... autorizzazioni a titolo precario per la relazione di traffico Italia/ \_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_ e a tal fine,

**DICHIARA**

- che l'impresa è iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed è in regola con la vigente normativa relativa al requisito della capacità professionale per esercitare trasporti internazionali di merci;
- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto

veicoli tradizionali	_____
veicoli EURO I	_____
veicoli EURO II	_____
veicoli EURO III	_____
veicoli EURO IV	_____
veicoli EURO V	_____

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Lugo e data)

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ..... ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione ..... che accetta.

Firma leggibile per accettazione      Firma leggibile del legale rappresentante

NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri

- c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo sulla domanda;
- c/c 9001 per euro 5,16.



**Allegato 6 (Domanda di graduatoria CEMT per Cooperative)**

**AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36

00157 ROMA

**Oggetto:** Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT**

Impresa \_\_\_\_\_

**N. iscrizione all'Albo** \_\_\_\_\_ **N. licenza comunitaria** \_\_\_\_\_ **Codice fiscale impresa** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto ..... quale suo legale rappresentante, in nome e per conto della Cooperativa o del Consorzio a proprietà divisa ..... con sede in ..... (Prov. ....) Via ..... n. .... cap. .... telefono ..... fax ..... e-mail ..... iscritta alla sezione speciale dell'Albo prevista dal DPR 19/4/1990, n. 155, con il n. .... in data .....

**CHIEDE**

- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi **per l'anno .....**
- che, a tal fine, siano attribuiti all'impresa richiedente i punteggi relativi alle sotto elencate imprese, soci della Cooperativa o del Consorzio, le cui allegate domande sono parte integrante della presente istanza ed a tal fine

**DICHIARA**

- che l'impresa possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- che utilizzerà l'autorizzazione CEMT esclusivamente con veicoli presi in locazione dalle sotto elencate imprese consorziate che hanno fatto domanda congiunta di autorizzazione CEMT

<u>Impresa</u>	<u>Sede</u>	<u>n° di Albo</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ..... ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione ..... che accetta.

Firma leggibile per accettazione

Firma leggibile del legale rappresentante

NB: Le domande delle singole imprese debbono essere formulate secondo l'Allegato 7  
 Allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri

- c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo sulla domanda;
- c/c 9001 per euro 5,16



**Allegato 7** (Domanda di graduatoria CEMT congiunta, per imprese facenti parte di consorzi o cooperative)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità  
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36  
00157 ROMA

Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT**  
Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Il sottoscritto.....quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa ..... con sede in ..... (Prov. ....) Via..... n.....cap..... telefono.....fax....., e-mail ....., facente parte del Consorzio o della Cooperativa .....con sede in .....

**CHIEDE**

- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per trasporto internazionale di merci per conto di terzi per l'anno ..... e, a tal fine

**DICHIARA**

- che l'impresa è iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto di terzi al n. .... e di avere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- che ha in disponibilità n..... veicoli del tipo "Euro 3 (NOx massimo 5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;
- che è a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" o meno inquinanti con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;
- che è attualmente titolare delle seguenti autorizzazioni CEMT.....;
- oppure
- che non è titolare di autorizzazioni CEMT;
- che è titolare attualmente di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:


\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- che è iscritta nel registro T.I.R. al numero .....
- che ha effettuato nell'anno **in corso, viaggi di assegnazione fissa** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_  
Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_

- che ha effettuato nell'anno **in corso, viaggi a carattere precario** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_  
Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_



- che ha effettuato nell'anno in corso, viaggi multilaterali ai sensi dell'art.3 comma 2, con le autorizzazioni CEMT o con autorizzazioni "paesi terzi", sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuno indicato:

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

La sottoscritta impresa chiede che il punteggio relativo ai propri requisiti venga accreditato in favore del Consorzio o della Cooperativa .....  
 Sopraindicata, iscritta alla sezione speciale dell'Albo con il n. .... di cui la scrivente è socia.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la presente istanza non potrà essere considerata per una valutazione individuale.

**Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
 Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto .....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione.....che accetta.

Firma leggibile per accettazione

Firma leggibile del legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
 NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri

- c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo sulla domanda;
- c/c 9001 per euro 5,16





**Allegato 8** (Richiesta di trasferimento di autorizzazioni internazionali)

**AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità  
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36  
00157 ROMA

**Oggetto:** Anno \_\_\_\_\_ richiesta di trasferimento di autorizzazioni internazionali  
Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_  
Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_ Autorizzazione CEMT n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- il trasferimento delle seguenti autorizzazioni internazionali:

**Assegnazioni Fisse**

Relazione di traffico	Tipo di autorizzazioni	quantità
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____

**Autorizzazioni CEMT** n. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

già intestate all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ num. Albo \_\_\_\_\_ cancellata in data \_\_\_\_\_ a seguito di \_\_\_\_\_ avvenuta con atto notarile \_\_\_\_\_ Repertorio \_\_\_\_\_ Raccolta \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, allegato in copia.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione \_\_\_\_\_ che accetta.

Firma leggibile per accettazione \_\_\_\_\_ Firma leggibile del legale rappresentante \_\_\_\_\_

- NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri**
- c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo;
  - c/c 9001 per euro 5,16 per ogni gruppo di 100 autorizzazioni bilaterali o frazione;
  - c/c 9001 per euro 5,16 per ciascuna autorizzazione multilaterale CEMT annuale



**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 30 luglio 2009.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Rocca Bianca» di Novara di Sicilia.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, n. 3584 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Rocca Bianca» di Novara di Sicilia (Messina) in quanto la società titolare non ha trasmesso entro i termini la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 7 marzo 2008 e 27 marzo 2009;

Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008 con il quale è stato conferito al dott. Fabrizio Oleari l'incarico di direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

Visto il proprio decreto 25 novembre 2008 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 129/2003, il dott. Giuseppe Filippetti è stato nominato vicario del direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Rocca Bianca» di Novara di Sicilia (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, notificato alla società titolare ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 30 luglio 2009

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

09A10017



**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

DECRETO 7 luglio 2009.

**Approvazione di specifici indici territoriali relativi al mercato potenziale a livello comunale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e a livello di concorrenza con i grandi magazzini.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore, e che gli stessi siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007 e 19 marzo 2009;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999 e 16 febbraio 2001, afferenti l'individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore;

Considerata la necessità di individuare le peculiarità determinate dal luogo di svolgimento di talune attività economiche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2008, concernente l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche del commercio;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 11 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione di indici territoriali*

1. Sono individuati specifici indici territoriali per tenere conto del luogo in cui l'impresa svolge l'attività economica. La metodologia seguita per individuare i predetti indici è indicata nei seguenti allegati:

allegato 1, per la territorialità relativa al mercato potenziale a livello comunale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi;

allegato 2, per la territorialità relativa al livello di concorrenza con i grandi magazzini.

2. La territorialità di cui all'allegato 1 si applica allo studio di settore UM06A, approvato con decreto del 23 dicembre 2008, in relazione al «livello del mercato potenziale a livello comunale», mentre quello di cui all'allegato 2 in relazione al «livello della concorrenza con la GDO» nel medesimo studio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2009

*Il Ministro:* TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 223




# ALLEGATO 1

---

## NOTA TECNICA E METODOLOGICA

### IL MERCATO POTENZIALE A LIVELLO COMUNALE PER IL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI



Al fine di tener conto del livello di concorrenza presente nel settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi è stato considerato il numero di abitanti per impresa del settore.

Tale rapporto definisce il “mercato potenziale”; maggiore è il numero di residenti per ogni impresa del settore, minore è il livello di concorrenza potenziale con cui un’impresa deve confrontarsi.

L’indicatore è stato definito secondo le seguenti modalità:

- è stato calcolato il numero di abitanti per impresa del settore;
- per i comuni senza imprese del settore l’indicatore è stato posto pari alla popolazione residente;
- tale indicatore è stato successivamente standardizzato a valori compresi nell’intervallo tra zero e uno.

Nella tabella 1 sono riportati i valori dell’indicatore a livello comunale.




Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

REGIONE		REGIONE	
<b>ABRUZZI</b>		<b>BASILICATA</b>	
ABBATEGGIO	0,0183	ABRIOLA	0,0280
ACCIANO	0,0173	ACCETTURA	0,0608
AIELLI	0,0750	ACERENZA	0,0765
ALANNO	0,0961	ALBANO DI LUCANIA	0,0817
ALBA ADRIATICA	0,0355	ALIANO	0,0641
ALFEDENA	0,0343	ANZI	0,0475
ALTINO	0,0637	ARMENTO	0,0387
ANCARANO	0,0906	ATELLA	0,0623
ANVERSA DEGLI ABRUZZI	0,0189	AVIGLIANO	0,0674
ARCHI	0,1210	BALVANO	0,0316
ARI	0,0665	BANZI	0,0769
ARIELLI	0,0628	BARAGIANO	0,0327
ARISTA	0,0476	BARILE	0,1689
ATELETA	0,0618	BELLA	0,1418
ATESSA	0,0515	BERNALDA	0,1024
ATRI	0,0964	BRIENZA	0,0683
AVEZZANO	0,0384	BRINDISI MONTAGNA	0,0440
BALSORANO	0,0620	CALCIANO	0,0436
BARETE	0,0297	CALVELLO	0,0197
BARISCIANO	0,0922	CALVERA	0,0238
BARREA	0,0368	CAMPOMAGGIORE	0,0483
BASCIANO	0,1218	CANCELLARA	0,0814
BELLANTE	0,1815	CARBONE	0,0415
BISEGNA	0,0144	CASTELGRANDE	0,0618
BISENTI	0,0550	CASTELLUCCIO INFERIORE	0,0271
BOLOGNANO	0,0637	CASTELLUCCIO SUPERIORE	0,0490
BOMBA	0,0475	CASTELMEZZANO	0,0478
BORRELLO	0,0196	CASTELSARACENO	0,0422
BRITTOLO	0,0180	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	0,0728
BUCCHIANICO	0,2603	CERSOSIMO	0,0411
BUGNARA	0,0514	CHAROMONTE	0,1098
BUSSI SUL TIRINO	0,0756	CIRIGLIANO	0,0199
CAGNANO AMITERNO	0,0767	COLBRARO	0,0232
CALASCIO	0,0038	CORLETO PERTICARA	0,1580
CAMPLI	0,1905	CRACO	0,0385
CAMPO DI GIOVE	0,0442	EPISCOPIA	0,0827
CAMPOTOSTO	0,0324	FARDELLA	0,0368
CANISTRO	0,0517	FERRANDINA	0,0413
CANOSA SANNITA	0,0767	FILIANO	0,0841
CANSANO	0,0102	FORENZA	0,0412
CANZANO	0,0928	FRANCAVILLA IN SINNI	0,0192
CAPESTRANO	0,0475	GALLICCHIO	0,0231
CAPISTRELLO	0,1389	GARAGUSO	0,0597
CAPITIGNANO	0,0327	GENZANO DI LUCANIA	0,0361
CAPORCIANO	0,0100	GINESTRA	0,0343
CAPPADOCIA	0,0228	GORGOLIONE	0,0590
CAPPELLE SUL TAVO	0,0947	GRASSANO	0,0346
CARAMANICO TERME	0,0235	GROTTOLE	0,1356
CARAPELLE CALVISIO	0,0009	GRUMENTO NOVA	0,0943
CARPINETO DELLA NORA	0,0351	GUARDIA PERTICARA	0,0364
CARPINETO SINELLO	0,0358	IRSINA	0,1493
CARSOLI	0,0639	LAGONEGRO	0,0507
CARUNCHIO	0,0167	LATRONICO	0,0352
CASACANDITELLA	0,0671	LAURENZANA	0,1162
CASALANGUIDA	0,0545	AURIA	0,0391
CASALBORDINO	0,1111	LAVELLO	0,0347
CASALINCONTRADA	0,1535	MARATEA	0,0244
CASOLI	0,0491	MARSICO NUOVO	0,0646
CASTEL CASTAGNA	0,0246	MARSICOVETERE	0,0188
CASTEL DEL MONTE	0,0241	MASCHITO	0,0957
CASTEL DI IERI	0,0175	MATERA	0,0476
CASTEL DI SANGRO	0,0160	MELFI	0,0578
CASTEL FRENTANO	0,1006	MIGLIONICO	0,0663
CASTELGUIDONE	0,0215	MISSANELLO	0,0263
CASTELLAFIUME	0,0239	MOLITERNO	0,0573
CASTELLALTO	0,0348	MONTALBANO JONICO	0,0433
CASTELLI	0,0330	MONTEMILONE	0,1014
CASTELVECCHIO CALVISIO	0,0063	MONTEMURRO	0,0791
CASTELVECCHIO SUBEQUO	0,0624	MONTESCAGLIOSO	0,0731
CASTIGLIONE A CASAURIA	0,0447	MURO LUCANO	0,0426
CASTIGLIONE MESSER MARINO	0,0194	NEMOLI	0,0374
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	0,1333	NEPOLI	0,0594
CASTILENTI	0,0829	NOVA SIRI	0,0531
CATIGNANO	0,0371	OLIVETO LUCANO	0,0272
CELANO	0,0493	OPPIDO LUCANO	0,0654
CELENZA SUL TRIGNO	0,0544	PALAZZO SAN GERVASIO	0,0355
CELLINO ATTANASIO	0,1438	PATERNO	0,0667
CEPAGATTI	0,0933	PESCOPAGANO	0,1108
CERCHIO	0,0405	PICERNO	0,0786
CERMIGNANO	0,1014	PIETRAGALLA	0,0363
CHIETI	0,0598	PIETRAPERTOSA	0,0662
CITTA' SANT'ANGELO	0,2026	PIGNOLA	0,1428
CIVITA D'ANTINO	0,0535	PISTICCI	0,0413
CIVITALUPARELLA	0,0189	POLICORO	0,0343
CIVITAQUANA	0,0704	POMARICO	0,1151
CIVITELLA ALFEDENA	0,0108	POTENZA	0,0447
CIVITELLA CASANOVA	0,1061	RAPONA	0,0374
CIVITELLA DEL TRONTO	0,2755	RAPONE	0,0280
CIVITELLA MESSER RAIMONDO	0,0478	RIENERO IN VULTURE	0,0224
CIVITELLA ROVETO	0,0254	RIPACANDIDA	0,0905
COCULLO	0,0127		
COLLARMELE	0,0523		
COLLECORVINO	0,1402		
COLLEDARA	0,1136		
COLLEDIMACINE	0,0111		
COLLEDEZZO	0,0271		
COLLELONGO	0,0363		
COLLEPIETRO	0,0102	PESCOSANSONESCO	0,0256
COLONNELLA	0,1695	PETTORANO SUL GIZO	0,0631
CONTROGUERRA	0,1288	PIANELLA	0,0763
CORFINIO	0,0225	PICCIANO	0,0689
CORROPOLI	0,1962	PIETRA CAMELA	0,0125
CORTINO	0,0411	PIETRAFERRAZZANA	0,0039
CORVARA	0,0113	PIETRANICO	0,0282
CRECCHIO	0,1594	PINETO	0,0960
CROGNALETO	0,0788	PIZZOFERRATO	0,0595
CUGNOLI	0,0851	PIZZOLI	0,0768
CUPELLO	0,2324	POGGIO PICENZE	0,0498
DOGLIOLA	0,0180	POGGIOFIORITO	0,0467
ELICE	0,0886	POLLUTRI	0,0586
FAGNANO ALTO	0,0196	POPOLI	0,0554
FALLO	0,0045	PRATA D'ANSIDONIA	0,0250
FANO ADRIANO	0,0169	PRATOLA PELIGNA	0,0220
FARA FILIORUM PETRI	0,1004	PRETORO	0,0550
FARA SAN MARTINO	0,0828	PREZZA	0,0543
FARINDOLA	0,0926	QUADRI	0,0463
FILETTO	0,0258	RAIANO	0,0755
FORTECCHIO	0,0184	RAPINO	0,0726
FOSSA	0,0312	RIPA TEATINA	0,2008
FOSSACESIA	0,2800	RIVISONDOLI	0,0326
FRAINE	0,0206	ROCCA DI BOTTE	0,0238
FRANCAVILLA AL MARE	0,1549	ROCCA DI CAMBIO	0,0197
FRESAGRANDINARIA	0,0541	ROCCA DI MEZZO	0,0722
FRISA	0,0998	ROCCA PIA	0,0059
FURCI	0,0642	ROCCA SAN GIOVANNI	0,0584
GAGLIANO ATERNO	0,0125	ROCCA SANTA MARIA	0,0329
GAMBERALE	0,0169	ROCCASALE	0,0362
GESSOPALENA	0,0866	ROCCAMONTEPIANO	0,1011
GIOIA DEI MARSII	0,1182	ROCCAMORICE	0,0497
GISSI	0,0787	ROCCARASO	0,0173
GIULIANO TEATINO	0,0655	ROCCASCALEGNA	0,0721
GIULIANOVA	0,0594	ROCCASPINALVETI	0,0854
GORIANO SICOLI	0,0297	ROIO DEL SANGRO	0,0042
GUARDIAGRELE	0,0366	ROSCIANO	0,1616
GUILMI	0,0236	ROSELLO	0,0141
INTRODACQUA	0,0939	ROSETO DEGLI ABRUZZI	0,0685
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	0,0481	SALLE	0,0125
LAMA DEI PELIGNI	0,0754	SAN BENEDETTO DEI MARSII	0,2105
LANCIANO	0,0475	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	0,0035
L'AQUILA	0,0710	SAN BUONO	0,0602
LECCE NEI MARSII	0,0896	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	0,0388
LENTELLA	0,0370	SAN GIOVANNI LIPIONI	0,0112
LETTOMANOPPELLO	0,1615	SAN GIOVANNI TEATINO	0,1754
LETTOPALENA	0,0177	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	0,0483
LISCIA	0,0394	SAN PIO DELLE CAMERE	0,0106
LORETO APRUTINO	0,1318	SAN SALVO	0,0362
LUCO DEI MARSII	0,0382	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	0,1008
LUCOLI	0,0464	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	0,1339
MAGLIANO DE' MARSII	0,0431	SAN VITO CHIETTINO	0,0483
MANOPPELLO	0,0561	SANTA MARIA IMBARO	0,0888
MARTINSICURO	0,0857	SANTE MARIE	0,0676
MASSA D'ALBE	0,0727	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	0,0548
MIGLIANICO	0,1165	SANTEFEMIA A MAIELLA	0,0153
MOLINA ATERNO	0,0206	SANTEUSANIO DEL SANGRO	0,1274
MONTAZZOLI	0,0556	SANTEUSANIO FORCONESE	0,0195
MONTEBELLO DI BERTONA	0,0558	SANTO STEFANO DI SESSANNO	0,0020
MONTEBELLO SUL SANGRO	0,0025	SANTOMERO	0,2767
MONTEFERRANTE	0,0600	SCAFA	0,2091
MONTEFINO	0,0593	SCANNO	0,0339
MONTELAPIANO	0,0015	SCERNI	0,0612
MONTENERODOMO	0,0459	SCHIAVI DI ABRUZZO	0,0710
MONTEDORISIO	0,1243	SCOTRONO	0,0277
MONTERALE	0,0733	SCOPFITO	0,1436
MONTESILVANO	0,0957	SCURCOLA MARSICANA	0,0625
MONTORIO AL VOMANO	0,0676	SECINARO	0,0213
MORINO	0,0786	SERRAMONACESCA	0,0289
MORRO D'ORO	0,0847	SILVI	0,0600
MOSCIANO SANT'ANGELO	0,0595	SPILTORE	0,4102
MOSCUFO	0,1654	SULMONA	0,0343
MOZZAGROGNA	0,1060	TAGLIACOZZO	0,0391
NAVELLI	0,0293	TARANTA PELIGNA	0,0235
NERETO	0,1140	TERAMO	0,0505
NOCCIANO	0,0854	TIONE DEGLI ABRUZZI	0,0161
NOTARESCO	0,1773	TOCCO DA CASAURIA	0,0451
OCRE	0,0505	TOLLO	0,0704
OFENA	0,0285	TORANO NUOVO	0,0856
OPI	0,0204	TORINO DI SANGRO	0,1609
ORICOLA	0,0467	TORNARECCIO	0,1002
ORSOGNA	0,0316	TORNIMPARTE	0,0751
ORTONA	0,0737	TORRE DE' PASSERI	0,0381
ORTONA DEI MARSII	0,0388	TORREBRUNA	0,0271
ORTUCCHIO	0,0488	TORREVECCHIA TEATINA	0,1967
OVINDOLI	0,0601	TORRICELLA PELIGNA	0,0809
PACENTRO	0,0644	TORRICELLA SICURA	0,1399
PAGLIETA	0,0428	TORTORETO	0,0482
PALENA	0,0750	TOSSCIA	0,0760
PALMOLI	0,0581	TRASACCO	0,0601
PALOMBARO	0,0568	TREGLIO	0,0620
PENNA SANT'ANDREA	0,0146	TUFILLO	0,0261
PENNADOMO	0,0149	TURRIVALIGNANI	0,0423
PENNAPIEDIMONTE	0,0256	VACRI	0,0898
PENNE	0,0702	VALLE CASTELLANA	0,0642
PERANO	0,0846	VASTO	0,0441
PERETO	0,0336	VICOLI	0,0196
PESCARA	0,0615	VILLA CELIERA	0,0435
PESCASSEROLI	0,0185	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	0,0068
PESCINA	0,0762	VILLA SANTA MARIA	0,0222
PESCOCOSTANZO	0,0607	VILLA SANT'ANGELO	0,0189





Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

RIVELLO	0,1572	CANNA	0,0420	GUARDAVALLE	0,0667	REGGIO DI CALABRIA	0,0635
ROCCANOVA	0,0899	CANOLO	0,0471	GUARDIA PIEMONTESE	0,0291	RENDE	0,0698
ROTONDA	0,0375	CAPISTRANO	0,0603	IONADI	0,0243	RIACE	0,0245
ROTONDELLA	0,1692	CARAFFA DEL BIANCO	0,0291	ISCA SULLO IONIO	0,0790	RICADI	0,0557
RUOTI	0,0440	CARAFFA DI CATANZARO	0,1067	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	0,0964	RIZZICONI	0,0982
RUVO DEL MONTE	0,0633	CARDETO	0,1204	JACURSO	0,0408	ROCCA DI NETO	0,0555
SALANDRA	0,0791	CARDINALE	0,0659	JOPPOLO	0,1174	ROCCA IMPERIALE	0,0407
SAN CHIRICO NUOVO	0,0832	CARERI	0,1267	LAGANADI	0,0225	ROCCABERNARDA	0,0866
SAN CHIRICO RAPARO	0,0656	CARFIZZI	0,0423	LÀGO	0,1616	ROCCAFORTE DEL GRECO	0,0389
SAN COSTANTINO ALBANESE	0,0425	CARIATI	0,0699	LAINO BORGIO	0,1162	ROCCELLA IONICA	0,0361
SAN FELE	0,0461	CARLOPOLI	0,0435	LAINO CASTELLO	0,0441	ROGGIANO GRAVINA	0,1334
SAN GIORGIO LUCANO	0,0766	CAROLEI	0,1853	LAMEZIA TERME	0,0531	ROGHUDI	0,0696
SAN MARTINO D'AGRI	0,0477	CARPANZANO	0,0160	LAPPANO	0,0487	ROGLIANO	0,0350
SAN MAURO FORTE	0,0576	CASABONA	0,1653	LATTARICO	0,2176	ROMBILO	0,1226
SAN PAOLO ALBANESE	0,0181	CASIGNANA	0,0373	LAUREANA DI BORRELLO	0,0723	ROSARNO	0,0579
SAN SEVERINO LUCANO	0,0301	CASOLE BRUZIO	0,0384	LIMBADI	0,0345	ROSE	0,2323
SANT'ANGELO LE FRATTE	0,0747	CASSANO ALLO IONIO	0,0395	LOCRI	0,0396	ROSETO CAPO SPULICO	0,0901
SANT'ARCANGELO	0,0281	CASTELSILANO	0,0640	LONGOBARDI	0,1214	ROSSANO	0,0651
SARCONI	0,0681	CASTIGLIONE COSENTINO	0,1600	LONGOBUCCO	0,0542	ROTA GRECA	0,0648
SASSO DI CASTALDA	0,0425	CASTROLIBERO	0,2651	LUNGRÒ	0,0801	ROVITO	0,1465
SATRIANO DI LUCANIA	0,0378	CASTROREGIO	0,0210	LUZZI	0,0892	SAMO	0,0543
SAVOIA DI LUCANIA	0,0620	CASTROVILLARI	0,0398	MAGISANO	0,0663	SAN BASILE	0,0646
SCANZANO JONICO	0,0844	CATANZARO	0,0593	MAIDA	0,0422	SAN BENEDETTO ULLANO	0,0839
SENISE	0,0299	CAULONIA	0,1343	MAIERA'	0,0668	SAN CALOGERO	0,0372
SPINOSO	0,0434	CELICO	0,1672	MAIERATO	0,1163	SAN COSMO ALBANESE	0,0334
STIGLIANO	0,0560	CELLARA	0,0240	MALITO	0,0438	SAN COSTANTINO CALABRO	0,1195
TEANA	0,0360	CENADI	0,0306	MALVITO	0,0513	SAN DEMETRIO CORONE	0,2061
TERRANOVA DI POLLINO	0,0859	CENTRACHE	0,0223	MAMMOLA	0,1771	SAN DONATO DI NINEA	0,0912
TITO	0,0642	CERCHIARA DI CALABRIA	0,1580	MANDATORICCIO	0,1592	SAN FERDINANDO	0,0727
TOLVE	0,0604	CERENZIA	0,0692	MANGONE	0,0441	SAN FILI	0,1330
TRAMUTOLA	0,0539	CERISANO	0,1695	MARANO MARCHESATO	0,0415	SAN FLORO	0,0276
TRECCINA	0,1247	CERVA	0,0677	MARANO PRINCIPATO	0,0375	SAN GIORGIO ALBANESE	0,0874
TRICARICO	0,0512	CERVICATI	0,0504	MARCEDUSA	0,0256	SAN GIORGIO MORGETO	0,1762
TRIVIGNO	0,0381	CERZETO	0,0744	MARCELLINARA	0,1137	SAN GIOVANNI DI GERACE	0,0284
TURSI	0,0680	CESSANTI	0,1920	MARINA DI GIOIOSA IONICA	0,0341	SAN GIOVANNI IN FIORE	0,0396
VAGLIO BASILICATA	0,1143	CETRARO	0,0359	MAROPATI	0,0423	SAN GREGORIO D'IPPONA	0,0585
VALSINNI	0,0439	CHIARAVALLE CENTRALE	0,0576	MARTIRANO	0,0513	SAN LORENZO	0,0867
VENOSA	0,0502	CHICALA	0,0512	MARTIRANO LOMBARDO	0,0711	SAN LORENZO BELLIZZI	0,0442
VETRI DI POTENZA	0,0511	CIMINA'	0,0324	MARONE	0,0278	SAN LORENZO DEL VALLO	0,1755
VIGGIANELLO	0,1829	CINQUEFRONDI	0,0451	MARZI	0,0505	SAN LUCA	0,2160
VIGGIANO	0,0520	CIRO'	0,1889	MELICUCCA'	0,0536	SAN LUCIDO	0,0557
		CIRO' MARINA	0,0271	MELICUCCO	0,0340	SAN MANGO D'AQUINO	0,0291
		CITTANOVA	0,0655	MELISSA	0,0830	SAN MARCO ARGENTANO	0,0273
		CIVITA'	0,0560	MELITO DI PORTO SALVO	0,0309	SAN MARTINO DI FINITA	0,0644
		CLETO	0,0326	MENDICINO	0,4293	SAN MAURO MARCHESATO	0,0389
		COLOSIMI	0,0716	MESORACA	0,0595	SAN NICOLA ARCELLA	0,0695
	0,0649	CONDOFURI	0,0500	MIGLIERINA	0,0437	SAN NICOLA DA CRISSA	0,0816
	0,1065	CONFLENTI	0,0857	MILETO	0,1236	SAN NICOLA DELL'ALTO	0,0155
	0,1601	CORIGLIANO CALABRO	0,0614	MOLOCHIO	0,0459	SAN PIETRO A MAIDA	0,0338
	0,0464	ACRI	0,0611	MONASTERACE	0,0858	SAN PIETRO APOSTOLO	0,0474
	0,0886	AFRICO	0,0381	MONGIANA	0,0430	SAN PIETRO DI CARIDA'	0,0877
	0,0313	AGNANA CALABRA	0,0481	MONGRASSANO	0,0903	SAN PIETRO IN AMANTEA	0,0285
	0,1240	AIELLO CALABRO	0,0940	MONTALTO UFFUGO	0,0670	SAN PIETRO IN GUARANO	0,1948
	0,0436	AIETA	0,0635	MONTAURIO	0,0667	SAN PROCOPIO	0,0287
	0,0550	ALBI	0,0310	MONTEBELLO IONICO	0,3670	SAN ROBERTO	0,1023
	0,0913	ALBIDONA	0,0222	MONTEGIORDANO	0,1097	SAN SOSTENE	0,0555
	0,0357	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	0,0380	MONTEPAONE	0,0353	SAN SOSTI	0,0373
	0,0369	ALTILIA	0,0855	MONTEROSSO CALABRO	0,1053	SAN VINCENZO LA COSTA	0,1052
	0,1162	ALTMONTE	0,0551	MORANO CALABRO	0,0490	SAN VITO SULLO IONIO	0,0230
	0,0212	AMANTEA	0,0686	MORMANNO	0,0242	SANGINETO	0,0712
	0,1034	AMARONI	0,0656	MOTTA SAN GIOVANNI	0,0814	SANTA CATERINA ALBANESE	0,0578
	0,0426	AMATO	0,0225	MOTTA SANTA LUCIA	0,0412	SANTA CATERINA DELLO IONIO	0,1179
	0,0798	AMENDOLARA	0,0893	MOTTAFFOLLONE	0,0770	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	0,0550
	0,0469	ANDALI	0,0436	NARDODIPACE	0,0750	SANTA DOMENICA TALAO	0,0659
	0,1233	ANZIA	0,0230	NICOTERA	0,0288	SANTA MARIA DEL CEDRO	0,0475
	0,0731	ANTONIMINA	0,1857	NOCARA	0,0276	SANTA SEVERINA	0,1205
	0,1477	APRIGLIANO	0,2186	NOCIERA TIRINESE	0,1220	SANTA SOFIA D'EPIRO	0,1634
	0,0605	ARDORE	0,0455	OLIVADI	0,0302	SANTAGATA DEL BIANCO	0,0341
	0,0974	ARENA	0,1134	OPPIDO MAMERTINA	0,2937	SANTAGATA DI ESARO	0,0554
	0,0262	ARGUSTO	0,0679	ORIOLO	0,0473	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	0,0191
	0,0254	BADOLATO	0,0520	ORSOMARSO	0,0765	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	0,1207
	0,0637	BAGALADI	0,0739	PALERMITI	0,0727	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	0,1050
	0,0560	BAGNARA CALABRA	0,0600	PALLAZZI	0,0685	SANT'ILARIO DELLO IONIO	0,0702
	0,0143	BELCASTRO	0,1091	PALLAGORIO	0,0394	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	0,0707
	0,1573	BELMONTE CALABRO	0,0962	PALMI	0,0370	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	0,0744
	0,0456	BELSITO	0,0413	PALUDI	0,1003	SANT'ONOFRIO	0,0826
	0,1282	BELVEDERE DI SPINELLO	0,0232	PANETTIERI	0,0159	SARACENA	0,1052
	0,0236	BELVEDERE MARITTIMO	0,0800	PAOLA	0,0529	SATRIANO	0,0505
	0,1258	BENESTARE	0,0944	PAPASIDERO	0,0504	SAVELLI	0,0808
	0,0785	BIANCHI	0,0696	PARENTI	0,0270	SCALA COELI	0,0703
	0,0317	BIANCO	0,0397	PARGHELIA	0,0696	SCALEA	0,0317
	0,0606	BISIGNANO	0,0602	PATERNO CALABRO	0,0699	SCANDALE	0,0299
	0,0386	BIVONGI	0,0844	PAZZANO	0,0386	SCIDO	0,0519
	0,0974	BOCCHIGLIERO	0,0312	PEDACE	0,1105	SCIGLIANO	0,0382
	0,1777	BONIFATI	0,1222	PEDIVIGLIANO	0,0485	SCILLA	0,1342
	0,3727	BORGIA	0,1625	PENTONE	0,1107	SELLIA	0,0274
	0,0231	BOTRICELLO	0,0848	PETITIA POLICASTRO	0,0469	SELLIA MARINA	0,0579
	0,0212	BOVA	0,1298	PETRIZZI	0,0306	SEMINARA	0,1755
	0,0311	BOVA MARINA	0,1446	PETRONA'	0,0361	SERRA D'AIELLO	0,0428
	0,0277	BOVALINO	0,0260	PIANE CRATI	0,0700	SERRA PEDACE	0,0518
	0,0993	BRANCALEONE	0,0576	PIANOPOLI	0,1199	SERRA SAN BRUNO	0,0229
	0,2158	BRIATICO	0,0253	PIETRAFITTA	0,0751	SERRASTRETTA	0,0343
	0,0368	BROGNATURO	0,1570	PIETRAPAOALA	0,0618	SERRATA	0,0474
	0,0678	BRUZZANO ZEFFIRIO	0,1297	PIZZO	0,0470	SERSALE	0,0265
	0,1319	BUONVICINO	0,1127	PIZZONI	0,0676	SETTINGIANO	0,1201
	0,0888	CACCURI	0,1894	PLACANICA	0,0768	SIDERNO	0,0411
	0,0593	CALANNA	0,0312	PLATACI	0,0451	SIMBARIO	0,0538
	0,0281	CALOPEZZATI	0,0301	PLATANIA	0,1255	SIMERI CRICHI	0,2016
	0,0725	CALOVETO	0,0651	PLATI	0,2015	SINOPOLI	0,1207
	0,0352	CAMINI	0,2014	POLIA	0,0664	SORBO SAN BASILE	0,0457
	0,1370	CAMPANA	0,0291	POLISTENA	0,0348	SORIANELLO	0,0810
	0,0686	CAMPO CALABRO	0,0599	PORTIGLIOLA	0,0672	SORIANO CALABRO	0,1603
	0,0178	CANDIDONI	0,1894	GROTTERIA	0,0198	SOVERATO	0,0227



**Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale**

SOVERIA MANNELLI	0,0334	BUCCIANO	0,0980	CONCA DEI MARINI	0,0331	MOIO DELLA CIVITELLA	0,0446
SOVERIA SIMERI	0,0833	BUCCINO	0,0976	CONCA DELLA CAMPANIA	0,0703	MOLINARA	0,0219
SPADOLA	0,0397	BUONABITACOLO	0,0234	CONTRADA	0,0707	MONDRAGONE	0,0387
SPEZZANO ALBANESE	0,0429	BUONALBERGO	0,0995	CONTRONE	0,0462	MONTAGUTO	0,0267
SPEZZANO DELLA SILA	0,0247	CAGGIANO	0,0361	CONTURSI TERME	0,0384	MONTANO ANTILIA	0,0255
SPEZZANO PICCOLO	0,1046	CAIANELLO	0,0429	CONZA DELLA CAMPANIA	0,0739	MONTE DI PROCIDA	0,0723
SPILINGA	0,0820	CAIAZZO	0,0313	CORBARA	0,1274	MONTE SAN GIACOMO	0,0407
SQUILLACE	0,0528	CAIRANO	0,0178	CORLETO MONFORTE	0,0157	MONTECALVO IRPINO	0,0530
STATI	0,0169	CAIVANO	0,0674	CRISPANO	0,1576	MONTECORICE	0,1284
STALETTI	0,0565	CALABRITTO	0,0214	CUCCARO VETERE	0,0291	MONTECORVINO PUGLIANO	0,1354
STEFANACONI	0,1293	CALITRI	0,0350	CURTI	0,1834	MONTECORVINO ROVELLA	0,0371
STIGNANO	0,0693	CALVANICO	0,0684	CUSANO MUTRI	0,0743	MONTEFALCIONE	0,0564
STILO	0,0712	CALVI	0,1200	DOMICELLA	0,0795	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	0,0940
STRONGOLI	0,0774	CALVIRISORTA	0,0586	DRAGONI	0,0523	MONTEFORTE CILENTO	0,0292
TARSIA	0,1229	CALVIZZANO	0,0674	DUGENTA	0,1388	MONTEFORTE IRPINO	0,2283
TAURIANOVA	0,0456	CAMEROTA	0,0252	DURAZZANO	0,1068	MONTEFREDANE	0,0575
TAVERNA	0,0673	CAMIGLIANO	0,0890	EBOLI	0,0396	MONTEFUSCO	0,0749
TERRANOVA DA SIBARI	0,0657	CAMPAGNA	0,0714	ERCOLANO	0,0730	MONTELLA	0,0552
TERRANOVA SAPPÒ MINULIO	0,0246	CAMPOLATTARO	0,0559	FAICCHIO	0,2026	MONTEMARANO	0,1587
TERRAVECCHIA	0,0566	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	0,0768	FALCIANO DEL MASSICO	0,0214	MONTEMILETTO	0,0432
TIRIOLO	0,0395	CAMPORA	0,0260	FELITTO	0,0144	MONTESANO SULLA MARCELLANA	0,0739
TORANO CASTELLO	0,0398	CAMPOSANO	0,0905	FISCIANO	0,0689	MONTESARCHIO	0,0171
TORRE DI RUGGIERO	0,0679	CANCELLO ED ARNONE	0,0649	FLUMERI	0,1741	MONTEVERDE	0,0451
TORTORA	0,0736	CANDIDA	0,0531	FOGLIANISE	0,0875	MONTORO INFERIORE	0,0977
TREBISACCE	0,0330	CANNALONGA	0,0571	FOIANO DI VAL FORTORE	0,0788	MONTORO SUPERIORE	0,0476
TRENTO	0,0659	CAPACCIO	0,0293	FONTANAROSA	0,0420	MORCONE	0,0844
TROPEA	0,0174	CAPODRISE	0,0533	FONTEGRECA	0,0417	MORIGERATI	0,0376
UMBRIATICO	0,0479	CAPOSELE	0,0976	FORCHIA	0,0556	MORRA DE SANCTIS	0,0713
VACCARIZZO ALBANESE	0,0669	CAPRI	0,0228	FORINO	0,0867	MOSCHIANO	0,0847
VALLEFIORITA	0,0610	CAPRIATI A VOLTURNO	0,0841	FORO	0,0956	MUGNANO DEL CARDINALE	0,0814
VALLELONGA	0,0337	CAPRIGLIA IRPINA	0,1180	FORMICOLA	0,0744	MUGNANO DI NAPOLI	0,0659
VARAPODIO	0,1208	CAPUA	0,0495	FRAGNETO L'ABATE	0,0609	NAPOLI	0,0576
VAZZANO	0,0617	CARBONARA DI NOLA	0,0229	FRAGNETO MONFORTE	0,1009	NOCERA INFERIORE	0,0505
VERBICARO	0,0335	CARDITO	0,0721	FRANCOLISE	0,0477	NOCERA SUPERIORE	0,0536
VERZINO	0,0593	CARIFE	0,0868	FRASSO TELESINO	0,1407	NOLA	0,0283
VIBO VALENTIA	0,0367	CARINARO	0,3363	FRATTAMAGGIORE	0,0278	NOVI VELIA	0,1058
VILLA SAN GIOVANNI	0,0659	CARINOLA	0,4297	FRATTAMINORE	0,1112	NUSCO	0,0548
VILLAPIANA	0,0596	CASAGIOVE	0,0454	FRIGENTO	0,0695	OGGIASTRO CILENTO	0,0351
ZACCANOPOOLI	0,0436	CASAL DI PRINCIPE	0,0408	FRIGNANO	0,1478	OLIVANO SUL TUSCIANO	0,0814
ZAGARISE	0,0971	CASAL VELINO	0,0571	FURORE	0,0392	OLIVETO CITRA	0,0226
ZAMBRONE	0,0889	CASALBORE	0,1074	FUTANI	0,0301	OMIGNANO	0,0369
ZUMPANO	0,0948	CASALBUONO	0,0306	GALLO MATESE	0,0366	ORRIA	0,0651
ZUNGRI	0,0543	CASALDUNI	0,0817	GALLUCCIO	0,0384	ORTA DI ATELLA	0,0835
		CASALETTO SPARTANO	0,0859	GESUALDO	0,0984	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	0,0837
		CASALNUOVO DI NAPOLI	0,0604	GIANO VETUSTO	0,0307	OTTATI	0,0391
		CASALUCE	0,1666	GIFFONI SEI CASALI	0,1075	OTTAVIANO	0,0562
		CASAMARCIANO	0,0310	GIFFONI VALLE PIANA	0,0547	PADULA	0,0221
		CASAMICCIOLA TERME	0,0286	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	0,0285	PADULLI	0,0704
		CASANDRINO	0,0431	GIOI	0,0220	PAGANI	0,0452
		CASAPESENNA	0,0824	GIOIA SANNITICA	0,1940	PAGO DEL VALLO DI LAURO	0,0882
		CASAPULLA	0,0309	GIUGLIANO IN CAMPANIA	0,0562	PAGO VEIANO	0,0668
		CASAVATORE	0,0402	GIUGNANO	0,0555	PALMA CAMPANIA	0,0443
		CASELLE IN PITTARI	0,0319	GRAGNANO	0,0634	PALOMONTE	0,0272
		CASERTA	0,0501	GRAZZANISE	0,0872	PANNARANO	0,1028
		CASOLA DI NAPOLI	0,1919	GRECI	0,0465	PAOLISI	0,0898
		CASORIA	0,0382	GRICIGNANO DI AVERSA	0,0488	PARETE	0,0650
		CASSANO IRPINO	0,0464	GROTTAMINARDA	0,0327	PAROLISE	0,0308
		CASTEL BARONIA	0,0619	GROTTOLLELLA	0,0951	PASTORANO	0,1273
		CASTEL CAMPAGNANO	0,0830	GRUMO NEVANO	0,0553	PATERNOPOLI	0,1414
		CASTEL DI SASSO	0,0597	GUARDIA LOMBARDI	0,1046	PAUPISI	0,0389
		CASTEL MORRONE	0,2095	GUARDIA SANFRAMONDI	0,0562	PELLEZZANO	0,2698
		CASTEL SAN GIORGIO	0,0381	ISCHIA	0,0272	PERDIFUMO	0,0958
		CASTEL SAN LORENZO	0,1585	ISPANI	0,0502	PERITO	0,0548
		CASTEL VOLTURNO	0,0583	LACCO AMENO	0,1094	PERTOSA	0,0153
		CASTELCIVITA	0,1104	LACEDONIA	0,0765	PESCO SANNITA	0,1124
		CASTELFRANCI	0,1311	LAIPIO	0,0427	PETINA	0,0290
		CASTELFRANCO IN MISCANO	0,0529	LAUREANA CILENTO	0,0536	PETRURO IRPINO	0,0172
		CASTELLABATE	0,0313	LAURINO	0,0481	PIAGGINE	0,0908
		CASTELLAMMARE DI STABIA	0,0617	LAURITO	0,0210	PIANA DI MONTE VERNA	0,1311
		CASTELLO DEL MATESE	0,0749	LAURO	0,0284	PIANO DI SORRENTO	0,0416
		CASTELLO DI CISTERNA	0,3569	LAVIANO	0,0810	PIEDIMONTE MATESE	0,0250
		ARIANO IRPINO	0,0469	LETINO	0,0378	PIETRADEFUSI	0,0642
		ARENZO	0,0654	LETTERE	0,0459	PIETRAMELARA	0,0196
		ARPAIA	0,0461	LIBERI	0,0612	PIETRAROJA	0,0313
		ARPAISE	0,0420	LIMATOLA	0,0443	PIETRASTORNINA	0,0841
		ARZANO	0,0773	LIONI	0,0210	PIETRAVAIRANO	0,0767
		ASCEA	0,0316	LIVERI	0,0931	PIETRELCINA	0,0499
		ATENA LUCANA	0,0556	LUOGOSANO	0,0654	PIGNATARO MAGGIORE	0,0343
		ATRANI	0,0475	LUSCIANO	0,0499	PIMONTE	0,0484
		ATRIPALDA	0,0384	LUSTRA	0,0552	PISCIOTTA	0,0499
		AULETTA	0,0400	MACERATA CAMPANIA	0,0863	POGGIOMARINO	0,0543
		AVELLA	0,0781	MADDALONI	0,0373	POLLA	0,0531
		AVELLINO	0,0524	MAGLIANO VETERE	0,0433	POLLENA TROCCHIA	0,1744
		AVERSA	0,0559	MAIORI	0,0238	POLLICA	0,0227
		BACOLI	0,0546	MANOCALZATI	0,1618	POMIGLIANO D'ARCO	0,0564
		BAGNOLI IRPINO	0,0255	MARANO DI NAPOLI	0,0357	POMPEI	0,0418
		BAIA E LATINA	0,0202	MARCIANISE	0,0670	PONTE	0,1355
		BAIANO	0,0791	MARGLIANELLA	0,0380	PONTECAGNANO FAIANO	0,0565
		BARANO D'ISCHIA	0,1108	MARIGLIANO	0,0538	PONTELATONDO	0,1308
		BARONISSI	0,0581	MARZANO APPIO	0,0792	PONTELATONE	0,0966
		BASELICE	0,1481	MARZANO DI NOLA	0,0819	PORTICI	0,0532
		BATTIPAGLIA	0,0405	MASSA DI SOMMA	0,1013	PORTICO DI CASERTA	0,0318
		BELLIZZI	0,0264	MASSA LUBRENSE	0,0533	POSITANO	0,0117
		BELLONA	0,1328	MELITO DI NAPOLI	0,0754	POSTIGLIONE	0,1207
		BELLOSQUARDO	0,0499	MELITO IRPINO	0,0493	POZZUOLI	0,0528
		BENEVENTO	0,0450	MELIZZANO	0,0958	PRAIANO	0,0214
		BISACCIA	0,0428	MERCATO SAN SEVERINO	0,0308	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	0,1578
		BONEA	0,0766	MERCOGLIANO	0,0532	PRATA SANNITA	0,0413
		BONITO	0,1346	META	0,0783	PRATELLA	0,0261
		BOSCOREALE	0,0692	MIGNANO MONTE LUNGO	0,0845	PRATOLA SERRA	0,0537
		BOSCOTRECASE	0,0671	MINORI	0,0160	PRESENZANO	0,0893
		BRACCIGLIANO	0,0518	MIRABELLA ECLANO	0,0403	PRIGNANO CILENTO	0,0424
		BRUSCIANO	0,0773	MOIANO	0,1057	PROCIDA	0,0293

## REGIONE CAMPANIA






Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

PUGLIANELLO	0,0708	SANZA	0,0495	BARICELLA	0,2974	FERRARA	0,0929
QUADRELLE	0,0802	SAPRI	0,0207	BASTIGLIA	0,0855	FERRIERE	0,1037
QUALIANO	0,0445	SARNO	0,0494	BAZZANO	0,0367	FIDENZA	0,0584
QUARTO	0,0636	SASSANO	0,0514	BEDONIA	0,0639	FINALE EMILIA	0,0581
QUINDICI	0,1583	SASSINORO	0,0304	BELLARIA-IGEA MARINA	0,0637	FIORANO MODENESE	0,4272
RAVELLO	0,0080	SAVIANO	0,0572	BENTIVOGLIO	0,2401	FIORENZUOLA D'ARDA	0,0554
RAVISCANINA	0,0683	SAVIGNANO IRPINO	0,0305	BERCETO	0,1261	FIUMALBO	0,0692
RECALE	0,1234	SCAFATI	0,0564	BERRA	0,1475	FONTANELICE	0,0920
REINO	0,0687	SCALA	0,0225	BERTINORO	0,4949	FONTANELLATO	0,0805
RIARDO	0,0406	SCAMPITTELLA	0,0727	BESENZONE	0,0469	FORTEVIVO	0,2571
RICIGLIANO	0,0676	SCISCIANO	0,1266	BETOLA	0,1671	FORLI'	0,1034
ROCCA D'EVANDRO	0,0622	SENERCHIA	0,0431	BIBBIANO	0,1339	FORLIMPOPOLI	0,0963
ROCCA SAN FELICE	0,0442	SERINO	0,0430	BOBBIO	0,0640	FORMIGINE	0,1411
ROCCABASCIERANA	0,1210	SERRAMEZZANA	0,0174	BOLOGNA	0,1030	FORMIGNANA	0,1481
ROCCADASPIDE	0,0291	SERRARA FONTANA	0,0368	BOMPORTO	0,1313	FORNANO DI TARO	0,0415
ROCCAGLIORIOSA	0,0266	SERRE	0,0368	BONDENO	0,0658	FRASSINORO	0,0247
ROCCAMONFINA	0,0366	SESSA AURUNCA	0,0833	BORE	0,0441	FUSIGNANO	0,1301
ROCCAPIEMONTE	0,0445	SESSA CILENTO	0,0744	BORETTO	0,1201	GAGGIO MONTANO	0,1234
ROCCARAINOLA	0,1882	SIANO	0,0630	BORGH	0,1045	GALEATA	0,1185
ROCCAROMANA	0,0511	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	0,1813	BORGO TOSSIGNANO	0,1572	GALLIERA	0,2734
ROCHETTA E CROCE	0,0239	SIRIGNANO	0,1226	BORGO VAL DI TARO	0,0590	GAMBETTOLA	0,0679
ROFRANO	0,1132	SOLOFRA	0,0486	BORGONOVO VAL TIDONE	0,0689	GATTATICO	0,2845
ROMAGNANO AL MONTE	0,0180	SOLOPACA	0,0700	BRESCELLO	0,2541	GATTEO	0,0865
ROSCIGNO	0,0490	SOMMA VESUVIANA	0,0796	BRISGHELLA	0,1966	GAZZOLA	0,0857
ROTONDI	0,0257	SORBO SERPICO	0,0261	BUDRIO	0,1325	GEMMANO	0,0522
RUTINO	0,0450	SORRENTO	0,0144	BUSANA	0,0683	GORO	0,0689
RUVIANO	0,0984	SPARANISE	0,0290	BUSSETO	0,0875	GOSSOLENGO	0,1976
SACCO	0,0334	SPERONE	0,0527	CADELBOSCO DI SOPRA	0,1364	GRAGNANO TREBBIENSE	0,1819
SALA CONSILINA	0,0268	STELLA CILENTO	0,0413	CADEO	0,0933	GRANAGLIONE	0,1078
SALENTO	0,1039	STO'	0,0541	CALDERARA DI RENO	0,3077	GRANAROLO DELL'EMILIA	0,1120
SALERNO	0,0450	STRIANO	0,0461	CALENDASCO	0,1196	GRIZZANA MORANDI	0,1939
SALVITELLE	0,0334	STURNO	0,0541	CALESTANO	0,0929	GROPPARELLO	0,1224
SALZA IRPINA	0,0385	SUCCIVO	0,0570	CAMINATA	0,0119	GUALTIERI	0,3299
SAN BARTOLOMEO IN GALDO	0,0740	SUMMONTE	0,0796	CAMPAGNOLA EMILIA	0,2585	GUASTALLA	0,0635
SAN CIPRIANO D'AVERSA	0,0405	TAURANO	0,0370	CAMPEGINE	0,0771	GUIGLIA	0,1962
SAN CIPRIANO PICENTINO	0,0415	TAURASI	0,0695	CAMPOGALLIANO	0,4111	IMOLA	0,1865
SAN FELICE A CANCELLO	0,0405	TEANO	0,0539	CAMPOSANTO	0,1593	JOLANDA DI SAVOIA	0,0857
SAN GENNARO VESUVIANO	0,0635	TEGGIANO	0,0679	CAMUGNANO	0,1101	LAGOSANTO	0,1137
SAN GIORGIO A CREMANO	0,0632	TELESE TERME	0,0178	CANOSSA	0,0863	LAMA MOCONO	0,1580
SAN GIORGIO DEL SANNIO	0,0422	TEORA	0,0800	CAORSO	0,0562	LANGHIRANO	0,1079
SAN GIORGIO LA MOLARA	0,0840	TERZIGNO	0,0382	CARPANETO PIACENTINO	0,0419	LESIGNANO DE'BAGNI	0,2005
SAN GIOVANNI A PIRO	0,0181	TEVEROLA	0,0536	CARPI	0,0894	LIGONCHIO	0,0496
SAN GIUSEPPE VESUVIANO	0,0323	TOCCO CAUDIO	0,0818	CARPINETI	0,2159	LIZZANO IN BELVEDERE	0,1163
SAN GREGORIO MAGNO	0,0453	TORA E PICCILLI	0,0530	CASALECCHIO DI RENO	0,1060	LOIANO	0,2183
SAN GREGORIO MATESE	0,0524	TORCHIARA	0,0777	CASALFUMIANESE	0,1525	LONGIANO	0,2947
SAN LEUCIO DEL SANNIO	0,1651	TORRELLA DEI LOMBARDI	0,1139	CASALGRANDE	0,1229	LUGAGNANO VAL D'ARDA	0,2207
SAN LORENZELLO	0,0586	TORRACA	0,0618	CASINA	0,0546	LUGO	0,0803
SAN LORENZO MAGGIORE	0,1178	TORRE ANNUNZIATA	0,0628	CASOLA VALSENIO	0,1483	LUZZARA	0,2242
SAN LUPO	0,0428	TORRE DEL GRECO	0,0473	CASTEL BOLOGNESE	0,2160	MALALBERGO	0,1253
SAN MANGO PIEMONTE	0,1118	TORRE LE NOCELLE	0,0325	CASTEL D'AIANO	0,0446	MARANELLO	0,0667
SAN MANGO SUL CALORE	0,0620	TORRE ORSAIA	0,1241	CASTEL DEL RIO	0,0630	MARANO SUL PANARO	0,1965
SAN MARCELLINO	0,0441	TORRESCUSO	0,1844	CASTEL DI CASIO	0,1658	MARZABOTTO	0,3313
SAN MARCO DEI CAVOTTI	0,0289	TORTORIELLA	0,0297	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	0,1821	MASI TORELLO	0,1206
SAN MARCO EVANGELISTA	0,1004	TORTORELLA	0,0279	CASTEL MAGGIORE	0,1381	MASSA FISCAGLIA	0,2006
SAN MARTINO SANNITA'	0,0593	TRAMONTI	0,2070	CASTEL SAN GIOVANNI	0,1022	MASSA LOMBARDA	0,1478
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	0,1220	TRECASE	0,4880	CASTEL SAN PIETRO TERME	0,1241	MEDESANO	0,4847
SAN MARZANO SUL SARNIO	0,0379	TRENTINARA	0,0274	CASTELFRANCO EMILIA	0,1865	MEDICINA	0,2331
SAN MAURO CILENTO	0,0500	TRENTOLA-DUCENTA	0,0356	CASTELLARANO	0,0847	MEDULLA	0,2943
SAN MAURO LA BRUCA	0,0369	TREVICO	0,0646	CASTELL'ARQUATO	0,2406	MELDOLA	0,0964
SAN MICHELE DI SERINO	0,0600	TUFINO	0,1695	CASTELLO D'ARGILE	0,1311	MERCATO SARACENO	0,3270
SAN NAZZARO	0,0389	TUFO	0,0468	CASTELLO DI SERRAVALLE	0,2090	MESOLA	0,0958
SAN NICOLA BARONIA	0,0418	VAIRANO PATENORA	0,0150	CASTELNOVO DI SOTTO	0,1346	MEZZANI	0,1511
SAN NICOLA LA STRADA	0,0585	VALLATA	0,0195	CASTELNOVO NEMONTI	0,0317	MIGLIARINO	0,0942
SAN NICOLA MANFREDI	0,1657	VALLE AGRICOLA	0,0554	CASTELNUOVO RANGONE	0,1245	MIGLIARO	0,1185
SAN PAOLO BEL SITO	0,0560	VALLE DELL'ANGELO	0,0175	CASTELVETRO DI MODENA	0,1238	MINERBIO	0,1305
SAN PIETRO AL TANAGRO	0,0837	VALLE DI MADDALONI	0,0643	CASTELVETRO PIACENTINO	0,0606	MIRABELLO	0,0554
SAN PIETRO INFINE	0,0507	VALLESACCARDA	0,0818	CASTESANO	0,1173	MIRANDOLA	0,1110
SAN POTTIO SANNITICO	0,0976	VALLO DELLA LUCANIA	0,0207	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	0,0482	MISANO ADRIATICO	0,1044
SAN POTTIO ULTRA	0,0729	VALVA	0,0908	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	0,1035	MODENA	0,1283
SAN PRISCO	0,0341	VENTICANO	0,0640	CATTOLICA	0,0398	MODIGLIANA	0,0805
SAN RUFO	0,0288	VIBONATI	0,0227	CAVEZZO	0,1157	MOLINELLA	0,1010
SAN SALVATORE TELESINO	0,0453	VICO EQUENSE	0,0726	CAVRIAGO	0,1560	MONCHIO DELLE CORTI	0,0605
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	0,1278	VIETRI SUL MARE	0,0339	CENTO	0,0777	MONDAINO	0,0740
SAN SOSSIO BARONIA	0,0471	VILLA DI BRIANO	0,0717	CERIGNALE	0,0078	MONGHIDORO	0,1895
SAN TAMMARO	0,2317	VILLA LITERNO	0,0513	CERVIA	0,0649	MONTE COLOMBO	0,0974
SAN VALENTINO TORIO	0,0371	VILLAMAINA	0,0497	CESENA	0,1218	MONTE SAN PIETRO	0,5465
SAN VITALIANO	0,0384	VILLANOVA DEL BATTISTA	0,0493	CESENATICO	0,0722	MONTECCHIO EMILIA	0,0739
SANTA CROCE DEL SANNIO	0,0530	VILLARICCA	0,0596	CIVITELLA DI ROMAGNA	0,1992	MONTECHIARUGOLO	0,1149
SANTA LUCIA DI SERINO	0,0364	VISCIANO	0,1197	CODIGORO	0,0657	MONTECRETO	0,0456
SANTA MARIA A VICO	0,0358	VITULANO	0,0770	COLI	0,0534	MONTEFIORE CONCA	0,0905
SANTA MARIA CAPUA VETERE	0,0334	VITULAZIO	0,0444	COLLAGNA	0,0497	MONTEFIORE	0,0579
SANTA MARIA LA CARITA'	0,0605	VOLLA	0,0479	COLLECCHIO	0,0594	MONTEGRIDOLFO	0,0456
SANTA MARIA LA FOSSA	0,0667	VOLTURARA IRPINA	0,0714	COLORNO	0,1021	MONTERENZIO	0,2734
SANTA MARINA	0,0134	ZUNGOLI	0,0726	COMACCHIO	0,0550	MONTESCUDO	0,0504
SANTA PAOLINA	0,0725			COMPIANO	0,0545	MONTESE	0,1659
SANTAGATA DE' GOTI	0,1508			CONCORDIA SULLA SECCHIA	0,0587	MONTEVEGLIO	0,2357
SANTAGNELLO	0,0305			CONSELICE	0,0902	MONTIANO	0,0810
SANTANASTASIA	0,0824			COPPARO	0,1891	MONTICELLI D'ONGINA	0,1363
SANT'ANDREA DI CONZA	0,0993			CORIANO	0,4411	MONZUNO	0,1284
SANT'ANGELO A CUPOLO	0,2199			CORNIGLIO	0,1199	MORCIANO DI ROMAGNA	0,0314
SANT'ANGELO A FASANELLA	0,0397			CORREGGIO	0,0878	MORDANO	0,2236
SANT'ANGELO A SCALA	0,0352			CORTE BRUGNATELLA	0,0396	MORFASSO	0,0693
SANT'ANGELO ALL'ESCA	0,0463			CORTEMAGGIORE	0,1080	NEVIANO DEGLI ARDUINI	0,1957
SANT'ANGELO D'ALIFE	0,0603			COTIGNOLA	0,1802	NIBBIANO	0,1238
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	0,0715			CRESPELLANO	0,2046	NOCIETO	0,0772
SANT'ANTIMO	0,0524			CREVALCORE	0,0754	NONANTOLA	0,1295
SANT'ANTONIO ABATE	0,0608			DOVADOLA	0,0807	NOVELLARA	0,0667
SANT'ARCANGELO TRIMONTE	0,0327			DOZZA	0,2969	NOVI DI MODENA	0,1073
SANT'ARCIANO	0,1394			FABBRICO	0,1437	OSTELLATO	0,0887
SANT'ARSENIO	0,0201			FAENZA	0,0852	OTTONE	0,0350
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	0,0446			FANANO	0,0269	OZZANO DELL'EMILIA	0,1817
SANTO STEFANO DEL SOLE	0,0996			FARINI	0,0967	PALAGANO	0,0618
SANTOMENNA	0,0269			FELINO	0,1243	PALANZANO	0,0321

## REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGAZZANO	0,0491
ALBARETO	0,1127
ALBINEA	0,4115
ALFONSENE	0,2054
ALSENSO	0,2457
ANZOLA DELL'EMILIA	0,1811
ARGELATO	0,4608
ARGENTA	0,1118
BAGNACAVALLO	0,1190
BAGNARA DI ROMAGNA	0,0901
BAGNO DI ROMAGNA	0,0424
BAGNOLO IN PIANO	0,1044
BAISO	0,1705
BARDI	0,0249




Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

PARMA	0,0839	VERGATO	0,1761	LAUCO	0,0428	SUTRIO	0,0700
PAVULLO NEL FRIGNANO	0,0573	VERGHERETO	0,1044	LESTITZA	0,2044	TAIPANA	0,0342
PECORARA	0,0447	VERNASCA	0,1276	LIGNANO SABBADIORO	0,0141	TALMASSONS	0,2159
PELLEGRINO PARMENSE	0,0647	VERUCCHIO	0,1492	LIGOSULLO	0,0062	TAPOGLIANO	0,0202
PIACENZA	0,0697	VETTO	0,1015	LUSEVERA	0,0380	TARCENTO	0,1518
PIANELLO VAL TIDONE	0,0549	VEZZANO SUL CROSTOLO	0,1993	MAGNANO IN RIVIERA	0,1184	TARVISIO	0,0502
PIANORO	0,2122	VIANO	0,1576	MAIANO	0,1533	TAVAGNACCO	0,1063
PIEVE DI CENTO	0,0671	VIGARANO MAINARDA	0,3491	MALBORGHETTO VALBRUNA	0,0513	TEOR	0,1028
PIEVEPELAGO	0,0336	VIGNOLA	0,0447	MANIAGO	0,0655	TERZO D'AQUILEIA	0,0671
PIOZZANO	0,0328	VIGOLZONE	0,0596	MANZANO	0,0551	TOLMEZZO	0,0395
PODENZANO	0,0761	VILLA MINOZZO	0,1070	MARANO LAGUNARE	0,1056	TORREANO	0,1174
POGGIO BERNI	0,1517	VILLANOVA SULL'ARDA	0,0994	MARIANO DEL FRIULI	0,0782	TORVISCOSA	0,1691
POGGIO RENATICO	0,1329	VOGHIERA	0,2071	MARTIGNACCO	0,0922	TRAMONTI DI SOPRA	0,0176
POLESINE PARMENSE	0,0767	ZERBA	0,0033	MEDEA	0,0460	TRAMONTI DI SOTTO	0,0193
POLINAGO	0,0957	ZIANO PIACENTINO	0,1373	MEDUNO	0,0884	TRASAGHIS	0,1293
PONTE DELL'OLIO	0,0475	ZIBELLO	0,1034	MERETO DI TOMBA	0,0681	TRAVESIO	0,0900
PONTEURE	0,2762	ZOCCA	0,0564	MOGGIO UDINESE	0,1078	TREPPA CARNICO	0,0312
PORRETTA TERME	0,0261	ZOLA PREDOSA	0,1578	MOIMACCO	0,0793	TREPPA GRANDE	0,0898
PORTICO E SAN BENEDETTO	0,0420			MONFALCONE	0,0547	TRICESIMO	0,3875
PORTOMAGGIORE	0,1018			MONRUPINO	0,0423	TRIESTE	0,0979
POVIGLIO	0,0657			MONTENARS	0,0245	TRIVIGNANO UDINESE	0,0871
PREDAPPIO	0,1606			MONTEREALE VALCELLINA	0,1201	TURRIACO	0,0393
PREMILCUORE	0,0434			MORARO	0,0330	UDINE	0,0728
PRIGNANO SULLA SECCHIA	0,1851			MORSANO AL TAGLIAMENTO	0,1440	VALJONT	0,0681
QUATTRO CASTELLA	0,1961			MORTEGLIANO	0,0832	VALVASONE	0,0996
RAMISETO	0,0736			MORUZZO	0,0539	VARMO	0,1509
RAVARINO	0,2803			MOSSA	0,0398	VENZONE	0,1189
RAVENNA	0,1081			MUGGIA	0,1146	VERZEGNIS	0,0445
REGGIO NELL'EMILIA	0,1073			MUZZANO DEL TURGNANO	0,1385	VILLA SANTINA	0,0193
REGGIOLO	0,1488			NIMIS	0,1468	VILLA VICENTINA	0,0676
RICCIONE	0,0568			OSOPPO	0,1507	VILLESSE	0,0803
RIMINI	0,0787			OVARO	0,0354	VISCO	0,0331
RIO SALICETO	0,2774			PAGNACCO	0,2423	VITO D'ASIO	0,0436
RIOLO TERME	0,1388			PALAZZOLO DELLO STELLA	0,1586	VIVARO	0,0640
RIOLUNATO	0,0353			PALMANOVA	0,0218	ZOPPOLA	0,2161
RIVERGARO	0,0942			PALUZZA	0,0654	ZUGLIO	0,0305
RO	0,0977			PASIAN DI PRATO	0,4719		
ROCCA SAN CASCIANO	0,1092			PASIANO DI PORDENONE	0,1284		
ROCCABIANCA	0,1636			PAULARO	0,1517		
ROLO	0,0931			PAVIA DI UDINE	0,2880		
RONCOFREDDO	0,1470			PINZANO AL TAGLIAMENTO	0,0819		
ROTTOFRENO	0,4700			POCENIA	0,1340		
RUBIERA	0,2004			POLCENIGO	0,0796		
RUSSI	0,5588			PONTEBBA	0,0906		
SALA BAGANZA	0,0782			PORCIA	0,0869		
SALA BOLOGNESE	0,3316			PORDENONE	0,0537		
SALSOMAGGIORE TERME	0,1156			PORPETTO	0,1396		
SALUDEIO	0,1240			POVOLETTO	0,2784		
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	0,2302			POZZOLO DEL FRIULI	0,3334		
SAN CESARIO SUL PANARO	0,2797			PRADAMANO	0,1541		
SAN CLEMENTE	0,1618			PRATA DI PORDENONE	0,3692		
SAN FELICE SUL PANARO	0,1299			PRATO CARNICO	0,0528		
SAN GIORGIO DI PIANO	0,3121			PRAVISDOMINI	0,1338		
SAN GIORGIO PIACENTINO	0,1362			PRECENICO	0,0766		
SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO	0,1353			PREMARIACCO	0,2103		
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	0,0874			PREONE	0,0115		
SAN LAZZARO DI SAVENA	0,2204			PREPOTTO	0,0440		
SAN MARTINO IN RIO	0,1696			PULFERO	0,0603		
SAN MAURO PASCOLI	0,1644			RAGOGNA	0,1570		
SAN PIETRO IN CASALE	0,0839			RAVASCLETTO	0,0302		
SAN PIETRO IN CERRO	0,0471			RAVEO	0,0220		
SAN POLO D'ENZA	0,0643			REANA DEL ROIALE	0,0802		
SAN POSSIDONIO	0,0895			REMANZACCO	0,2932		
SAN PROSPERO	0,2341			RESIA	0,0647		
SAN SECONDO PARMENSE	0,0632			RESIUTTA	0,0147		
SANTA SOFIA	0,2245			RIGOLATO	0,0301		
SANTAGATA BOLOGNESE	0,1354			RIVE PARCANO	0,1182		
SANTAGATA SUL SANTERNO	0,0929			RIVIGNANO	0,2110		
SANTAGOSTINO	0,1604			ROMANS D'ISONZO	0,0599		
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	0,0738			RONCHI DEI LEGIONARI	0,1150		
SANTILARIO D'ENZA	0,1691			RONCHIS	0,1012		
SARMATO	0,1347			ROVEREDO IN PIANO	0,2562		
SARSINA	0,1921			RUDA	0,1550		
SASSO MARCONI	0,1013			SACILE	0,0470		
SASSUOLO	0,0545			SAGRADO	0,1077		
SAVIGNANO SUL PANARO	0,2185			SAN CANZIAN D'ISONZO	0,3072		
SAVIGNANO SUL RUBICONE	0,0845			SAN DANIELE DEL FRIULI	0,1016		
SAVIGNO	0,1328			SAN DORLIGO DELLA VALLE	0,3136		
SCANDIANO	0,0833			SAN FLORIANO DEL COLLIO	0,0398		
SERRAMAZZONI	0,0807			SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	0,1115		
SESTOLA	0,0431			SAN GIORGIO DI NOGARO	0,1918		
SISSA	0,2073			SAN GIOVANNI AL NATISONE	0,3032		
SOGLIANO AL RUBICONE	0,1498			SAN LEONARDO	0,0582		
SOLAROLO	0,2216			SAN LORENZO ISONTINO	0,0715		
SOLIERA	0,2322			SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	0,0674		
SOLIGNANO	0,0988			SAN PIER D'ISONZO	0,0972		
SORAGNA	0,2293			SAN PIETRO AL NATISONE	0,1114		
SORBOLLO	0,1116			SAN QUIRINO	0,2003		
SPILAMBERTO	0,1134			SAN VITO AL TAGLIAMENTO	0,1148		
TERENZO	0,0649			SAN VITO AL TORRE	0,0655		
TIZZANO VAL PARMA	0,1099			SAN VITO DI FAGAGNA	0,0825		
TOANO	0,2246			SANTA MARIA LA LONGA	0,1198		
TORNOLLO	0,0649			SAURIS	0,0180		
TORRIANA	0,0587			SAVOGNA	0,0310		
TORRILE	0,3127			SAVOGNA D'ISONZO	0,0881		
TRAVERSETOLO	0,0646			SEDEGLIANO	0,0991		
TRAVO	0,1030			SEQUALS	0,1108		
TRE CASALI	0,1595			SESTO AL REGHENA	0,2804		
TREDOZIO	0,0665			SGONICO	0,1129		
TRESIGALLO	0,1232			SOCCHIEVE	0,0506		
VALMOZZOLA	0,0328			SPILIMBERGO	0,0498		
VARANO DE MELEGARI	0,1157			STARANZANO	0,1739		
VARSÌ	0,0773			STREGANA	0,0202		

## REGIONE

## FRIULI VENEZIA GIULIA

## REGIONE

## LAZIO




Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

CAPRANICA PRENESTINA	0,0137	ITRI	0,0894	RIOFREDDO	0,0367	VILLA SANTA LUCIA	0,1364
CAPRAROLA	0,0306	JENNE	0,0224	RIPI	0,0896	VILLA SANTO STEFANO	0,0903
CARBOGNANO	0,0987	LABICO	0,0458	RIVODUTRI	0,0645	VITERBO	0,0453
CARPINETO ROMANO	0,0619	LABRO	0,0144	ROCCA CANTERANO	0,0092	VITICUSO	0,0187
CASALATTICO	0,0320	LADISPOLI	0,0429	ROCCA D'ARCE	0,0511	VITORCHIANO	0,1676
CASALVIERI	0,0527	LANUVIO	0,1257	ROCCA DI CAVE	0,0150	VIVARO ROMANO	0,0062
CASAPE	0,0158	LARIANO	0,0634	ROCCA DI PAPA	0,0932	ZAGAROLO	0,0869
CASAPROTA	0,0324	LATERA	0,0505	ROCCA MASSIMA	0,0550		
CASPERIA	0,0537	LATINA	0,0598	ROCCA PRIORA	0,1667	<b>REGIONE</b>	
CASSINO	0,0322	LENOLA	0,1064	ROCCA SANTO STEFANO	0,0499	<b>LIGURIA</b>	
CASTEL DI TORA	0,0075	LEONESSA	0,1422	ROCCA SINIBALDA	0,0397	AIROLE	0,0202
CASTEL GANDOLFO	0,0370	LICENZA	0,0468	ROCCAGIOVINE	0,0117	ALASSIO	0,0255
CASTEL MADAMA	0,0524	LONGONE SABINO	0,0323	ROCCAGORGA	0,0737	ALBENGA	0,0480
CASTEL SAN PIETRO ROMANO	0,0356	LUBRIANO	0,0450	ROCCANTICA	0,0296	ALBISOLA MARINA	0,1469
CASTEL SANT'ANGELO	0,0648	MAENZA	0,1575	ROCCASECCA	0,0756	ALBISOLA SUPERIORE	0,1421
CASTEL SANTELIA	0,1098	MAGLIANO ROMANO	0,0643	ROCCASECCA DEI VOLSCI	0,0598	ALTARE	0,1343
CASTELFORTE	0,0284	MAGLIANO SABINA	0,0240	ROIATE	0,0386	AMEGLIA	0,2174
CASTELLIRI	0,0590	MANDELA	0,0369	ROMA	0,0656	ANDORA	0,1160
CASTELNUOVO DI FARFA	0,0451	MANZIANA	0,0731	RONCIGLIONE	0,0400	APRICALE	0,0283
CASTELNUOVO DI PORTO	0,0439	MARANO EQUO	0,0341	ROVIANO	0,0701	AQUILA DI ARROSCIA	0,0071
CASTELNUOVO PARANO	0,0427	MARCELLINA	0,0450	SABAUDIA	0,0751	ARCOLA	0,5253
CASTIGLIONE IN TEVERINA	0,1170	MARCIETELLI	0,0025	SACROFANO	0,3035	ARENZANO	0,0637
CASTRO DEI VOLSCI	0,0498	MARINO	0,0505	SALISANO	0,0253	ARMO	0,0027
CASTROCIELO	0,0628	MARTA	0,0879	SAMBUCI	0,0435	ARNASCO	0,0260
CAVE	0,1234	MAZZANO ROMANO	0,0296	SAN BLAGIO SARACINISCO	0,0154	AURIGO	0,0143
CECCANO	0,0703	MENTANA	0,0586	SAN CESAREO	0,0255	AVEGNO	0,1110
CELLERE	0,0646	MICIGLIANO	0,0033	SAN DONATO VAL DI COMINO	0,1132	BADALUCCO	0,0636
CELLERE	0,0306	MINTURNO	0,0530	SAN FELICE CIRCEO	0,0492	BAIARDO	0,0107
CEPRANO	0,0344	MOMPEO	0,0260	SAN GIORGIO A LIRI	0,0122	BALESTRINO	0,0245
CERRETO LAZIALE	0,0524	MONTALTO DI CASTRO	0,0543	SAN GIOVANNI INCARICO	0,0919	BARDINETO	0,0298
CERVARA DI ROMA	0,0210	MONTASOLA	0,0155	SAN GREGORIO DA SASSOLA	0,0733	BARGAGLI	0,1363
CERVARO	0,0905	MONTI PORZIO CATONE	0,0993	SAN LORENZO NUOVO	0,1066	BERGEGGI	0,0572
CERVETERI	0,1151	MONTE ROMANO	0,0305	SAN POLO DEI CAVALIERI	0,1196	BEVERINO	0,1152
CIAMPINO	0,0579	MONTE SAN BIAGIO	0,1564	SAN VITO ROMANO	0,0536	BOGLIASCO	0,1187
CICILIANO	0,0261	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	0,0780	SAN VITTORE DEL LAZIO	0,0674	BOISSANO	0,1063
CINETO ROMANO	0,0285	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	0,0348	SANTA MARINELLA	0,0956	BOLANO	0,0453
CISTERNA DI LATINA	0,0811	MONTEBUONO	0,0447	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	0,0485	BONASSOLA	0,0478
CITTADUCALE	0,1677	MONTICOMPATRI	0,0385	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	0,0810	BORDIGHERA	0,0734
CITTA' REALE	0,0216	MONTI LASCONE	0,1040	SANT'ANGELO ROMANO	0,1607	BORGHETTO D'ARROSCIA	0,0222
CIVITA CASTELLANA	0,0502	MONTI LAVIO	0,0689	SANT'APOLLINARE	0,0299	BORGHETTO DI VARA	0,0497
CIVITA' VECCHIA	0,0609	MONTELANICO	0,0985	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	0,0622	BORGHETTO SANTO SPIRITO	0,0638
CIVITELLA D'AGLIANO	0,0888	MONTELEONE SABINO	0,0640	SANTI COSMA E DAMIANO	0,0350	BORGIO VEREZZI	0,1096
CIVITELLA SAN PAOLO	0,0728	MONTIBRETTI	0,0563	SANTOPADRE	0,0400	BORGOMARO	0,0409
COLFELICE	0,0951	MONTENERO SABINO	0,0143	SANT'ORESTE	0,0904	BORMIDA	0,0079
COLLALTO SABINO	0,0212	MONTEROSI	0,0392	SARACINESCO	0,0053	BORZONASCA	0,1033
COLLE DI TORA	0,0161	MONTERTONDO	0,0529	SCANDRIGLIA	0,1233	BRUNATO	0,0596
COLLE SAN MAGNO	0,0397	MONTOPODI DI SABINA	0,0619	SEGNI	0,0899	BUSALLA	0,0249
COLLEFERRO	0,0293	MONTORIO ROMANO	0,0483	SELCI	0,0494	CAIRO MONTENOTTE	0,0757
COLLEGIOVE	0,0052	MORICONE	0,1221	SERMONETA	0,1660	CALICE AL CORNOVIGLIO	0,0586
COLLEPARDO	0,0455	MORLUPO	0,0629	SERRONE	0,1536	CALICE LIGURE	0,0740
COLLEVECCCHIO	0,0751	MOROLO	0,1615	SETTEFRATI	0,0416	CALIZZANO	0,0807
COLLI SUL VELINO	0,0234	MORRO REATINO	0,0159	SEZZE	0,0856	CAMOGGI	0,0942
COLONNA	0,0553	NAZZANO	0,0634	SGURGOLA	0,0641	CAMPOLIGURE	0,0807
CONCERVIANO	0,0166	NEMI	0,0419	SONNINO	0,1641	CAMPOMORONE	0,1300
CONFIGNI	0,0331	NEPI	0,0482	SORA	0,0247	CAMPOROSSO	0,2670
CONTIGLIANO	0,1785	NEROLA	0,0719	SORIANO NEL CIMINO	0,0689	CARASCO	0,0835
CORCHIANO	0,0405	NESPOLO	0,0077	SPIGNO	0,0234	CARAVONICA	0,0123
CORENO AUSONIO	0,0423	NETTUNO	0,0544	SPIGNO SATURNIA	0,0671	CARCARE	0,0716
CORI	0,0663	NORMA	0,0641	STIMIGLIANO	0,0915	CARPASIO	0,0056
COTTANELLO	0,0261	OLEVANO ROMANO	0,0443	STRANGOLAGALLI	0,0629	CARRO	0,0298
ESPERIA	0,1064	ONANO	0,0584	SUBIACO	0,0490	CARRODANO	0,0250
FABRICA DI ROMA	0,0448	ORIOLO ROMANO	0,1524	SUPINO	0,1240	CASANOVA LERRONE	0,0368
FALERIA	0,0893	ORTE	0,0478	SUTRI	0,0640	CASARZA LIGURE	0,1542
FALVATERRA	0,0295	ORVINIO	0,0187	TARANO	0,0601	CASELLA	0,0369
FARA IN SABINA	0,0484	PAGANICO	0,0054	TARQUINIA	0,0682	CASTEL VITTORIO	0,0169
FARNESE	0,0885	PALESTRINA	0,0546	TERELLE	0,0281	CASTELBIANCO	0,0112
FERENTINO	0,0779	PALLANO	0,1284	TERRACINA	0,0608	CASTELLARO	0,0518
FIAMIGNANO	0,0785	PALOMBARA SABINA	0,0338	TESSENNANO	0,0182	CASTELNUOVO MAGRA	0,1380
FIANO ROMANO	0,0701	PASTENA	0,0854	TIVOLI	0,0523	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	0,0062
FILACCIANO	0,0226	PATRICA	0,1521	TOFFIA	0,0433	CASTIGLIONE CHIAVARESE	0,0747
FILETTINO	0,0253	PERCILE	0,0073	TOLFA	0,0618	CELLE LIGURE	0,1367
FIUGGI	0,0349	PESCOROCCHIANO	0,1323	TORRE CAJETANI	0,0644	CENIGLIO	0,1983
FIUMICINO	0,0674	PESCOSOLIDO	0,0799	TORRI IN SABINA	0,0599	CERANESI	0,1967
FONDI	0,0380	PETRELLA SALTO	0,0657	TORRICE	0,0728	CERIALE	0,1370
FONTANA LIRI	0,0532	PIANSANO	0,0553	TORRICELLA IN SABINA	0,0608	CERIANA	0,0654
FORTE NUOVA	0,0966	PICINISCO	0,0604	TORRITA TIBERINA	0,0457	CERVO	0,0598
FONTECHIARI	0,0647	PICO	0,0376	TREVI NEL LAZIO	0,0284	CESIO	0,0087
FORANO	0,0612	PIEDIMONTE SAN GERMANO	0,0349	TREVIGNANO ROMANO	0,0445	CHIAVARI	0,0462
FORMELLO	0,0452	PIGLIO	0,0580	TRIVIGLIANO	0,0725	CHIUSANICO	0,0286
FORMIA	0,0557	PIGNATARO INTERAMNA	0,1270	TURANIA	0,0102	CHIUSAVECCHIA	0,0212
FRASCATI	0,0428	PISONIANO	0,0349	TUSCANIA	0,0784	CICAGNA	0,0289
FRASSO SABINO	0,0297	POFI	0,2347	VACONE	0,0090	CIPRESSA	0,0575
FROSINONE	0,0508	POGGIO BUSTONE	0,1100	VALENTANO	0,0272	CISANO SUL NEVA	0,0795
FUMONE	0,1112	POGGIO CATINO	0,0612	VALLECORSA	0,0792	CIVEZZA	0,0245
GAETA	0,0713	POGGIO MIRTETO	0,0513	VALLEMAIO	0,0522	COGOLETO	0,1178
GALLESE	0,1431	POGGIO MOIANO	0,0631	VALLEPIETRA	0,0160	COGORNIO	0,0525
GALLICIANO NEL LAZIO	0,0570	POGGIO NATIVO	0,1056	VALLERANO	0,1298	COREGLIA LIGURE	0,0095
GALLINARO	0,0610	POGGIO SAN LORENZO	0,0238	VALLEROTONDA	0,0952	COSIO DI ARROSCIA	0,0107
GAVIGNANO	0,0900	POLI	0,1117	VALLINFREDA	0,0113	COSSERIA	0,0512
GENAZANO	0,0670	POMEZIA	0,0685	VALMONTONE	0,0378	COSTARAINERA	0,0346
GENAZANO DI ROMA	0,0388	PONTECORVO	0,0605	VARCO SABINO	0,0099	CROCEFIESCHI	0,0260
GERANO	0,0602	PONTINIA	0,0645	VASANELLO	0,0651	DAVAGNA	0,0913
GIULIANO DI ROMA	0,1146	PONZA	0,0291	VEJANO	0,1074	DEGO	0,1002
GORGA	0,0342	PONZANO ROMANO	0,0509	VELLETRI	0,0653	DEIVA MARINA	0,0744
GRADOLI	0,0758	POSTA	0,0400	VENTOTENE	0,0127	DIANO ARENTINO	0,0267
GRAFFIGNANO	0,1185	POSTA FIBRENO	0,0640	VEROLI	0,0666	DIANO CASTELLO	0,0966
GRECCO	0,0744	POZZAGLIA SABINA	0,0178	VERULLA	0,0528	DIANO MARINA	0,0266
GROTTAFERRATA	0,0672	PRIVERNO	0,0427	VICALVI	0,0387	DIANO SAN PIETRO	0,0506
GROTTE DI CASTRO	0,0355	PROCEANO	0,0297	VICO NEL LAZIO	0,0536	DOLCEACQUA	0,0467
GUARCINO	0,0849	PROSEDI	0,0640	VICOVARO	0,0593	DOLCEDO	0,0597
GUIDONIA MONTECELIO	0,1106	RIANO	0,0672	VIGNANELLO	0,0799	ERLI	0,0088
ISCHIA DI CASTRO	0,0618	RIETI	0,0486	VILLA LATINA	0,0292		
ISOLA DEL LIRI	0,0448	RIGNANO FLAMINIO	0,0572	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	0,0270		




Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

FASCIA	0,0023	SAVIGNONE	0,1632	ARLUNO	0,2589	BORGO SAN SIRO	0,0506
FAVALE DI MALVARO	0,0215	SAVONA	0,0600	AROSIO	0,2354	BORGOFORTE	0,1716
FINALE LIGURE	0,0481	SEBORGIA	0,0139	ARSAGO SEPRIO	0,2375	BORGOFRANCO SUL PO	0,0433
FOLLO	0,2933	SERRA RICCO'	0,4174	ARTOGNE	0,1639	BORGORATTO MORMOROLO	0,0190
FONTANIGORDA	0,0137	SESTA GODANO	0,0793	ARZAGO D'ADDA	0,1185	BORGOSATOLLO	0,1026
FRAMURA	0,0358	SESTRI LEVANTE	0,0597	ASOLA	0,0796	BORMIO	0,0201
GARLENDIA	0,0470	SOLDANO	0,0406	ASSAGO	0,3937	BORNASCO	0,0856
GENOVA	0,0869	SORI	0,1100	ASSO	0,1661	BORNO	0,1405
GIUSTENICE	0,0437	SPOTORNO	0,1395	AVERARA	0,0066	BOISISIO PARINI	0,1615
GIUSVALLA	0,0186	STELLA	0,1530	AVIATICO	0,0219	BOSNASCO	0,0279
GORRETO	0,0036	STELANELLO	0,0362	AZZANELLO	0,0317	BOSSICO	0,0492
IMPERIA	0,0715	TAGGIA	0,0408	AZZANO MELLA	0,0920	BOTTANUCO	0,2407
ISOLA DEL CANTONE	0,0754	TERZORIO	0,0072	AZZANO SAN PAOLO	0,1771	BOTTICINO	0,5169
ISOLABONA	0,0302	TESTICO	0,0064	AZZATE	0,0640	BOVEGNO	0,1202
LA SPEZIA	0,0626	TIGLIETO	0,0286	AZZIO	0,0334	BOVEZZO	0,3881
LAIGUEGLIA	0,1115	TOIRANO	0,1078	AZZONE	0,0219	BOVISIO-MASCIAGO	0,1371
LAVAGNA	0,0534	TORRIGLIA	0,1146	BADIA PAVESE	0,0168	BOZZOLO	0,2150
LEIVI	0,1147	TOVO SAN GIACOMO	0,1119	BAGNARIA	0,0300	BRACCA	0,0363
LERICI	0,1145	TRIBOGNA	0,0246	BAGNATICA	0,1902	BRALLO DI PREGOLA	0,0456
LEVANTO	0,0385	TRIORA	0,0176	BAGNOLO CREMASCO	0,2400	BRANDICO	0,0516
LOANO	0,0362	URBE	0,0422	BAGNOLO MELLA	0,1991	BRANZI	0,0366
LORSICA	0,0228	USCIO	0,1136	BAGNOLO SAN VITO	0,0923	BRAONE	0,0285
LUCINASCO	0,0105	VADO LIGURE	0,0812	BAGOLINO	0,0258	BREBBIA	0,1630
LUMARZO	0,0757	VALBREVENNA	0,0345	BALLABIO	0,1741	BREGANO	0,0347
MAGLIOLO	0,0337	VALLEBONA	0,0541	BARANZATE	0,2958	BREGNANO	0,2700
MAISSANA	0,0316	VALLECROSA	0,0917	BARASSO	0,0866	BREMBATE	0,3808
MALLARE	0,0650	VAREZZE	0,0357	BARBARIGA	0,1125	BREMBATE DI SOPRA	0,1162
MASONE	0,1051	VARESE LIGURE	0,0588	BARBATA	0,0283	BREMBILLA	0,1095
MASSIMINO	0,0027	VASIA	0,0194	BARBIANELLO	0,0395	BREMBIO	0,1225
MELE	0,1365	VENDONE	0,0189	BARDELLO	0,0611	BREME	0,0460
MENDATICA	0,0088	VENTIMIGLIA	0,0531	BAREGGIO	0,1647	BRENNA	0,0932
MEZZANEGO	0,0655	VERNAZZA	0,0526	BARGHE	0,0560	BRENO	0,0489
MIGNANEGO	0,1835	VESALICO	0,0116	BARIANO	0,2071	BRENTA	0,0839
MILLESIMO	0,1700	VEZZANO LIGURE	0,1275	BARLASSINA	0,3136	BRESCIA	0,0834
MIOGLIA	0,0258	VEZZI PORTIO	0,0328	BARNI	0,0226	BRESSANA BOTTARONE	0,1643
MOCONESI	0,0301	VILLA FARALDI	0,0191	BARZAGO	0,1272	BRESSO	0,2012
MOLINI DI TRIORA	0,0333	VILLANOVA D'ALBENGA	0,1025	BARZANA	0,0795	BREZZO DI BEDERO	0,0467
MONEGLIA	0,1430	VOBBIA	0,0224	BARZANO'	0,0822	BRIENNO	0,0185
MONTALTO LIGURE	0,0166	ZIGNAGO	0,0234	BARZIO	0,0123	BRIGNANO GERA D'ADDA	0,0811
MONTERRUNO	0,0106	ZOAGLI	0,1251	BASCAPE'	0,0764	BRINZIO	0,0389
MONTEGROSSO PIAN LATTE	0,0033	ZUCCARELLO	0,0113	BASIANO	0,1489	BRIONE	0,0250
MONTGROSSO AL MARE	0,0796			BASIGLIO	0,4381	BRIOSCO	0,2966
MONTGGIO	0,0490			BASSANO BRESCIANO	0,0922	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	0,0521
MURIALDO	0,0425			BASTIDA D'EDOSSI	0,0064	BRIVIO	0,2164
NASINO	0,0078			BASTIDA PANCARANA	0,0437	BRONI	0,0960
NE	0,1209			BATTUDA	0,0150	BRUGHERIO	0,4062
NEIRONE	0,0461		0,0106	BEDERO VALCUIA	0,0280	BRUMANO	0,0004
NOLI	0,0480		0,1647	BEDIZZOLE	0,2458	BRUNATE	0,0884
OLIVETTA SAN MICHELE	0,0085		0,0979	BEDULITA	0,0338	BRUNELLO	0,0469
ONZO	0,0077		0,0713	BELGIOIOSO	0,2833	BRUSAPORTO	0,2190
ORCO FEGGINO	0,0394		0,0615	BELLAGIO	0,0274	BRUSIMPIANO	0,0538
OREO	0,0284		0,1532	BELLANO	0,0851	BUBBIANO	0,0708
ORTONOVO	0,1421		0,0981	BELLINZAGO LOMBARDO	0,1854	BUCCINASCO	0,4511
ORTOVERO	0,0540		0,0389	BELLUSCO	0,1043	BUGLIO IN MONTE	0,1049
OSIGLIA	0,0209		0,0646	BEMA	0,0035	BUGUGGIATE	0,1641
OSPEDALETTI	0,1749		0,1554	BENE LARIO	0,0124	BULCIAGO	0,0690
PALLARE	0,0457		0,0963	BERBENNO	0,1222	BULGAROGROSSO	0,1558
PERINALDO	0,0426		0,0156	BERBENNO DI VALTELLINA	0,2199	BURAGO DI MOLGORA	0,2151
PIANA CRIXIA	0,0395		0,3415	BERGAZZO CON FIGLIARO	0,1196	BUSCATE	0,0520
PIETRA LIGURE	0,0469		0,1019	BEREGUARDO	0,1239	BUSNAGO	0,1185
PIETRABRUNA	0,0258		0,0656	BERGAMO	0,0771	BUSSERO	0,4511
PIEVE DI TECO	0,0674		0,0363	BERLINGO	0,0957	BUSTO ARSIZIO	0,0907
PIEVE LIGURE	0,1274		0,2184	BERNAREGGIO	0,4404	BUSTO GAROLFO	0,3311
PIGNA	0,0459		0,1165	BERNATE TICINO	0,1534	CA' D'ANDREA	0,0246
PIGNONE	0,0306		0,0068	BERTONICO	0,0555	CABIATE	0,3578
PLODIO	0,0253		0,0176	BERZO DEMO	0,0948	CADEGLIANO-VICONAGO	0,0909
POMPEIANA	0,0403		0,3113	BERZO INFERIORE	0,1141	CADORAGO	0,1725
PONTEASSIO	0,1030		0,2095	BERZO SAN FERMO	0,0570	CADREZZATE	0,0803
PONTINVERA	0,0398		0,2754	BESANO IN BRIANZA	0,1850	CAGLIO	0,0156
PORNASSIO	0,0304		0,1421	BESANO	0,1218	CAGNO	0,0958
PORTOFINO	0,0241		0,1170	BESATE	0,0885	CAINO	0,0823
PORTOVENERE	0,2125		0,1274	BESNATE	0,2543	CAIOLO	0,0470
PRELA'	0,0215		0,0228	BESOZZO	0,1431	CAIRATE	0,3872
PROPATA	0,0041		0,1611	BIANDRONNO	0,1621	CALCINATE	0,0792
QUILIANO	0,3744		0,1216	BIANZANO	0,0237	CALCINATO	0,1385
RANZO	0,0243		0,0326	BIANZONE	0,0612	CALCIO	0,2531
RAPALLO	0,0606		0,0469	BIASSONO	0,1929	CALCO	0,2124
RECCO	0,0454		0,1276	BIENNO	0,0585	CALOLZIOCORTE	0,2420
REZZO	0,0168		0,3003	BIGARELLO	0,0829	CALUSCO D'ADDA	0,2117
REZZOAGLIO	0,0615		0,0553	BINAGO	0,2236	CALVAGESE DELLA RIVIERA	0,1310
RIALTO	0,0248		0,1036	BINASCO	0,1147	CALVATONE	0,0292
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	0,1758		0,1179	BIONE	0,0701	CALVENZANO	0,1806
RIOMAGGIORE	0,0924		0,1164	BISUSCHIO	0,1992	CALVIGNANO	0,0027
RIVA LIGURE	0,0694		0,0252	BIZZARONE	0,0759	CALVIGNASCO	0,0509
ROCCAVIGNALE	0,0338		0,0196	BLELLO	0,0008	CALVISANO	0,0949
ROCCETTA DI VARA	0,0415		0,1426	BLESSAGO	0,0093	CAMAIRAGO	0,0271
ROCCETTA NERVINA	0,0097		0,1303	BLEVIO	0,0611	CAMBIAGO	0,1259
RONCO SCRIVIA	0,2364		0,0975	BODIO LOMNAGO	0,1035	CAMERATA CORNELLO	0,0276
RONDANINA	0,0009		0,1226	BOFFALORA D'ADDA	0,0516	CAMISANO	0,0614
ROSSIGLIONE	0,1600		0,0826	BOFFALORA SOPRA TICINO	0,2245	CAMPAGNOLA CREMASCA	0,0283
ROVEGNO	0,0257		0,1850	BOLGARE	0,2209	CAMPARADA	0,0871
SAN BARTOLOMEO AL MARE	0,0752		0,0807	BOLLATE	0,3500	CAMPIONE D'ITALIA	0,1180
SAN BIAGIO DELLA CIMA	0,0588		0,1123	BOLTIERE	0,2201	CAMPODOLCINO	0,0536
SAN COLOMBANO CERTENOLI	0,1243		0,2445	BONATE SOPRA	0,3307	CAMPOSPINOSO	0,0372
SAN LORENZO AL MARE	0,0709		0,2875	BONATE SOTTO	0,1410	CANDIA LOMELLINA	0,0840
SAN REMO	0,0652		0,2130	BONEMERSE	0,0550	CANEGRATE	0,2069
SANTA MARGHERITA LIGURE	0,0329		0,0619	BORDOLANO	0,0262	CANEVINO	0,0028
SANTO STEFANO AL MARE	0,1075		0,1631	BORGARELLO	0,0812	CANNETO PAVESE	0,0675
SANTO STEFANO D'AVETO	0,0629		0,0981	BORGHEITTO LODIGIANO	0,1867	CANNETO SULL'OGGIO	0,2387
SANTO STEFANO DI MAGRA	0,4372		0,3308	BORGO DI TERZO	0,0457	CANONICA D'ADDA	0,0946
SANT'OLCESE	0,3162		0,0308	BORGO PRIOLO	0,0711	CANTELO	0,1096
SARZANA	0,0446			BORGO SAN GIACOMO	0,1193	CANTU'	0,1067
SASSELLO	0,0904			BORGO SAN GIOVANNI	0,0814	CANZO	0,1272

## REGIONE LOMBARDIA



Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

CAPERGNANICA	0,0821	CASTELNUOVO BOZZENTE	0,0774	COLOGNO MONZESE	0,1543	DUBINO	0,1652
CAPIAGO INTIMIANO	0,2553	CASTEL SEPRIO	0,0621	COLONNO	0,0258	DUMENZA	0,0669
CAPIZZONE	0,0598	CASTELVECCANA	0,1010	COLORINA	0,0736	DUNO	0,0036
CAPO DI PONTE	0,1260	CASTELVERDE	0,2598	COLTURANO	0,0965	EDOLO	0,0722
CAPONAGO	0,2383	CASTELVISCONTI	0,0145	COLZATE	0,0826	ELLO	0,0553
CAPOVALLI	0,0198	CASTENEDOLO	0,1612	COMABBIO	0,0471	ENDINE GAIANO	0,1610
CAPPELLA CANTONE	0,0244	CASTIGLIONE D'ADDA	0,1231	COMAZZO	0,0745	ENTRATICO	0,0736
CAPPELLA DE'PICENARDI	0,0185	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	0,0664	COMERIO	0,1219	ERBA	0,0690
CAPRALBA	0,1072	CASTIGLIONE D'INTELEVI	0,0365	COMEZZANO-CIZZAGO	0,0683	ERBUSCO	0,0357
CAPRIANO DEL COLLE	0,2026	CASTIGLIONE OLONA	0,1333	COMMESSAGGIO	0,0580	ERVE	0,0352
CAPRIATE SAN GERVASIO	0,1904	CASTIONE ANDEVENNO	0,0790	COMO	0,0735	ESINE	0,0589
CAPRINO BERGAMASCO	0,0462	CASTIONE DELLA PRESOLANA	0,0310	COMUN NUOVO	0,1516	ESINO LARIO	0,0386
CAPRIOLO	0,0454	CASTRAGA VIDARDO	0,0833	CONCESIO	0,2253	EUPILO	0,1299
CARATE BRIANZA	0,1187	CASTO	0,0980	CONCOREZZO	0,1423	FAEDO VALTELLINO	0,0247
CARATE URIO	0,0605	CASTREZZATO	0,3068	CONFENZA	0,0835	FAGGETO LARIO	0,0586
CARAVAGGIO	0,1039	CASTRO	0,0717	CONSIGLIO DI RUMO	0,0588	FAGNANO OLONA	0,1820
CARAVATE	0,0657	CASTRONNO	0,1256	COPIANO	0,0689	FALLOPIO	0,1810
CARBONARA AL TICINO	0,0640	CAVA MANARA	0,1400	CORANA	0,0381	FARA GERA D'ADDA	0,1767
CARBONARA DI PO	0,0672	CAVACURTA	0,0423	CORBETTA	0,3625	FARA OLIVIANA CON SOLA	0,0583
CARBONATE	0,1328	CAVALLASCA	0,1417	CORMANO	0,3173	FEOLONICA	0,0838
CARDANO AL CAMPO	0,3197	CAVARGNA	0,0127	CORNA IMAGNA	0,0453	FENEGRO'	0,1327
CARENNO	0,0738	CAVARIA CON PREMEZZO	0,0813	CORNALBA	0,0111	FERNO	0,3371
CARIMATE	0,1996	CAVENAGO D'ADDA	0,0504	CORNALE	0,0351	FERRERA DI VARESE	0,0260
CARLAZZO	0,0679	CAVENAGO DI BRIANZA	0,3237	CORNAREDO	0,2594	FERRERA ERBOGNONE	0,0573
CARNAGO	0,1470	CAVERNAGO	0,0852	CORNATE D'ADDA	0,2428	FIESCO	0,0419
CARNATE	0,3874	CAVRIANA	0,0936	CORNEGLIANO LAUDENSE	0,1289	FIESSE	0,0993
CAROBIO DEGLI ANGELI	0,1735	CAZZAGO BRABBA	0,0379	CORNO GIOVINE	0,0604	FIGINO SERENZA	0,2444
CARONA	0,0163	CAZZAGO SAN MARTINO	0,1009	CORNOVECCHIO	0,0075	FILAGO	0,1386
CARONNO PERTUSELLA	0,3190	CAZZANO SANT'ANDREA	0,0106	CORREZZANA	0,0709	FILIGHERA	0,0410
CARONNO VARESE	0,1192	CECIMA	0,0106	CORRICO	0,0349	FINO DEL MONTE	0,0556
CARPENEDOLO	0,5526	CEDEGOLLO	0,0296	CORSICO	0,2460	FINO MORNASCO	0,4367
CARPIANO	0,1251	CEDRASCO	0,0217	CORTE DE'CORTESE CON CIGNONE	0,0490	FIORANO AL SERIO	0,1514
CARUGATE	0,1641	CELLA DATI	0,0271	CORTE DE'FRATI	0,0691	FLERO	0,1957
CARUGO	0,2812	CELLATICA	0,2519	CORTE FRANCA	0,1078	FOMBIO	0,0927
CARVICO	0,0698	CENATE SOPRA	0,1074	CORTE PALASIO	0,0758	FONTANELLA	0,1894
CASALBUTTANO ED UNITI	0,1055	CENATE SOTTO	0,1387	CORTENO GOLGI	0,1025	FONTEO	0,0328
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	0,0786	CENE	0,2064	CORTENOVA (BG)	0,0404	FOPPOLO	0,0069
CASALE LITTA	0,1252	CERANO D'INTELEVI	0,0227	CORTENOVA (LC)	0,0630	FORCOLA	0,0426
CASALETTO CEREDANO	0,0546	CERANOVA	0,0572	CORTE OLONA	0,0979	FORESTO SPARSO	0,1484
CASALETTO DI SOPRA	0,0272	CERCINO	0,0327	CORVINO SAN QUIRICO	0,0543	FORMIGARA	0,0568
CASALETTO LODIGIANO	0,1008	CERESARA	0,1278	CORZANO	0,0483	FORNOVO SAN GIOVANNI	0,1409
CASALETTO VAPRIO	0,0662	CERETE	0,0697	COSIO VALTELLINO	0,0417	FORTUNAGO	0,0180
CASALMAGGIORE	0,0698	CERETTO LOMELLINA	0,0071	COSTA DENOBILI	0,0156	FRASCAROLO	0,0665
CASALMAIOCCO	0,1265	CERNAGO	0,0367	COSTA DI MEZZATE	0,1428	FUPIANO VALLE IMAGNA	0,0080
CASALMORANO	0,0844	CERIANO LAGHETTO	0,2880	COSTA DI SERINA	0,0448	FUSINE	0,0310
CASALMORO	0,1056	CERMENATE	0,2259	COSTA MASNAGA	0,1133	GABBIONETA-BINANOVA	0,0477
CASALOLDO	0,0540	CERNOBBIO	0,1144	COSTA VALLE IMAGNA	0,0290	GABESCO-PIEVE DELMONTE	0,0834
CASALPUSTERLENGO	0,1199	CERNUSCO LOMBARDO	0,1856	COSTA VOLPINO	0,1092	GAGLIANO	0,4304
CASALROMANO	0,0744	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	0,1046	COVO	0,1651	GALBIATE	0,4589
CASALZUIGNO	0,0605	CERRO AL LAMBRO	0,2287	COZZO	0,0189	GALGAGNANO	0,0319
CASANOVA LONATI	0,0187	CERRO MAGGIORE	0,1186	CRANDOLA VALSASSINA	0,0097	GALLARATE	0,0687
CASARGO	0,0437	CERTOSA DI PAVIA	0,0543	CREBARO	0,1189	GALLIATE LOMBARDO	0,0410
CASARILE	0,1873	CERVENO	0,0311	CREDERA RUBBIANO	0,0827	GALLIUVOLA	0,0082
CASASCO D'INTELEVI	0,0161	CERVESINA	0,0601	CREMA	0,0546	GAMBARA	0,1170
CASATENOVÒ	0,3142	CERVIGNANO D'ADDA	0,0794	CREMELLA	0,0778	GAMBARANA	0,0108
CASATISMA	0,0417	CESANA BRIANZA	0,1172	CREMENAGA	0,0375	GAMBOLÒ	0,4366
CASAZZA	0,0424	CESANO BOSCONO	0,1572	CREMENO	0,0500	GANDELLINO	0,0546
CASCIAGO	0,2113	CESANO MADERNO	0,1717	CREMA	0,0366	GANDINO	0,1473
CASEI GEROLA	0,1317	CESATE	0,2158	CREMONA	0,0623	GANDOSSO	0,0668
CASELLE LANDI	0,0904	CETO	0,0456	CREMOSANO	0,0581	GARBAGNATE MILANESE	0,2885
CASELLE LURANI	0,1161	CEVO	0,0510	CRESPATICA	0,0796	GARBAGNATE MONASTERO	0,1130
CASIRATE D'ADDA	0,0858	CHIARI	0,0578	CROSIO DELLA VALLE	0,0264	GARDONE RIVIERA	0,1299
CASLINO D'ERBA	0,0877	CHIAVENNA	0,0281	CROTTA D'ADDA	0,0317	GARDONE VAL TROMPIA	0,1424
CASNATE CON BERNATE	0,2301	CHIESA IN VALMALENCO	0,0450	CUASSO AL MONTE	0,1601	GARGNANO	0,1575
CASNIGO	0,1809	CHIEVE	0,0877	CUCCIAGO	0,1672	GARLASCO	0,0776
CASORATE PRIMO	0,0897	CHIGNOLO DISOLA	0,1406	CUGGIANO	0,1929	GARLATE	0,1312
CASORATE SEMPIONE	0,0864	CHIGNOLO PO	0,1690	CUGLIATE-FABIASCO	0,1462	GARZENO	0,0599
CASOREZZO	0,1199	CHIDUNNO	0,0858	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	0,0173	GAVARDO	0,0632
CASPOGGIO	0,0808	CHIURO	0,0626	CUNARDO	0,1319	GAVERINA TERME	0,0444
CASSAGO BRIANZA	0,1048	CICOGNOLLO	0,0413	CURA CARPIGNANO	0,1108	GAVIRATE	0,0795
CASSANO D'ADDA	0,0951	CIGOGNOLA	0,0688	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	0,0065	GAZZOLO DEGLI IPPOLITI	0,1270
CASSANO MAGNAGO	0,1066	CIGOLE	0,0774	CURNO	0,0714	GAZZADA SCHIANNÒ	0,0765
CASSANO VALCUVIA	0,0248	CILAVEGNA	0,2600	CURTATONE	0,3262	GAZZANIGA	0,0623
CASSIGLIO	0,0015	CIMBERGO	0,0265	CUSAGO	0,0774	GAZZUOLO	0,1279
CASSINA DEPECCHI	0,6569	CINGIA DE'BOTTI	0,0642	CUSANO MILANINO	0,1682	GEMONIO	0,1326
CASSINA RIZZARDI	0,1228	CINISELLO BALSAMO	0,1807	CUSINO	0,0097	GENIVOLTA	0,0540
CASSINA VALSASSINA	0,0203	CINO	0,0137	CUSIO	0,0125	GENZONE	0,0143
CASSINETTA DI LUGAGNANO	0,0775	CIRIMIDO	0,0984	CUVEGLIO	0,0768	GERA LARIO	0,0430
CASSOLNOVO	0,1514	CISANO BERGAMASCO	0,2964	CUVIO	0,0770	GERENZAGO	0,0447
CASTANA	0,0362	CISERANO	0,0838	DAIRAGO	0,0571	GERENZANO	0,0924
CASTANO PRIMO	0,1034	CISLAGO	0,1122	DALMINE	0,2261	GERMASINO	0,0094
CASTEGGIO	0,0385	CISLIANO	0,0843	DARFO BOARIO TERME	0,0564	GERMIGNAGA	0,1886
CASTEGNATO	0,1745	CITTIGLIO	0,1951	DAVERIO	0,1370	GEROLA ALTA	0,0091
CASTEL D'ARIO	0,2223	CIVATE	0,2020	DAZIO	0,0144	GEROSA	0,0163
CASTEL GABBIANO	0,0168	CIVENNA	0,0318	DELEBIO	0,1558	GERRE DE'CAPRIOLI	0,0438
CASTEL GOFFREDO	0,0836	CIVIDATE AL PIANO	0,1267	DELLO	0,2211	GESSATE	0,2911
CASTEL MELLA	0,2142	CIVIDATE CAMUNO	0,0664	DEROVERE	0,0145	GHEDI	0,1335
CASTEL ROZZONE	0,0640	CIVO	0,0507	DERVIO	0,1428	GHISALBA	0,1198
CASTELBELFORTE	0,1353	CLAINO CON OSTENO	0,0240	DESENZANO DEL GARDA	0,0486	GIANICO	0,0989
CASTELCOVATI	0,1389	CLIVIO	0,1010	DESIO	0,1395	GIRONICO	0,1051
CASTELDIDONE	0,0263	CLUSONE	0,0176	DIZZASCO	0,0220	GIUSSAGO	0,2038
CASTELLANZA	0,2562	COCCAGLIO	0,0429	DOLZAGO	0,1085	GIUSSANO	0,1134
CASTELLEONE	0,1155	COCCUO-TREVISAGO	0,2423	DOMASO	0,0343	GODIASCO	0,1462
CASTELLETO DI BRANDUZZO	0,0502	CODEVILLA	0,0204	DONGO	0,0887	GOTTO	0,0598
CASTELLI CALEPIO	0,0757	CODOGNO	0,0706	DORIO	0,0143	GOLASECCA	0,1289
CASTELLO CABRIGLIO	0,0226	COGLIATE	0,2011	DORNO	0,1079	GOLFRENZO	0,0083
CASTELLO D'AGOGNA	0,0477	COLERE	0,0571	DOSOLO	0,1612	GOMBITO	0,0287
CASTELLO DELL'ACQUA	0,0333	COLICO	0,0797	DOSSENA	0,0502	GONZAGA	0,0676
CASTELLO DI BRIANZA	0,1137	COLLE BRIANZA	0,0743	DOSSO DEL LIRO	0,0127	GORDONA	0,0897
CASTELLUCCHIO	0,0612	COLLEBEATO	0,2296	DOVERA	0,1827	GORGONZOLA	0,1853
CASTELMARTE	0,0626	COLLIO	0,1191	DRESANO	0,1213	GORLA MAGGIORE	0,1254
CASTELNUOVO	0,0302	COLOGNE	0,3438	DREZZO	0,0491	GORLA MINORE	0,3950
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	0,0893	COLOGNO AL SERIO	0,0967	DRIZZONA	0,0253	GORLAGO	0,2427




Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

GORLE	0,2672	LOVERO	0,0297	MONNO	0,0274	OSSUCCIO	0,0462
GORNATE-OLONA	0,0977	LOZZO	0,0175	MONTAGNA IN VALTELLINA	0,1507	OSTIANO	0,0497
GORNO	0,0911	LOZZA	0,0468	MONTALTO PAVESE	0,0475	OSTIGLIA	0,1245
GOTTOLENGO	0,0806	LUINO	0,0909	MONTANASO LOMBARDO	0,0775	OTTOBIANO	0,0563
GRAFFIGNANA	0,1307	LUISAGO	0,1228	MONTANO LUCINO	0,2260	OZZERO	0,0198
GRANDATE	0,1511	LUMEZZANE	0,0919	MONTE CREMASCO	0,0988	PADENGHE SUL GARDA	0,0894
GRANDOLA ED UNITI	0,0634	LUNGAVILLA	0,1118	MONTE ISOLA	0,0906	PADERNO D'ADDA	0,1689
GRANTOLA	0,0596	LURAGO D'ERBA	0,2524	MONTE MARENZO	0,0483	PADERNO DUGNANO	0,2152
GRASSOBBIO	0,1400	LURAGO MARINONE	0,1015	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	0,0841	PADERNO FRANCIACORTA	0,1771
GRAVEDONA	0,1359	LURANO	0,1080	MONTICALVO VERSIGGIA	0,0755	PADERNO PONCHIELLI	0,0771
GRAVELLONA LOMELLINA	0,1118	LURATE CACCIVIO	0,2566	MONTTEGRINO VALTRAVAGLIA	0,0589	PAGAZZANO	0,0953
GREZZAGO	0,1077	LUVINATE	0,0701	MONTELLO	0,1239	PAGNONA	0,0193
GRIANTE	0,0330	LUZZANA	0,0342	MONTEMEZZO	0,0112	PAISCO LOVENO	0,0095
GROMO	0,0615	MACCAGNO	0,1032	MONTESCANO	0,0161	PAITONE	0,0845
GRONE	0,0350	MACCASTORNA	0,0000	MONTESALE	0,0129	PALADINA	0,1736
GRONTARDO	0,0655	MACHERIO	0,1690	MONTTEVECCHIA	0,1281	PALAZZAGO	0,1894
GROPELLO CAIROLI	0,1056	MACLODIO	0,0618	MONTICELLI BRUSATI	0,1891	PALAZZO PIGNANO	0,1883
GROSIO	0,2546	MADESIMO	0,0270	MONTICELLI PAVESE	0,0315	PALAZZOLO SULL'OGGIO	0,0534
GROSOTTO	0,0863	MADIGNANO	0,1502	MONTICELLO BRIANZA	0,2202	PALESTRO	0,1038
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	0,0982	MADONE	0,1657	MONTICHIARI	0,0744	PALOSCO	0,1294
GRUMELLO DEL MONTE	0,3199	MAGASA	0,0059	MONTIRONE	0,2113	PANCARANA	0,0130
GUANZATE	0,2671	MAGENTA	0,1071	MONTODINE	0,1147	PANDINO	0,0793
GUARDAMIGLIO	0,0662	MAGHERNO	0,0697	MONTORFANO	0,1292	PANTIGLIATE	0,2659
GUIDO VISCONTI	0,0660	MAGNACAVALLO	0,0436	MONTU' BECCARIA	0,0861	PARABIAGO	0,1113
GUIDIZZOLO	0,2733	MAGNAGO	0,1351	MONVALLÉ	0,0879	PARATICO	0,1803
GUSSAGO	0,1059	MAGREGLIO	0,0203	MONZA	0,1079	PARÉ	0,0780
GUSSOLA	0,1459	MAIRAGO	0,0522	MONZAMBANO	0,1176	PARLASCO	0,0036
IDRO	0,0412	MAIRANO	0,1251	MORAZZONE	0,2201	PARONA	0,0863
IMBERSAGO	0,0986	MALAGNINO	0,0572	MORBEGNO	0,0270	PARRE	0,0320
INARZO	0,0389	MALLEGRO	0,0335	MORENGO	0,1166	PARZANICA	0,0161
INCUDINE	0,0199	MALEO	0,1739	MORMONDO	0,0564	PASPARDO	0,0321
INDUNO OLONA	0,5219	MALGESSO	0,0553	MORNAGO	0,2187	PASSIRANO	0,3062
INTROBIO	0,0388	MALGRATE	0,2213	MORNICO AL SERIO	0,0652	PASTURO	0,0898
INTROZZO	0,0031	MALNATE	0,1587	MORNICO LOSANA	0,0346	PAULLO	0,2646
INVERIGO	0,2092	MALONNO	0,0552	MORTARA	0,1013	PAVIA	0,0736
INVERNO E MONTELEONE	0,0531	MANDELLO DEL LARIO	0,0838	MORTERONE	0,0000	PAVONE DEL MELLA	0,1348
INVERUNO	0,1061	MANERBA DEL GARDA	0,1969	MOSCAZZANO	0,0379	PEDESINA	0,0000
INZAGO	0,1552	MANERBIO	0,0477	MOTTA BALUFFI	0,0477	PEDRENGO	0,2726
IRMA	0,0032	MANTELLO	0,0324	MOTTA VISCONTI	0,0771	PEGGIO	0,0063
ISEO	0,0333	MANTOVA	0,0787	MOTTEGGIANA	0,1008	PEGOGNAGA	0,0667
ISOLA DI FONDRÀ	0,0056	MAPELLO	0,2957	MOZZANICA	0,2058	PEIA	0,0902
ISOLA DOVARESE	0,0623	MARCALLO CON CASONE	0,1350	MOZZATE	0,0878	PELLIO INTELVI	0,0425
ISORELLA	0,1852	MARCARIA	0,1825	MOZZO	0,1795	PEREGO	0,0808
ISPRA	0,0793	MARCHENO	0,0690	MUGGIO'	0,1178	PERLEDO	0,0426
ISSO	0,0295	MARCHIROLO	0,0521	MULAZZANO	0,2534	PERO	0,0751
IZANO	0,0862	MARCIGNAGO	0,0989	MURA	0,0376	PERSICO DOSIMO	0,1379
JERAGO CON ORAGO	0,2471	MARGNO	0,0154	MUSCOLINE	0,1053	PERTICA ALTA	0,0284
LACCHIARELLA	0,3792	MARIANA MANTOVANA	0,0276	MUSSO	0,0530	PERTICA BASSA	0,0339
LAGLIO	0,0434	MARIANO COMENSE	0,1317	NAVE	0,1800	PESCAROLO ED UNITI	0,0754
LAINATE	0,1520	MARMENTINO	0,0339	NEMBRO	0,0809	PESCATO	0,1021
LAINO	0,0209	MARMIROLO	0,3835	NERVIANO	0,1750	PESCHIERA BORRAMEO	0,3556
LALLIO	0,2009	MARNATE	0,1558	NESSO	0,0655	PESSANO CON BORNAGO	0,1071
LAMBRUGO	0,1128	MARONE	0,1597	NIARDO	0,0942	PESSINA CREMONESE	0,0363
LANDRIANO	0,2181	MARTIGNANA DI PO	0,0630	NIBIONNO	0,1721	PEZZAZE	0,0816
LANGOSCO	0,0203	MARTINENGO	0,1485	NICORVO	0,0165	PIADENA	0,0585
LANZADA	0,0730	MARUDO	0,0583	NOSATE	0,0300	PIAN CAMUNO	0,0463
LANZO D'INTELEVI	0,0657	MARZANO	0,0232	NOVA MILANESE	0,1648	PIANCOGNO	0,1059
LARDIRAGIO	0,0269	MARZIO	0,0112	NOVATE MEZZOLA	0,0840	PIANELLO DEL LARIO	0,0599
LASNIGO	0,0175	MASATE	0,1276	NOVATE MILANESE	0,2625	PIANENGO	0,1228
LAVERA PONTE TRESA	0,0424	MASCIAGO PRIMO	0,0104	NOVEDRATE	0,1507	PIANICO	0,0700
LAVERO-MOMBELLO	0,0738	MASLIANICO	0,1806	NOVIGLIO	0,1454	PIANTEDO	0,0276
LAVENONE	0,0311	MASSALENGO	0,1673	NUVOLENTA	0,1843	PIARIO	0,0450
LAZZATE	0,3400	MAZZANO	0,0965	NUVOLERA	0,1933	PIATEDA	0,1201
LECCO	0,0799	MAZZO DI VALTELLINA	0,0518	ODOLO	0,0465	PIAZZA BREMBANA	0,0275
LEFFE	0,1282	MEDA	0,0894	OFFANENGO	0,1435	PIAZZATORRE	0,0213
LEGGIUNO	0,1491	MEDE	0,0700	OFFLAGA	0,1757	PIAZZOLO	0,0011
LEGNANO	0,0952	MEDIGLIA	0,5474	OGGIONA CON SANTO STEFANO	0,2251	PIERANICA	0,0440
LENA	0,0334	MEDOLAGO	0,1055	OGGIONA	0,0811	PIETRA DE'GIORGII	0,0427
LENNO	0,0913	MEDOLE	0,1736	OLEVANO DI LOMELLINA	0,0371	PIEVE ALBIGNOLA	0,0450
LENO	0,1300	MELEGNANO	0,0519	OLGIATE COMASCO	0,0654	PIEVE DEL CAIRO	0,1120
LENTATE SUL SEVESO	0,7661	MELETTI	0,0199	OLGIATE MLOGORA	0,3044	PIEVE DI CORIANO	0,0405
LESMA	0,3412	MELLO	0,0486	OLGIATE OLONA	0,1888	PIEVE D'OLMI	0,0585
LEVATE	0,1708	MELZO	0,1611	OLGINATE	0,1751	PIEVE EMANUELE	0,8858
LEZZENO	0,1068	MENAGGIO	0,0377	OLIVA GESSI	0,0065	PIEVE FISSIRAGA	0,0656
LIERNA	0,1041	MENAROLA	0,0000	OLIVETO LARIO	0,0553	PIEVE PORTO MORONE	0,1351
LIMBIATE	0,1793	MENCONICO	0,0223	OLMENETA	0,0457	PIEVE SAN GIACOMO	0,0721
LIMIDO COMASCO	0,1172	MERATE	0,0901	OLMO AL BREMBO	0,0244	PIGRA	0,0120
LIMONE SUL GARDA	0,0050	MERCALLO	0,0858	OLTRE IL COLLE	0,0568	PINAROLO PO	0,0799
LINAROLO	0,1121	MERLINO	0,0635	OLTRESSENDA ALTA	0,0062	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO	0,0000
LIPOMO	0,1438	MERONE	0,0922	OLTRONA DI SAN MAMETTE	0,1082	MAGGIORE	0,0090
LIRIO	0,0036	MESE	0,0826	OME	0,1513	PIOLTTELLO	0,1650
LISCATE	0,1785	MESENZANA	0,0618	ONETA	0,0341	PISONE	0,2026
LISSONE	0,0797	MESERO	0,1829	ONO SAN PIETRO	0,0455	PIUBEGA	0,0832
LIVIGNO	0,0205	MEZZAGO	0,1835	ONORE	0,0342	PIURO	0,0982
LIVO	0,0069	MEZZANA BIGLI	0,0583	OPERA	0,2328	PIZZALE	0,0301
LIVRAGA	0,1303	MEZZANA RABATTONE	0,0243	ORIGGIO	0,3378	PIZZIGHETTONE	0,1167
LOCATE DI TRIULZI	0,1055	MEZZANINO	0,0744	ORINO	0,0375	PLESMO	0,0389
LOCATE VARESINO	0,2080	MEZZEGRÀ	0,0468	ORIO AL SERIO	0,0224	POGGIO RUSCO	0,1078
LOCATELLO	0,0354	MEZZOLDO	0,0077	ORIO LITTA	0,0979	POGGIRIDENTI	0,0442
LODI	0,0775	MILANO	0,0979	ORNAGO	0,1799	POGLIANO MILANESE	0,1357
LODI VECCHIO	0,3663	MILZANO	0,0753	ORNICA	0,0070	POGNANA LARIO	0,0441
LODRINO	0,0871	MIRADOLE TERME	0,1661	ORSENIKO	0,1213	POGNANO	0,0623
LOGRATO	0,1517	MISANO DI GERA D'ADDA	0,1347	ORZINUOVI	0,0501	POLAVENO	0,1286
LOMAGNA	0,2139	MISINTO	0,2161	ORZIVECCHI	0,0571	POLPENAZZE DEL GARDA	0,1044
LOMAZZO	0,2091	MISSAGLIA	0,1242	OSIO SOPRA	0,2113	POMPIANO	0,1771
LOMELLO	0,1232	MOGGIO	0,0218	OSIO SOTTO	0,2807	POMPINESCO	0,0792
LONATE CEPPINO	0,2139	MOGLIA	0,1476	OSMATE	0,0197	PONCARALE	0,2175
LONATE POZZOLO	0,3037	MOIO DE'CALVI	0,0062	OSNAGO	0,2294	PONNA	0,0098
LONATO	0,1041	MOLTENO	0,1617	OSPEDALETTO LODIGIANO	0,0802	PONTE DI LEGNO	0,0457
LONGHENA	0,0271	MOLTRASIO	0,0901	OSPITALETTO	0,1144	PONTE IN VALTELLINA	0,1164
LONGONE AL SEGRINO	0,0738	MONASTEROLO DEL CASTELLO	0,0424	OSSAGO LODIGIANO	0,0614	PONTE LAMBRO	0,2138
LOSINE	0,0231	MONGUZZO	0,0989	OSSIMO	0,0342	PONTE NIZZA	0,0421
LOVERE	0,0540	MONIGA DEL GARDA	0,0414	OSSONA	0,0971	PONTE NOSSA	0,0505



Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

PONTE SAN PIETRO	0,0530	ROVETTA	0,1765	SIRMIONE	0,0639	TREVISO BRESCIANO	0,0271
PONTERANICA	0,0889	ROZZANO	0,1690	SIRONE	0,1137	TREZZANO ROSA	0,1974
PONTEVICO	0,3432	RUDIANO	0,0574	SIRTORI	0,1361	TREZZANO SUL NAVIGLIO	0,1903
PONTI SUL MINCIO	0,0982	RUINO	0,0393	SIZIANO	0,2753	TREZZO SULL'ADDA	0,0994
PONTIDA	0,0744	SABBIO CHIESE	0,0525	SOIANO DEL LAGO	0,0771	TREZZONE	0,0066
PONTIROLO NUOVO	0,2227	SABBIONETA	0,1100	SOLARO	0,2108	TRIBLANO	0,1149
PONTOGLIO	0,1085	SALA COMACINA	0,0280	SOLAROLO RAINERIO	0,0488	TRIGOLO	0,0840
PORLEZZA	0,0513	SALE MARASINO	0,0525	SOLBIATE	0,1162	TRIUGGIO	0,4073
PORTALBERA	0,0678	SALERANO SUL LAMBRO	0,1144	SOLBIATE ARNO	0,2117	TRIVOLZIO	0,0602
PORTO CERESIO	0,1603	SALO	0,0407	SOLBIATE OLONA	0,2970	TROMELLO	0,1786
PORTO MANTOVANO	0,1389	SALTIRIO	0,1490	SOLFERINO	0,1195	TRONZANO LAGO MAGGIORE	0,0095
PORTO VALTRAVAGLIA	0,1237	SALVIROLA	0,0458	SOLTO COLLINA	0,0768	TROVO	0,0305
POSTALESIO	0,0284	SAMARATE	0,1134	SOLZA	0,0724	TRUCCAZZANO	0,2292
POZZAGLIO ED UNITI	0,0602	SAMOLAGO	0,1477	SOMAGLIA	0,0529	TURANO LODIGIANO	0,0636
POZZO D'ADDA	0,1831	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	0,0558	SOMMA LOMBARDO	0,1046	TURATE	0,4167
POZZOLENGO	0,1510	SAN BASSANO	0,1030	SOMMO	0,0512	TURBIGO	0,3832
POZZUOLO MARTESANA	0,3837	SAN BENEDETTO PO	0,0960	SONCINO	0,1916	UBIALE CLANEZZO	0,0639
PRADALUNGA	0,2194	SAN CIPRIANO PO	0,0181	SONDALO	0,2370	UBOLDO	0,5049
PRALBOINO	0,0649	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	0,0728	SONDRIO	0,0328	UGGATE-TREVANO	0,0993
PRATA CAMPORTACCIO	0,1420	SAN DAMIANO AL COLLE	0,0348	SONGAVAZZO	0,0288	URAGO D'OGLIO	0,1673
PREDORE	0,0912	SAN DANIELE PO	0,0750	SONICO	0,0605	URGNANO	0,4480
PREGNANA MILANESE	0,3177	SAN DONATO MILANESE	0,3353	SORDIO	0,1205	USMATE VELATE	0,4574
PREMANA	0,1166	SAN FEDELE INTELVI	0,0757	SORESINA	0,0884	VAIANO CREMASCO	0,1900
PREMOLO	0,0509	SAN FELICE DEL BENACO	0,1531	SORICO	0,0603	VAILATE	0,2015
PRESEGLIE	0,0747	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	0,2202	SORISOLE	0,2180	VAL DI NIZZA	0,0326
PRESEZZO	0,2383	SAN FIORANO	0,0834	SORMANO	0,0297	VAL MASINO	0,0468
PRESTINE	0,0169	SAN GENESIO ED UNITI	0,1778	SOSPIRO	0,1701	VAL REZZO	0,0074
PREVALLE	0,1324	SAN GERVASIO BRESCIANO	0,0749	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	0,1730	VALBONDIONE	0,0578
PRIMALUNA	0,0985	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	0,0870	SOVERE	0,2591	VALBREMBO	0,1881
PROSERPIO	0,0445	SAN GIACOMO FILIPPO	0,0211	SOVICO	0,1842	VALBRONA	0,1269
PROVAGLIO D'ISEO	0,3098	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	0,0602	SPESSA	0,0239	VALDIDENTRO	0,2053
PROVAGLIO VAL SABBIA	0,0450	SAN GIORGIO DI MANTOVA	0,3978	SPINADESCO	0,0781	VALDISOTTO	0,1682
PUEGNAGO SUL GARDA	0,1446	SAN GIORGIO SU LEGNANO	0,3268	SPINEDA	0,0290	VALEGGIO	0,0079
PUMENENGO	0,0756	SAN GIOVANNI BIANCO	0,1298	SPINO D'ADDA	0,3117	VALERA FRATTA	0,0604
PUSIANO	0,0583	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	0,0590	SPINONE AL LAGO	0,0400	VALFURVA	0,1427
QUINGENTOLE	0,0616	SAN GIOVANNI IN CROCE	0,0783	SPIRANO	0,0748	VALGANNA	0,0742
QUINTANO	0,0334	SAN GIULIANO MILANESE	0,1357	SPRIANA	0,0020	VALGOGGIO	0,0286
QUINZANO D'OGLIO	0,0739	SAN MARTINO DALL'ARGINE	0,0954	STAGNO LOMBARDO	0,0739	VALGREGHENTINO	0,1574
QUISTELLO	0,3082	SAN MARTINO DEL LAGO	0,0213	STAZZONA	0,0319	VALLE LOMELLINA	0,1153
RAMPONIO VERNIA	0,0173	SAN MARTINO IN STRADA	0,1707	STEAZZANO	0,1805	VALLE SALIMBENE	0,0682
RANCIO VALCUVIA	0,0422	SAN MARTINO SICCOMARIO	0,0633	STRADELLA	0,0677	VALLEVE	0,0042
RANCO	0,0552	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	0,0182	STROZZA	0,0456	VALLIO TERME	0,0572
RANICA	0,1516	SAN PAOLO	0,0652	SUARDI	0,0335	VALMADRERA	0,5788
RANZANICO	0,0539	SAN PAOLO D'ARGON	0,0758	SUEGLIO	0,0050	VALMOREA	0,1327
RASURA	0,0122	SAN PELLEGRINO TERME	0,1292	SUELLO	0,0791	VALNEGRA	0,0081
REA	0,0224	SAN ROCCO AL PORTO	0,0538	SUISIO	0,0844	VALSECCA	0,0179
REDAVALLE	0,0498	SAN SIRO	0,0952	SULBIATE	0,1730	VALSOLDA	0,0882
REDONDESCO	0,0701	SAN VITTORE OLONA	0,0955	SULZANO	0,0784	VALTORTA	0,0143
REMEDELLO	0,1564	SAN ZENO NAVIGLIO	0,1806	SUMIRAGO	0,3094	VALVERDE	0,0142
RENATE	0,0958	SAN ZENONE AL LAMBRO	0,1804	SUSTINENTE	0,1172	VALVESTINO	0,0112
RESCALDINA	0,2287	SAN ZENONE AL PO	0,0235	SUZZARA	0,0742	VANZAGHELLO	0,2576
RETORBIDO	0,0585	SANGIANO	0,0626	TACENO	0,0208	VANZAGO	0,3594
REVERE	0,0618	SANNAZZARO DE'BURGONDI	0,1512	TAINO	0,1666	VAPRIO D'ADDA	0,1738
REZZAGO	0,0105	SANTA BRIGIDA	0,0298	TALAMONA	0,1165	VARANO BORGHI	0,1134
REZZATO	0,1055	SANTA CRISTINA E BISSONE	0,0454	TALLEGGIO	0,0265	VAREDO	0,1087
RHO	0,0873	SANTA GIULETTA	0,0829	TAREGNO	0,0099	VARENNA	0,0409
RICENGO	0,0620	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	0,0289	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	0,2606	VARESE	0,1034
RIPALTA ARPINA	0,0468	SANTA MARIA DELLA VERSA	0,0649	TAVERNENGO	0,1352	VARZI	0,0431
RIPALTA CREMASCA	0,1600	SANTA MARIA HOE'	0,1028	TAVERNOLA BERGAMASCA	0,1176	VEDANO AL LAMBRO	0,4016
RIPALTA GUERINA	0,0191	SANT'ALESSIO CON VIALONE	0,0161	TAVERNOLE SUL MELLA	0,0671	VEDANO OLONA	0,1831
RIVA DI SOLTO	0,0404	SANT'ANGELO LODIGIANO	0,0883	TEGLIO	0,0600	VEDDASCA	0,0143
RIVANAZZANO	0,2333	SANT'ANGELO LOMELLINA	0,0394	TELGATE	0,2204	VEDESETA	0,0099
RIVARO DEL RE ED UNITI	0,0987	SANTO STEFANO LODIGIANO	0,0917	TEMU'	0,0499	VEDUGGIO CON COLZANO	0,2235
RIVAROLO MANTOVANO	0,1453	SANTO STEFANO TICINO	0,2034	TERNATE	0,1166	VELESO	0,0114
RIVOLTA D'ADDA	0,0584	SANT'OMOBONO IMAGNA	0,0811	TERNO D'ISOLA	0,2630	VELEZZO LOMELLINA	0,0013
ROBIATE	0,2618	SAREZZO	0,0736	TERRANOVA DEI PASSERINI	0,0341	VELLEZZO BELLINI	0,1165
ROBBIO	0,3243	SARNICO	0,0297	TIGLIANO	0,0388	VENEGONO INFERIORE	0,0134
ROBECCHETTO CON INDUNO	0,2274	SARONNO	0,0996	TIGNALE	0,0639	VENEGONO INFERIORE	0,0728
ROBECCO D'OGLIO	0,1178	SARTIRANA LOMELLINA	0,0977	TIRANO	0,0443	VENEGONO SUPERIORE	0,3569
ROBECCO PAVESE	0,0251	SAVIORE DELL'ADAMELLO	0,0579	TORBOLE CASAGLIA	0,2697	VENIANO	0,1210
ROBECCO SUL NAVIGLIO	0,3269	SCALDASOLE	0,0432	TORLINO VIMERCATI	0,0116	VERANO BRIANZA	0,4708
ROCCA DE'GIORGI	0,0010	SCANDOLARA RAVARA	0,0808	TORNATA	0,0236	VERCANA	0,0349
ROCCA SUSELLA	0,0080	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	0,0299	TORNO	0,0612	VERCEIA	0,0556
ROCCAFRANCA	0,1967	SCANZOROSCIATE	0,4621	TORRAZZA COSTE	0,0771	VERCURAGO	0,1451
RODANO	0,2264	SCHIGNANO	0,0459	TORRE BERETTI E CASTELLARO	0,0257	VERDELLINO	0,3548
RODENGO-SAIANO	0,1298	SCHILPARIO	0,0307	TORRE BOLDONE	0,4118	VERDELLO	0,1118
RODERO	0,0533	SCHIVENOGLIA	0,0619	TORRE D'ARESE	0,0253	VERDERIO INFERIORE	0,1158
RODIGO	0,0856	SECUGNAGO	0,0891	TORRE DE'BUSI	0,0893	VERDERIO SUPERIORE	0,0652
ROE' VOLCIANO	0,2196	SEDRIANO	0,1768	TORRE DENEGRI	0,0153	VERGIATE	0,4470
ROGENO	0,1396	SEDRINA	0,1232	TORRE DE'PICENARDI	0,0944	VERMEZZO	0,1615
ROGNANO	0,0062	SEGRATE	0,5703	TORRE DE'ROVERI	0,1046	VERNATE	0,1215
ROGNO	0,1723	SELLERO	0,0353	TORRE DI SANTA MARIA	0,0435	VEROLANUOVA	0,1976
ROGOLO	0,0226	SELVINO	0,0496	TORRE D'ISOLA	0,0954	VEROLAVECCHIA	0,0639
ROMAGNESE	0,0445	SEMIANA	0,0095	TORRE PALLAVICINA	0,0528	VERRETTO	0,0131
ROMANENGO	0,1309	SENAGO	0,1226	TORREVECCHIA PIA	0,1315	VERRUA PO	0,0665
ROMANO DI LOMBARDIA	0,1144	SENGA	0,0794	TORRICELLA DEL PIZZO	0,0344	VERTEMATE CON MINOPRIO	0,2021
RONAGO	0,0761	SENNA COMASCO	0,1441	TORRICELLA VERZATE	0,0387	VERTOVA	0,0798
RONCADELLE	0,0775	SENNA LODIGIANA	0,1041	TOSCOLANO-MADERNO	0,0897	VERVIO	0,0086
RONCARO	0,0293	SEREGNO	0,0815	TOVO DI SANT'AGATA	0,0263	VESCOVATO	0,0937
RONCELLO	0,1220	SERGNANO	0,1593	TRADATE	0,0734	VESTONE	0,0411
RONCO BRIANTINO	0,1620	SERIATE	0,1167	TRAOA	0,1130	VESTRENO	0,0711
RONCOBELLO	0,0221	SERINA	0,0545	TRAVACO' SICCOMARIO	0,0911	VEZZA D'OGLIO	0,0124
RONCOFERRARO	0,1747	SERLE	0,1476	TRAVAGLIATO	0,1925	VIADANA	0,0782
RONCOLA	0,0296	SERMIDE	0,1694	TRAVEDONA-MONATE	0,1747	VIADANICA	0,0508
ROSASCO	0,0338	SERNIO	0,0196	TREMECINO	0,0088	VIDIGULFO	0,2227
ROSATE	0,2429	SERRAVALLE A PO	0,0882	TREMEZZO	0,0662	VIGANO	0,0905
ROTA D'IMAGNA	0,0417	SESTO CALENDE	0,0834	TREMOSINE	0,0988	VIGANO SAN MARTINO	0,0488
ROVAGNATE	0,1335	SESTO ED UNITI	0,1462	TRENZANO	0,2561	VIGEVANO	0,0624
ROVATO	0,0727	SESTO SAN GIOVANNI	0,1306	TRESCORE BALNEARIO	0,1382	VIGIU'	0,2622
ROVELLASCA	0,0799	SETTALA	0,3063	TRESCORE CREMASCO	0,1230	VIGNATE	0,2063
ROVELLO PORRO	0,2914	SETTIMO MILANESE	0,1105	TRESVIO	0,1000	VIGOLO	0,0312
ROVERBELLA	0,2020	SEVESO	1,0000	TREVIGLIO	0,0878	VILLA BISCOSSI	0,0000
ROVESCALA	0,0456	SILVANO PIETRA	0,0335	TREVIOLLO	0,1497	VILLA CARCINA	0,1748








Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

SAN GIULIANO DEL SANNIO	0,0535	BARDONECCHIA	0,0772	CAMAGNA MONFERRATO	0,0246	CASTELMAGNO	0,0020
SAN GIULIANO DI PUGLIA	0,0581	BARENGO	0,0463	CAMANDONA	0,0172	CASTELNUOVO BELBO	0,0455
SAN MARTINO IN PENSI LIS	0,0820	BARGE	0,0731	CAMBIANO	0,1512	CASTELNUOVO BORMIDA	0,0305
SAN MASSIMO	0,0345	BAROLO	0,0322	CAMBIASCA	0,0784	CASTELNUOVO CALCEA	0,0375
SAN PIETRO AVELLANA	0,0313	BARONE CANAVESE	0,0270	CAMBURZANO	0,0593	CASTELNUOVO DI CEVA	0,0023
SAN POLO MATESE	0,0196	BASALUZZO	0,0295	CAMERANA	0,0345	CASTELNUOVO DON BOSCO	0,0772
SANTA CROCE DI MAGLIANO	0,0487	BASSIGNANA	0,0889	CAMERANO CASASCO	0,0223	CASTELNUOVO NIGRA	0,0194
SANTA MARIA DEL MOLISE	0,0308	BASTIA MONDOVI	0,0292	CAMERI	0,1687	CASTELNUOVO SCRIVIA	0,0712
SANTAGAPITO	0,0671	BATTIFOLLO	0,0098	CAMINO	0,0351	CASTELSPINA	0,0169
SANTANGELO DEL PESCO	0,0181	BAVENO	0,2385	CAMO	0,0085	CASTIGLIONE FALLETTO	0,0297
SANTANGELO LIMOSANO	0,0171	BEE	0,0292	CAMPERTOGNO	0,0080	CASTIGLIONE TINELLA	0,0428
SANTELENA SANNITA	0,0106	BEINASCO	0,4608	CAMPIGLIA CERVO	0,0053	CASTIGLIONE TORINESE	0,1427
SANTELLIA A PIANISI	0,0364	BEINETTE	0,0687	CAMPIGNONE-FENILE	0,0646	CASTINO	0,0239
SCAPOLI	0,0467	BELFORTE MONFERRATO	0,0197	CANALE	0,0890	CAVAGLIA'	0,1923
SEPINO	0,1125	BELGIRATE	0,0237	CANDELO	0,4143	CAVAGLIETTO	0,0170
SESSANO DEL MOLISE	0,0451	BELLINO	0,0054	CANDIA CANAVESE	0,0657	CAVAGLIO D'AGOGNA	0,0645
SESTO CAMPANO	0,1617	BELLINZAGO NOVAESE	0,1079	CANDIOLIO	0,2682	CAVAGLIO-SPOCCIA	0,0123
SPINETE	0,0342	BELVEDERE LANGHE	0,0157	CANELLI	0,0567	CAVAGNOLO	0,0364
TAVENNA	0,0489	BELVEGLIO	0,0129	CANISCHIO	0,0105	CAVALLERLEONE	0,0258
TERMO LI	0,0667	BENE VAGHENNA	0,1724	CANNERO RIVIERA	0,0521	CAVALLERMAGGIORE	0,2674
TORRELLA DEL SANNIO	0,0439	BENEVEGLO	0,0198	CANNOBIO	0,1295	CAVALLIRIO	0,0608
TORO	0,0778	BENNA	0,0582	CANSOIO	0,0007	CAVATORE	0,0124
TRIVENTO	0,0670	BERGAMASCO	0,0368	CANTALUPA	0,1069	CAVOUR	0,1375
TUFARA	0,0558	BERGOLO	0,0000	CANTALUPO LIGURE	0,0255	CELLA MONTE	0,0230
URURI	0,0781	BERNEZZO	0,0496	CANTARANA	0,0408	CELLARENGO	0,0281
VASTOGIRARDI	0,0386	BERZANO DI SAN PIETRO	0,0174	CANTOIRA	0,0248	CELLE DI MACRA	0,0014
VENAFRO	0,0329	BERZANO DI TORTONA	0,0028	CAPRAUNA	0,0029	CELLE ENOMONDO	0,0204
VINCHIATURIO	0,1449	BEURA-CARDEZZA	0,0693	CAPREZZO	0,0053	CELLIO	0,0442
<b>REGIONE</b>				BIANDRATE	0,0549	CAPRIATA D'ORBA	0,0946
<b>PIEMONTE</b>				BIANZE'	0,1051	CAPRIE	0,0967
ACCEGLIO	0,0060	BIBIANA	0,1488	CAPRIGLIO	0,0120	CERANO	0,3531
ACQUI TERME	0,0529	BIELLA	0,0584	CAPRILE	0,0070	CERCENASCO	0,0909
AGLIANO	0,0868	BIOGLIO	0,0543	CARAGLIO	0,0513	CERES	0,0511
AGLIE'	0,1337	BISTAGNO	0,0888	CARAMAGNA PIEMONTE	0,1388	CERSETO	0,0189
AGRATE CONTURBIA	0,0593	BOBBIO PELLICE	0,0278	CARAVINO	0,0499	CERESOLE ALBA	0,1077
AIOICHE	0,0128	BOCA	0,0594	CARBONARA SCRIVIA	0,0476	CERESOLE REALE	0,0000
AIRASCA	0,1864	BOCCIOLETO	0,0106	CARCOFORO	0,0000	CERRETO CASTELLO	0,0315
AISONA	0,0095	BOGNANCO	0,0129	CARDE	0,0531	CERRETO D'ASTI	0,0087
ALA DI STURA	0,0213	BOGOGNO	0,0579	CAREMA	0,0370	CERRETO GRUE	0,0139
ALAGNA VALSESIA	0,0203	BOLLENGO	0,1028	CARENTINO	0,0125	CERRETO LANGHE	0,0209
ALBA	0,0490	BOLZANO NOVAESE	0,0515	CARESANA	0,0530	CERRINA MONFERRATO	0,0805
ALBANO VERCELLESE	0,0139	BONVICINO	0,0021	CARESANA BLOT	0,0487	CERRIONE	0,1461
ALBARETTO DELLA TORRE	0,0094	BORGARO TORINESE	0,2238	CAREZZANO	0,0198	CERRO TANARO	0,0275
ALBERA LIGURE	0,0149	BORGHETTO DI BORBERA	0,1009	CARIGNANO	0,0883	CERVASCA	0,2205
ALBIANO D'IVREA	0,0867	BORGIALLO	0,0224	CARISIO	0,0470	CERVATTO	0,0000
ALBUGNANO	0,0205	BORGO D'ALE	0,0645	CARMAGNOLA	0,0619	CERVERE	0,0965
ALESSANDRIA	0,0822	BORGO SAN DALMAZZO	0,0461	CARPENETO	0,0447	CESANA TORINESE	0,0470
ALFIANO NATTA	0,0383	BORGO SAN MARTINO	0,0678	CARPIGNANO SESA	0,0412	CESARA	0,0263
ALICE BEL COLLE	0,0379	BORGO TICINO	0,2024	CARRIGA LIGURE	0,0021	CESSOLE	0,0205
ALICE CASTELLO	0,1354	BORGO VERCELLI	0,1115	CARROSO	0,0207	CEVA	0,0571
ALICE SUPERIORE	0,0287	BORGOFRANCO D'IVREA	0,1906	CARRU'	0,0674	CHERASCO	0,0729
ALLUVIONI CAMBIO'	0,0504	BORGOGAVEZZARO	0,0965	CARTIGNANO	0,0049	CHIALAMBERTO	0,0152
ALMESE	0,2992	BORGOMALE	0,0153	CARTOSIO	0,0389	CHIANOCOCO	0,0864
ALPETTE	0,0119	BORGOMANERO	0,0605	CASAL CERPELLI	0,0571	CHIAVERANO	0,1136
ALPIGNANO	0,1074	BORGOMASINO	0,0379	CASALBELTRAME	0,0404	CHIERI	0,0707
ALTAVILLA MONFERRATO	0,0214	BORGONE SUSA	0,1152	CASALBORGONE	0,0871	CHIESANUOVA	0,0064
ALTO	0,0013	BORGORATTO ALESSANDRINO	0,0285	CASALE CORTE CERRO	0,0840	CHIONMONTE	0,0500
ALZANO SCRIVIA	0,0168	BORGOSIESA	0,0788	CASALE MONFERRATO	0,0587	CHUSA DI PESIO	0,0453
AMENO	0,0438	BORRIANA	0,0413	CASALEGGIO BOIRO	0,0160	CHUSA DI SAN MICHELE	0,0244
ANDEZENO	0,0415	BOSCO MARENGO	0,1295	CASALEGGIO NOVARA	0,0412	CHIUSANO D'ASTI	0,0093
ANDORNO MICCA	0,1861	BOSCONERO	0,1526	CASALGRASSO	0,0691	CHIVASSO	0,0501
ANDRATE	0,0213	BOSIA	0,0066	CASALINO	0,0738	CICONIO	0,0143
ANGROGNA	0,0374	BOSIO	0,0589	CASALNOCETO	0,0426	CIGLIANO	0,0304
ANTIGNANO	0,0498	BOSSOLASCO	0,0324	CASALVOLONE	0,0393	CIGLIE'	0,0058
ANTRONA SCHIERANCO	0,0249	BOVES	0,1604	CASANOVA ELVO	0,0090	CINAGLIO	0,0204
ANZOLA DOSSOLA	0,0195	BOZZOLE	0,0115	CASAPINTA	0,0198	CINTANO	0,0088
ARAMENGO	0,0282	BR	0,0789	CASASCO	0,0038	CINZANO	0,0135
ARBORIO	0,0512	BRANDIZZO	0,0751	CASCINETTE D'IVREA	0,0734	CIRIE'	0,0499
ARGENTERA	0,0012	BREA	0,0060	CASELETTE	0,1374	CISSONE	0,0011
ARGUELLO	0,0051	BRIAGLIA	0,0112	CASELLE TORINESE	0,2027	CISTERNA D'ASTI	0,0623
ARIGNANO	0,0439	BRICHERASIO	0,0676	CASORZO	0,0326	CIVIASCO	0,0095
ARIZZANO	0,0970	BRIGA ALTA	0,0000	CASSANO SPINOLA	0,0950	CLAVESANA	0,0422
ARMENO	0,1129	BRIGA NOVAESE	0,0440	CASSINASCO	0,0274	CLAVIERE	0,0045
AROLA	0,0107	BRIGNANO-FRASCATA	0,0226	CASSINE	0,1589	COASSOLO TORINESE	0,0746
ARONA	0,0548	BRIONA	0,0565	CASSINELLE	0,0421	COAZZE	0,1504
ARQUATA SCRIVIA	0,0574	BRONDELLO	0,0144	CASTAGNETO PO	0,0722	COAZZOLO	0,0119
ASIGLIANO VERCELLESE	0,0718	BROSSASCO	0,0565	CASTAGNITO	0,0884	COCCONATO	0,0784
ASTI	0,0700	BROSSO	0,0212	CASTAGNOLE DELLE LANZE	0,0934	COGGIOLA	0,1221
AURANO	0,0021	BROVELLO-CARPUGNINO	0,0250	CASTAGNOLE MONFERRATO	0,0619	COLAZZA	0,0181
AVIGLIANA	0,1933	BROZOLO	0,0190	CASTAGNOLE PIEMONTE	0,0963	COLLEGGIO	0,0711
AVOLASCA	0,0107	BRUIO	0,3877	CASTEL BOGLIONE	0,0303	COLLERETTO CASTELNUOVO	0,0127
AZEGLIO	0,0641	BRUNO	0,0159	CASTEL ROCCHERO	0,0170	COLLERETTO GIACOSA	0,0294
AZZANO D'ASTI	0,0157	BRUSASCO	0,0849	CASTELDELFINO	0,0079	COLLOBIANO	0,0018
BACENO	0,0473	BRUSNENGO	0,1083	CASTELL'ALFERO	0,1401	COMIGNAGO	0,0460
BAGNASCO	0,0500	BRUZOLO	0,0674	CASTELLAMONTE	0,1761	CONDOVE	0,1128
BAGNOLO PIEMONTE	0,0540	BUBBIO	0,0459	CASTELLANIA	0,0009	CONIOLO	0,0182
BAIRO	0,0380	BURIASCO	0,0657	CASTELLAR	0,0090	CONZANO	0,0497
BALANGERO	0,0775	BURLO	0,0681	CASTELLAR GUIDOBONO	0,0173	CORIO	0,0806
BALDICHIERI D'ASTI	0,0499	BURONZO	0,0467	CASTELLAZZO BORMIDA	0,0721	CORNELIANO D'ALBA	0,0968
BALDISSERO CANAVESE	0,0231	BUSANO	0,0690	CASTELLAZZO NOVAESE	0,0097	CORSIONE	0,0048
BALDISSERO D'ALBA	0,0539	BUSCA	0,0804	CASTELLERO	0,0114	CORTANDONE	0,0113
BALDISSERO TORINESE	0,1695	BUSSOLENO	0,0535	CASTELLETO CERVO	0,0416	CORTANZE	0,0113
BALME	0,0010	BUTTIGLIERA ALTA	0,1124	CASTELLETO D'ERRO	0,0040	CORTAZZONE	0,0296
BALMUCCIA	0,0011	BUTTIGLIERA D'ASTI	0,1028	CASTELLETO D'ORBA	0,0972	CORTEFEMILIA	0,0152
BALOCCO	0,0098	CABELLA LIGURE	0,0301	CASTELLETO MERLI	0,0209	CORTIGLIONE	0,0262
BALZOLA	0,0733	CALAMANDRANA	0,1843	CASTELLETO MOLINA	0,0048	COSSANO BELBO	0,0532
BANCHETTE	0,1795	CALASCA-CASTIGLIONE	0,0368	CASTELLETO MONFERRATO	0,0723	COSSANO CANAVESE	0,0252
BANNIO ANZINO	0,0271	CALLABIANA	0,0035	CASTELLETO SOPRA TICINO	0,0897	COSSATO	0,0870
BARBANIA	0,0751	CALLIANO	0,0712	CASTELLETO STURA	0,0588	COSSOGNO	0,0246
BARBARESCO	0,0300	CALOSSO	0,0635	CASTELLETO UZZONE	0,0158	COSSOMBRATO	0,0219
		CALTIGNAGA	0,1215	CASTELLINALDO	0,0418	COSTA VESCOVATO	0,0142
		CALUSO	0,0340	CASTELLINO TANARO	0,0139	COSTANZANA	0,0438
				CASTELLO DI ANNONE	0,0913	COSTIGLIONE D'ASTI	0,0589




Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

COSTIGLIOLE SALUZZO	0,1632	GIFFLENGA	0,0017	MASSIOLA	0,0050	NETRO	0,0504
CRAVAGLIANA	0,0102	GIGNESE	0,0378	MATHI	0,2081	NEVIGLIE	0,0182
CRAVANZANA	0,0172	GIVOLETTO	0,1128	MATTIE	0,0336	NIBBIOLA	0,0344
CRAVEGGIA	0,0350	GORZEGNO	0,0168	MAZZE'	0,2088	NICHELINO	0,1528
CREMOLINO	0,0469	GOTTA SECCA	0,0058	MEANA DI SUSA	0,0448	NIELLA BELBO	0,0070
CRESCENTINO	0,0364	GOVONE	0,0989	MEINA	0,0585	NIELLA TANARO	0,0508
CRESSA	0,0725	GOZZANO	0,1026	MELAZZO	0,0592	NIZZA MONFERRATO	0,0371
CREVA CUORE	0,0964	GRAGLIA	0,0821	MELLE	0,0153	NOASCA	0,0066
CREVOLADOSSOLA	0,2475	GRANA	0,0285	MERANA	0,0057	NOLE	0,0794
CRISSOLO	0,0070	GRANOTTO CON MONTICELLO	0,0610	MERCENASCO	0,0594	NOMAGLIO	0,0136
CRODO	0,0753	GRAVELLONA TOCE	0,0968	MERGOZZO	0,1051	NONE	0,4119
CROSA	0,0138	GRAVERE	0,0323	MUGLIANO	0,0016	NONIO	0,0431
CROVA	0,0188	GRAZZANO BADOGGIO	0,0300	MEZZANA MORTIGLIENGO	0,0305	NOVALESA	0,0252
CUCCARO MONFERRATO	0,0154	GREGGIO	0,0159	MEZZENILE	0,0440	NOVARA	0,1009
CUCCEGLIO	0,0454	GREMIASCO	0,0151	MEZZOMERICO	0,0467	NOVELLO	0,0457
CUMIANA	0,3564	GRIGNASCO	0,1219	MIALGIANO	0,0272	NOVI LIGURE	0,0537
CUNEO	0,0548	GRINZANE CAVOUR	0,0929	MIASINO	0,0469	NUCETTO	0,0211
CUNICO	0,0224	GROGNARDO	0,0129	MIAZZINA	0,0167	OCCHIEPPO INFERIORE	0,2074
CUORGNE'	0,0447	GRONDONA	0,0246	MIRABELLO MONFERRATO	0,0688	OCCHIEPPO SUPERIORE	0,1503
CUREGGIO	0,1163	GROSCAVALLO	0,0072	MOASCA	0,0173	OCCIMIANO	0,0700
CURINO	0,0212	GROSSO	0,0487	MOIOLA	0,0116	ODALENGO GRANDE	0,0240
CURSULO-ORASSO	0,0021	GRUGLIASCO	0,1608	MOLARE	0,0505	ODALENGO PICCOLO	0,0104
DEMONTE	0,1051	GUARDABOSONE	0,0139	MOLINO DEI TORTI	0,0353	OGGEBBIO	0,0386
DENICE	0,0067	GUARENE	0,1575	MOLLIA	0,0011	OGLIANICO	0,0650
DERNICE	0,0090	GUAZZORA	0,0114	MOMBALDONE	0,0102	OLCENENGO	0,0283
DESANA	0,0516	GURRO	0,0124	MOMBARCARO	0,0129	OLDENICO	0,0094
DIANO D'ALBA	0,1556	IGLIANO	0,0001	MOMBARUZZO	0,0581	OLEGGIO	0,0891
DIVIGNANO	0,0618	INCISA SCAPACCINO	0,1048	MOMBASIGLIO	0,0295	OLEGGIO CASTELLO	0,0885
DOGLIANI	0,1179	INGRIA	0,0000	MOMBELLO DI TORINO	0,0169	OLIVOLA	0,0035
DOMODOSSOLA	0,0542	INTRAGNA	0,0025	MOMBELLO MONFERRATO	0,0539	OLMO GENTILE	0,0013
DONATO	0,0346	INVERSO PINASCA	0,0311	MOMBERCELLI	0,1145	OMEGNA	0,0782
DORMELLETO	0,0401	INVORIO	0,0462	MOMO	0,1418	ONCINO	0,0012
DORZANO	0,0197	ISASCA	0,0017	MOMPANTERO	0,0307	ORBASSANO	0,0729
DRONERO	0,0709	ISOLA D'ASTI	0,1052	MOMPERONE	0,0082	ORIO CANAVESE	0,0376
DRUENTO	0,4370	ISOLA SANT'ANTONIO	0,0368	MONALE	0,0196	ORMEA	0,0168
DRUOGNO	0,0215	ISOLABELLA	0,0171	MONASTERO BORMIDA	0,0478	ORNAVASSO	0,1688
DUSINO SAN MICHELE	0,0461	ISSIGLIO	0,0173	MONASTERO DI LANZO	0,0185	ORSARA BORMIDA	0,0181
ELVA	0,0016	IVREA	0,0483	MONASTERO DI VASCO	0,0601	ORTA SAN GIULIO	0,0257
ENTRACQUE	0,0414	LA CASSA	0,0669	MONASTEROLO CASOTTO	0,0025	OSASCO	0,0464
ENVIE	0,0970	LA LOGGIA	0,1117	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	0,0272	OSASIO	0,0345
EXILLES	0,0110	LA MORRA	0,1356	MONCALIERI	0,1196	OSTANA	0,0000
FABBRICA CURONE	0,0407	LAGNASCO	0,0649	MONCALVO	0,0402	OTTIGLIO	0,0311
FALMENTA	0,0082	LAMPORO	0,0236	MONCENISIO	0,0000	OULX	0,0195
FARA NOVARESE	0,1090	LANDIONA	0,0272	MONCESTINO	0,0079	OVADA	0,0405
FARIGLIANO	0,0895	LANZO TORINESE	0,0647	MONCHIERO	0,0235	OVIGLIO	0,0647
FAULE	0,0174	LAURIANO	0,0712	MONCRIVELLO	0,0749	OZEGNA	0,0575
FAVRIA	0,1117	LEINI	0,0873	MONCUCCO TORINESE	0,0392	OZZANO MONFERRATO	0,0798
FEISOGGIO	0,0169	LEMIE	0,0075	MONDOVI	0,0570	PADERNA	0,0088
FELITTO	0,1213	LENTA	0,0457	MONESIGLIO	0,0361	PAESANA	0,1605
FELIZZANO	0,1242	LEQUIO BERRIA	0,0238	MONFORTE D'ALBA	0,0986	PAGNO	0,0255
FENESTRELLE	0,0287	LEQUIO TANARO	0,0324	MONGARDINO	0,0488	PALAZZO CANAVESE	0,0377
FERRERE	0,0747	LERMA	0,0387	MONGIARDINO LIGURE	0,0067	PALAZZOLO VERCELLESE	0,0670
FIANO	0,1329	LESA	0,1246	MONGRANDO	0,2114	PALLANZANO	0,0607
FIORANO CANAVESE	0,0422	LESEGNO	0,0407	MONLEALE	0,0298	PAMPARATO	0,0174
FOBELLO	0,0091	LESSOLO	0,1004	MONTA'	0,2259	PANCALIERI	0,0463
FOGLIZZO	0,1127	LESSONA	0,1266	MONTABONE	0,0149	PARELLA	0,0202
FONATANEO D'AGOGNA	0,1325	LEVICO	0,0102	MONTACUTO	0,0139	PARETO	0,0327
FONANETTO PO	0,0619	LEVONE	0,0220	MONTAFIA	0,0455	PAROLDI LIGURE	0,0343
FONTANILE	0,0248	LIGNANA	0,0249	MONTALDEO	0,0128	PAROLDO	0,0090
FORMAZZA	0,0198	LIMONE PIEMONTE	0,0372	MONTALDO BORMIDA	0,0328	PARUZZARO	0,0809
FORMIGLIANA	0,0258	LISIO	0,0090	MONTALDO DI MONDOVI	0,0275	PASSERANO MARMORITO	0,0198
FORNO CANAVESE	0,1950	LIVORNO FERRARIS	0,0730	MONTALDO ROERO	0,0422	PASTURANA	0,0500
FOSSANO	0,0710	LOAZZOLO	0,0161	MONTALDO SCARAMPI	0,0327	PAVAROLO	0,0451
FRABOSA SOPRANA	0,0427	LOCANA	0,0280	MONTALDO TORINESE	0,0274	PAVONE CANAVESE	0,0971
FRABOSA SOTTANA	0,0702	LOMBARDORE	0,0768	MONTALENGHE	0,0434	PECCO	0,0077
FRACONALTO	0,0134	LOMBRIASCO	0,0496	MONTALTO DORA	0,0887	PECETTO DI VALENZA	0,0661
FRANCAVILLA BISIO	0,0204	LORANZE	0,0496	MONTANARO	0,0900	PECETTO TORINESE	0,1925
FRASCARO	0,0182	LOREGLIA	0,0109	MONTANERA	0,0349	PELLA	0,0573
FRASSINELLO MONFERRATO	0,0259	LOZZOLO	0,0395	MONTECASTELLO	0,0140	PENANGO	0,0246
FRASSINETO PO	0,0743	LU	0,0608	MONTECHIARO D'ACQUI	0,0271	PERLETTO	0,0134
FRASSINETTO	0,0112	LUGNACCO	0,0139	MONTECHIARO D'ASTI	0,0328	PERLO	0,0027
FRASSINO	0,0131	LUSERNA SAN GIOVANNI	0,4177	MONTECRETESE	0,0603	PEROSA ARGENTINA	0,1958
FRESONARA	0,0330	LUSERNETTA	0,0221	MONTegioCO	0,0121	PEROSA CANAVESE	0,0260
FRINCO	0,0327	LUSIGLIE'	0,0245	MONTEGROSSO D'ASTI	0,1075	PERRERO	0,0372
FRONT	0,0830	MACELLO	0,0576	MONTTELUPO ALBESE	0,0204	PERTENGO	0,0139
FROSSASCO	0,1405	MACRA	0,0000	MONTMAGNO	0,0605	PERTUSIO	0,0332
FRUGAROLO	0,0953	MACUGNAGA	0,0308	MONTMALE DI CUNEO	0,0076	PESSINETTO	0,0283
FUBINE	0,0861	MADONNA DEL SASSO	0,0196	MONTMARZINO	0,0146	PETTENASCO	0,0660
GABIANO	0,0632	MAGGIORA	0,0851	MONTROSSO GRANA	0,0263	PETTINENGO	0,0814
GAGLIANICO	0,2013	MAGLIANO ALFIERI	0,0854	MONTESCHENO	0,0194	PEVERAGNO	0,1354
GAIOLA	0,0210	MAGLIANO ALPI	0,1088	MONTU DA PO	0,0402	PEZZANA	0,0562
GALLIATE	0,1160	MAGLIONE	0,0219	MONTU ROERO	0,0817	PEZZOLO VALLE UZZONE	0,0156
GAMALERO	0,0374	MAGNANO	0,0159	MONTTEZEMOLO	0,0119	PIANEZZA	0,2971
GAMBASCA	0,0143	MALESICO	0,0748	MONTICELLO D'ALBA	0,0981	PIANFEI	0,0929
GARBAGNA	0,0323	MALVICINO	0,0023	MONTIGLIO MONFERRATO	0,0426	PIASCO	0,1411
GARBAGNA NOVARESE	0,0474	MANDELLA VITTA	0,0098	MORANO SUL PO	0,0799	PIATTO	0,0254
GARESSIO	0,0583	MANGO	0,0673	MORANZENGO	0,0081	PIEA	0,0262
GARGALLO	0,0855	MANTA	0,1756	MORBELLO	0,0204	PIEDICAVALLLO	0,0058
GARZIGLIANA	0,0249	MARANO TICINO	0,0712	MORETTA	0,2156	PIEDMULERA	0,0854
GASSINO TORINESE	0,1166	MARANZANA	0,0122	MORIONDO TORINESE	0,0367	PIETRA MARAZZI	0,0456
GATTICO	0,1638	MARENE	0,1407	MORNESE	0,0336	PIETRAPORZIO	0,0019
GATTINARA	0,0881	MARENTINO	0,0595	MOROZZO	0,1019	PIEVE VERGONTE	0,1401
GAVAZZANA	0,0026	MARETTO	0,0150	MORSASCO	0,0342	PILA	0,0019
GAVI	0,1166	MARGARITA	0,0653	MOSSO	0,0925	PINASCA	0,1540
GENOLA	0,0579	MARMORA	0,0011	MOTTA DE' CONTI	0,0414	PINEROLO	0,0573
GERMAGNANO	0,0650	MARSAGLIA	0,0127	MOTTALCIATA	0,0716	PINO D'ASTI	0,0078
GERMAGNO	0,0067	MARTINIANA PO	0,0315	MURAZZANO	0,0417	PINO TORINESE	0,1430
GHEMME	0,1954	MASERA	0,0723	MURELLO	0,0440	PIOBESI D'ALBA	0,0508
GHIFFA	0,1210	MASIO	0,0728	MURISENGO	0,0768	PIOBESI TORINESE	0,0824
GHISLARENGO	0,0404	MASSAZZA	0,0268	MUZZANO	0,0319	PIODE	0,0062
GIAGLIONE	0,0329	MASSELLO	0,0000	NARZOLO	0,0548	PIOSSASCO	0,1400
GIAROLE	0,0328	MASSERANO	0,1198	NEBBIUNO	0,0785	PIOVA MASSAIA	0,0301
GIAVENO	0,1071	MASSINO VISCONTI	0,0541	NEIVE	0,1529	PIOVERA	0,0352




Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

PIOZZO	0,0492	ROCCAVERANO	0,0241	SAUZE DI CESANA	0,0057	VALDENGO	0,1311
PISANO	0,0371	ROCCAIONE	0,1454	SAUZE D'OUXX	0,0484	VALDIERI	0,0475
PISCINA	0,1645	ROCCHETTA BELBO	0,0060	SAVIGLIANO	0,0585	VALDUGGIA	0,1225
PIVERONE	0,0634	ROCCHETTA LIGURE	0,0076	SCAGNELLO	0,0070	VALENZA	0,0735
POCAGLIA	0,1437	ROCCHETTA PALAFAEA	0,0175	SCALENGHE	0,1605	VALFENERA	0,1099
POGNO	0,0756	ROCCHETTA TANARO	0,0714	SCARMAGNO	0,0354	VALGIOIE	0,0338
POIRINO	0,1155	RODDI	0,0667	SCARNAFI	0,0982	VALGRANA	0,0385
POLLONE	0,1148	RODDINO	0,0152	SCIOZZE	0,0729	VALLANZENGO	0,0092
POLONGHERA	0,0567	RODELLO	0,0445	SCOPA	0,0157	VALLE MOSSO	0,0666
POMARETTO	0,0539	ROLETTO	0,1023	SCOPELLO	0,0194	VALLE SAN NICOLAO	0,0570
POMARO MONFERRATO	0,0184	ROMAGNANO SESIA	0,0280	SCURZOLENGO	0,0299	VALLO TORINESE	0,0351
POMBIA	0,0932	ROMANO CANAVESE	0,1536	SELVE MARCONE	0,0013	VALLORATE	0,0047
PONDERANO	0,2013	ROMENTINO	0,2229	SEPIANA	0,0055	VALMACCA	0,0546
PONT-CANAVESE	0,0633	RONCO BIELLESE	0,0780	SEROLE	0,0045	VALMALA	0,0000
PONTECHIANALE	0,0069	RONCO CANAVESE	0,0160	SERRALUNGA D'ALBA	0,0221	VALPERGA	0,1639
PONTECURONE	0,0970	RONDISONE	0,0845	SERRALUNGA DI CREA	0,0289	VALPRATO SOANA	0,0026
PONTESTURA	0,0793	RONSECCO	0,0288	SERRAVALLE LANGHE	0,0146	VALSTRONA	0,0638
PONTI	0,0323	ROPPOLO	0,0416	SERRAVALLE SCRIVIA	0,0582	VANZONE CON SAN CARLO	0,0232
PONZANO MONFERRATO	0,0174	RORA	0,0096	SERRAVALLE SESIA	0,2641	VAPRIO D'AGOGNA	0,0466
PONZONE	0,0604	ROSAZZA	0,0045	SESSAME	0,0110	VARALLO	0,0751
PORTACOMARO	0,0492	ROSGNANO MONFERRATO	0,0842	SESTRIERE	0,0407	VARALLO POMBIA	0,2317
PORTE	0,0452	ROSSA	0,0057	SETTIME	0,0246	VARISELLA	0,0328
PORTULA	0,0754	ROSSANA	0,0459	SETTIMO ROTTARO	0,0233	VARZO	0,1161
POSTUA	0,0276	ROSTA	0,1902	SETTIMO TORINESE	0,1834	VAUDA CANAVESE	0,0714
POZZOL GROPPPO	0,0171	ROURE	0,0476	SETTIMO VITTONNE	0,0382	VEGLIO	0,0311
POZZOLO FORMIGARO	0,1225	ROVASENDA	0,0499	SEZZADIO	0,0650	VENARIA REALE	0,3066
PRADLEVES	0,0130	RUBIANA	0,1056	SILLA VENGO	0,0262	VENASCA	0,0770
PRAGELATO	0,0200	RUEGLIO	0,0375	SILVANO D'ORBA	0,0938	VENAUS	0,0481
PRALI	0,0125	RUFFIA	0,0124	SINIO	0,0205	VERBANIA	0,0603
PRALORMO	0,0923	SABIA	0,0008	SIZZANO	0,0708	VERCELLI	0,0885
PRALUNGO	0,1449	SAGLIANO MICCA	0,0856	SOGLIO	0,0030	VERDUNO	0,0233
PRAMOLLO	0,0096	SALA BIELLESE	0,0280	SOLERO	0,0861	VERNANTE	0,0195
PRAROLO	0,0274	SALA MONFERRATO	0,0212	SOLONGHELLO	0,0089	VEROLENGO	0,2353
PRAROSTINO	0,0614	SALASCO	0,0092	SOMANO	0,0165	VERRONE	0,0565
PRASCO	0,0243	SALASSA	0,0405	SOMMARIVA DEL BOSCO	0,0732	VERRUA SAVOIA	0,0747
PRASCORSANO	0,0363	SALBERTRAND	0,0205	SOMMARIVA PERNO	0,1366	VERUNO	0,0803
PRATIGLIONE	0,0280	SALE	0,2338	SOPRANA	0,0405	VERZUOLO	0,0787
PRATO SESIA	0,0996	SALE DELLE LANGHE	0,0220	SORDEVOLO	0,0672	VESIME	0,0321
PRAY	0,0611	SALE SAN GIOVANNI	0,0061	SORSO	0,0349	VESPOLATE	0,1070
PRAZZO	0,0075	SALERANO CANAVESE	0,0243	SOSTEGNO	0,0378	VESTIGNE'	0,0418
PREDOSA	0,1070	SALI VERCELLESE	0,0028	SOZZAGO	0,0418	VEZZA D'ALBA	0,1069
PREMENO	0,0371	SALICETO	0,0764	SPARONE	0,0587	VIALE	0,0101
PREMIA	0,0282	SALMOUR	0,0335	SPIGNO MONFERRATO	0,0611	VIAFRE'	0,0080
PREMOSELLO-CHIOVENDA	0,1061	SALUGGIA	0,1050	SPINETO SCRIVIA	0,0136	VIARIGI	0,0496
PRIERO	0,0194	SALUSSOLA	0,1046	STAZZANO	0,1088	VICO CANAVESE	0,0441
PRIOLCA	0,1007	SALUZZO	0,0322	STRAMBINELLO	0,0096	VICOFORTE	0,1577
PRIGLA	0,0388	SALZA DI PINEROLO	0,0000	STRAMBINO	0,1034	VICOLUNGO	0,0409
PRUNETTO	0,0221	SAMBICO	0,0005	STRESA	0,0245	VIGRACCO	0,0238
QUAGLIUZZO	0,0130	SAMONE	0,0747	STREVI	0,1013	VIGANELLA	0,0067
QUARANTI	0,0064	SAMPEYRE	0,0572	STRONA	0,0587	VIGLIANO BIELLESE	0,1462
QUAREGNA	0,0653	SAN BENEDETTO BELBO	0,0061	STROPPIANA	0,0602	VIGLIANO D'ASTI	0,0399
QUARGNENTO	0,0653	SAN BENIGNO CANAVESE	0,2723	STROPPO	0,0016	VIGNALE MONFERRATO	0,0567
QUARNA SOPRA	0,0128	SAN BERNARDINO VERBANO	0,0575	SUNO	0,1478	VIGNOLE BORBERA	0,1049
QUARNA SOTTO	0,0187	SAN CARLO CANAVESE	0,1860	SUSA	0,0460	VIGNOLO	0,1059
QUARONA	0,1098	SAN COLOMBAO BELMONTE	0,0151	TAGLILOLO MONFERRATO	0,0738	VIGNONE	0,0542
QUANTO	0,0174	SAN CRISTOFORO	0,0266	TARANTASCA	0,0996	VIGONE	0,1311
QUINTO	0,0898	SAN DAMIANO D'ASTI	0,0543	TASSAROLO	0,0285	VIGUZZOLO	0,1500
QUINCINETTO	0,0534	SAN DAMIANO MACRA	0,0213	TAVAGNASCO	0,0397	VILLA DEL BOSCO	0,0156
QUINTO VERCELLESE	0,0182	SAN DIDERO	0,0188	TAVIGLIANO	0,0460	VILLA SAN SECONDO	0,0164
QUITTENO	0,0085	SAN FRANCESCO AL CAMPO	0,2256	TERDOBBIATE	0,0210	VILLADEATI	0,0236
RACCONIGI	0,0834	SAN GERMANO CHISONE	0,0945	TERNENGO	0,0122	VILLADOSSOLA	0,1193
RASSA	0,0000	SAN GERMANO VERCELLESE	0,0929	TERRUGGIA	0,0393	VILLAFALLETTO	0,1500
RE	0,0403	SAN GIACOMO VERCELLESE	0,0149	TERZO	0,0411	VILLAFRANCA D'ASTI	0,0746
REANO	0,0727	SAN GILLIO	0,1342	TICINETO	0,0698	VILLAFRANCA PIEMONTE	0,2527
RECETTO	0,0439	SAN GIORGIO CANAVESE	0,1243	TIGLIOLE	0,0818	VILLALVERNIA	0,0458
REFRANCORE	0,0376	SAN GIORGIO MONFERRATO	0,0644	TOCENO	0,0364	VILLAMIROGLIO	0,0125
REVELLO	0,0520	SAN GIORGIO SCARAMPI	0,0029	TOLLEGGNO	0,1394	VILLANOVA BIELLESE	0,0062
REVIGLIASCO D'ASTI	0,0417	SAN GIORIO DI SUSA	0,0467	TONCO	0,0435	VILLANOVA CANAVESE	0,0499
RIBORDONE	0,0003	SAN GIUSTO CANAVESE	0,1606	TONENGO	0,0061	VILLANOVA D'ASTI	0,0801
RICALDONE	0,0326	SAN MARTINO ALFIERI	0,0335	TORINO	0,0812	VILLANOVA MONDOVI'	0,0440
RIFREDDO	0,0234	SAN MARTINO CANAVESE	0,0372	TORNACO	0,0428	VILLANOVA MONFERRATO	0,0893
RIMA SAN GIUSEPPE	0,0000	SAN MARZANO OLIVETO	0,0500	TORRAZZA PIEMONTE	0,1230	VILLANOVA SOLARO	0,0377
RIMASCO	0,0040	SAN MAURIZIO CANAVESE	0,1904	TORRAZZO	0,0058	VILLAR DORA	0,1414
RIMELLA	0,0034	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	0,0780	TORRE BORMIDA	0,0082	VILLAR FOCCHIARDO	0,0504
RITTANA	0,0038	SAN MAURO TORINESE	0,3117	TORRE CANAVESE	0,0294	VILLAR PELLICE	0,0594
RIVA PRESSO CHIERI	0,2012	SAN MICHELE MONDOVI'	0,1068	TORRE MONDOVI'	0,0237	VILLAR PEROSA	0,2196
RIVA VALDOBBIATA	0,0081	SAN NAZZARO SESIA	0,0347	TORRE PELLICE	0,0571	VILLAR SAN COSTANZO	0,0705
RIVALBA	0,0476	SAN PAOLO CERVO	0,0036	TORRE SAN GIORGIO	0,0318	VILLARBASSE	0,1467
RIVALTA BORMIDA	0,0731	SAN PAOLO SOLBRITO	0,0526	TORRESINA	0,0000	VILLARBOIT	0,0251
RIVALTA DI TORINO	0,1303	SAN PIETRO MOSEZZO	0,0889	TORTONA	0,0797	VILLAREGGIA	0,0474
RIVARA	0,1400	SAN PIETRO VAL LEMINA	0,0749	TRANA	0,1749	VILLAROMAGNANO	0,0364
RIVAROLO CANAVESE	0,0278	SAN PONSIO	0,0100	TRAREGO VIGGIONA	0,0161	VILLASTELLONE	0,2447
RIVARONE	0,0157	SAN RAFFAELE CIMENA	0,1467	TRASQUERA	0,0107	VILLATA	0,0829
RIVAROSSA	0,0723	SAN SALVATORE MONFERRATO	0,1198	TRAUSELLA	0,0032	VILLETTE	0,0088
RIVE	0,0181	SAN SEBASTIANO CURONE	0,0249	TRAVERSILLA	0,0165	VINADIO	0,0350
RIVOLI	0,0979	SAN SEBASTIANO DI PO	0,0918	TRAVES	0,0250	VINCHIO	0,0352
ROASCHIA	0,0046	SAN SECONDO DI PINEROLO	0,1783	TRESCATE	0,1091	VINOVO	0,1758
ROASCIO	0,0003	SANDIGLIANO	0,1423	TREISO	0,0366	VINZAGLIO	0,0284
ROASIO	0,1284	SANFRE'	0,1290	TREVILLE	0,0108	VIOLA	0,0205
ROATTO	0,0158	SANFRONT	0,1355	TREZZO TINELLA	0,0149	VIRLE PIEMONTE	0,0529
ROBASSOMERO	0,1581	SANGANO	0,1945	TRICERRO	0,0291	VISCHE	0,0715
ROBELLA	0,0259	SANTA MARIA MAGGIORE	0,0606	TRINITA'	0,1021	VISONE	0,0578
ROBILANTE	0,0371	SANTA VITTORIA D'ALBA	0,1305	TRINO	0,0773	VISTRORIO	0,0224
ROBURENT	0,0261	SANT'AGATA FOSSILI	0,0179	TRISOBBIO	0,0523	VIU'	0,0615
ROCCA CANAVESE	0,0834	SANT'ALBANO STURA	0,1073	TRIVERO	0,1188	VIVERONE	0,0714
ROCCA CIGLIE	0,0042	SANTAMBROGIO DI TORINO	0,2250	TROFARELLO	0,1068	VOCCA	0,0032
ROCCA D'ARAZZO	0,0462	SANT'ANTONINO DI SUSA	0,0388	TROFANO	0,0873	VOGOGNA	0,0870
ROCCA DE' BALDI	0,0824	SANTENA	0,0853	TRONZANO VERCELLESE	0,0429	VOLPEDO	0,0603
ROCCA GRIMALDA	0,0676	SANTHIA'	0,0454	USSEAUX	0,0065	VOLPEGLINO	0,0043
ROCCABRUNA	0,0740	SANTO STEFANO BELBO	0,2122	USSEGLIO	0,0095	VOLPIANO	0,1120
ROCCAFORTE LIGURE	0,0047	SANTO STEFANO ROERO	0,0619	VAGLIO SERRA	0,0117	VOLTAGGIO	0,0371
ROCCAFORTE MONDOVI'	0,1043	SARDIGLIANO	0,0194	VAIE	0,0681	VOLVERA	0,3693
ROCCASPARVERA	0,0317	SAREZZANO	0,0578	VAL DELLA TORRE	0,1850	VOTTIGNASCO	0,0265




Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

ZIMONE	0.0175	GRAVINA IN PUGLIA	0.0507	SAN PANCRAZIO SALENTINO	0.0585	BIDONI'	0.0043
ZUBIENA	0.0639	GROTTAGLIE	0.0423	SAN PAOLO DI CIVITATE	0.0286	BIRORI	0.0275
ZUMAGLIA	0.0533	GRUMO APPULA	0.0513	SAN PIETRO IN LAMA	0.1839	BITTI	0.0893
<b>REGIONE</b>							
<b>PUGLIA</b>							
ACCADIA	0.0676	GUAGNANO	0.0622	SAN PIETRO VERNOTICO	0.0577	BOLOTANA	0.1716
ACQUARICA DEL CAPO	0.0592	ISCHITELLA	0.0447	SAN SEVERO	0.0482	BONARCADO	0.0870
ACQUAVIVA DELLE FONTI	0.0537	ISOLE TREMITI	0.0154	SAN VITO DEI NORMANNI	0.0556	BONNANARO	0.0562
ADELFA	0.0627	LATERZA	0.0756	SANARICA	0.0733	BONO	0.0467
ALBEROBELLO	0.0443	LATIANO	0.0644	SANNICANDRO DI BARI	0.0962	BONORVA	0.1056
ALBERONA	0.0566	LECCE	0.0443	SANNICANDRO GARGANICO	0.0813	BORONEDDU	0.0056
ALESSANO	0.0660	LEPORANO	0.0996	SANNICOLA	0.0324	BORORE	0.1217
ALEZIO	0.0634	LEQUILE	0.1010	SANTA CESAREA TERME	0.0372	BORTIGALI	0.0785
ALLISTE	0.1040	LESINA	0.0379	SANT'AGATA DI PUGLIA	0.1203	BORTIGIADAS	0.0435
ALTAMURA	0.0560	LEVERANO	0.0571	SANTERAMO IN COLLE	0.0656	BORUTTA	0.0128
ANDRANO	0.0880	LIZZANELLO	0.0736	SAVA	0.0528	BOSA	0.0364
ANDRIA	0.0402	LIZZANO	0.0640	SCORRANO	0.1165	BOTTIDDA	0.0389
ANZANO DI PUGLIA	0.1155	LOCOROTONDO	0.0372	SECL'	0.0980	BUDDUSO'	0.2179
APRICHENA	0.0872	LUCERA	0.0393	SERRACAPRIOLA	0.0733	BUDONI	0.0447
ARADEO	0.0407	MAGLIE	0.0250	SOGLIANO CAVOUR	0.1054	BUGGERRU	0.0580
ARNESANO	0.1809	MANDURIA	0.0382	SOLETO	0.0552	BULTEI	0.0602
ASCOLI SATRIANO	0.1663	MANFREDONIA	0.0567	SPECCHIA	0.0840	BULZI	0.0298
AVETRANA	0.0516	MARGHERITA DI SAVOIA	0.0472	SPINAZZOLA	0.0616	BURCEI	0.1555
BAGNOLO DEL SALENTO	0.0954	MARTANO	0.0350	SPONGANO	0.0980	BURGOS	0.0530
BARI	0.0653	MARTIGNANO	0.0907	SQUINZANO	0.0590	BUSACHI	0.0832
BARILETTA	0.0498	MARTINA FRANCA	0.0358	STATTE	0.3846	CABRAS	0.0891
BICCARI	0.0283	MARUGGIO	0.0677	STERNATIA	0.1405	CAGLIARI	0.0569
BINETTO	0.0995	MASSAFRA	0.0529	STORNARA	0.0240	CALANGIANUS	0.1178
BISCEGLIE	0.0530	MATINO	0.0392	STORNARELLA	0.0632	CALASETTA	0.1385
BITETTO	0.0502	MATTINATA	0.0636	SUPERANO	0.0266	CAPOTERRA	0.1872
BITONTO	0.0797	MELENDIGNO	0.0341	SURANO	0.0439	CARBONIA	0.0609
BITRITTO	0.1272	MELISSANO	0.0756	SURBO	0.1323	CARDEU	0.0744
BOTRUGNO	0.1591	MELPIGNANO	0.0353	TARANTO	0.0551	CARGEGHE	0.0283
BOVINO	0.2098	MESAGNE	0.0437	TALURISANO	0.0399	CARLOFORTE	0.0286
BRINDISI	0.0580	MIGGIANO	0.0460	TAVIANO	0.0311	CASTELSARDO	0.0681
CAGNANO VARANO	0.0436	MINERVINO DI LECCE	0.0487	TERLIZZI	0.0611	CASTIADAS	0.0661
CALIMERA	0.0447	MINERVINO MURGE	0.1773	TIGGIANO	0.1491	CHEREMULE	0.0240
CAMPI SALENTINA	0.0506	MODUGNO	0.0703	TORCHIAROLO	0.0412	CHIARAMONTI	0.0985
CANDELA	0.0462	MOLA DI BARI	0.0463	TORRITO	0.0641	CODRONGIANOS	0.0645
CANNOLE	0.0903	MOLFETTA	0.0592	TORRE SANTA SUSANNA	0.0365	COLLINAS	0.0501
CANOSA DI PUGLIA	0.0451	MONOPOLI	0.0553	TORREMAGGIORE	0.0660	COSSOINE	0.0484
CAPRARICA DI LECCE	0.1460	MONTE SANT'ANGELO	0.0453	TORRICELLA	0.0505	CUGLIERI	0.0520
CAPURSO	0.0600	MONTEIASI	0.0886	TRANI	0.0477	CURCURIS	0.0128
CARAPELLE	0.0749	MONTELEONE DI PUGLIA	0.0715	TREPUIZZI	0.0716	DECIMOMANNU	0.1180
CARLANTINO	0.0652	MONTEMESOLA	0.0722	TRICASE	0.0303	DECIMOPUTZU	0.1037
CARMIANO	0.0501	MONTEPARANO	0.0389	TRIGGIANO	0.0593	DESULO	0.0344
CAROSINO	0.0771	MONTERONI DI LECCE	0.0521	TRINITAPOLI	0.0474	DOLIANOVA	0.0760
CAROVIGNO	0.0384	MONTESANO SALENTINO	0.0699	TROIA	0.0958	DOMUS DE MARIA	0.0792
CARPIGNANO SALENTINO	0.2019	MORCIANO DI LEUCA	0.0895	TUGLIE	0.0906	DOMUSNOVAS	0.1134
CARPINO	0.0588	MOTTA MONTECORVINO	0.0470	TURI	0.0624	DONORI	0.1105
CASALNUOVO MONTEROTARO	0.0307	MOTTOLA	0.0550	UGENTO	0.0277	DORGALLI	0.0585
CASALECCHIO DI PUGLIA	0.0539	MURO LECCESE	0.0898	UGGIANO LA CHIESA	0.0733	DUALCHI	0.0367
CASAMASSIMA	0.0507	NARDO'	0.0508	VALENZANO	0.0878	ELINI	0.0250
CASARANO	0.0378	NEVIANO	0.0412	VEGLIE	0.0495	ELMAS	0.4246
CASSANO DELLE MURGE	0.0490	NOCI	0.0414	VERNOLE	0.0636	ERULA	0.0390
CASTELLANA GROTTE	0.0348	NOCIGLIA	0.0433	VICO DEL GARGANO	0.0392	ESCALAPLANO	0.0409
CASTELLANETA	0.0507	NOICATTARO	0.1227	VIESTE	0.0317	ESCOLCA	0.0329
CASTELLUCCIO DEI SAURI	0.0306	NOVOLI	0.0866	VILLA CASTELLI	0.0482	ESPORLATU	0.0212
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	0.0745	ORDONA	0.0409	VOLTURARA APPULA	0.0277	ESTERZILI	0.0411
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	0.0273	ORIA	0.0587	VOLTURINO	0.0313	FLORINAS	0.0801
CASTRI DI LECCE	0.0514	ORSARA DI PUGLIA	0.0542	ZAPPONETA	0.1573	FLUMINIMAGGIORE	0.0798
CASTRIGNANO DE' GRECI	0.1059	ORTA NOVA	0.0425	ZOLLINO	0.1134	FLUSSIO	0.0224
CASTRIGNANO DEL CAPO	0.0545	ORTELE	0.1291	<b>REGIONE</b>			
CASTRO	0.0640	OSTUNI	0.0350	<b>SARDEGNA</b>			
CAVALLINO	0.0935	OTRANTO	0.0175	ABBASANTA	0.1436	ABBASANTA	0.1436
CEGLIE MESSAPICA	0.0399	PALAGIANELLO	0.0626	AGGIUS	0.0836	AGLIENTU	0.0537
CELENZA VALFORTORE	0.1022	PALAGIANO	0.0362	AIDOMAGGIORE	0.0248	ALA' DEI SARDI	0.0980
CELLAMARE	0.2466	PALMARIGGI	0.0817	ALA' DEI SARDI	0.0980	ALBAGIARA	0.0113
CELLE DI SAN VITO	0.0057	PALO DEL COLLE	0.0817	ALBAGIARA	0.0113	ALES	0.0831
CELLINO SAN MARCO	0.0689	PANNI	0.0482	ALGHERO	0.0686	ALGHERO	0.0686
CERIGNOLA	0.0437	PARABITA	0.0470	ALLAI	0.0179	ANELA	0.0395
CHIEUTI	0.0917	PATU'	0.0893	ARBOREA	0.1011	ARBUS	0.1212
CISTERMINO	0.0389	PESCHICI	0.0289	ARBUS	0.1212	ARDARA	0.0411
COLLEPASSO	0.1147	PIETRAMONTECORVINO	0.0754	ARDARA	0.0411	ARDAULI	0.0579
CONVERSANO	0.0433	POGGIARDO	0.0320	ARDAULI	0.0579	ARITZO	0.0782
COPERTINO	0.0479	POGGIO IMPERIALE	0.1508	ARIZZO	0.0782	ARMUNGIA	0.0271
CORATO	0.0551	POGGIORSINI	0.0772	ARZACHENA	0.0466	ARZACHENA	0.0466
CORIGLIANO D'OTRANTO	0.0562	POLLIGNANO A MARE	0.0395	ARZANA	0.0650	ASSEMINI	0.0997
CORSANO	0.0726	PORTO CESAREO	0.0352	ASSELINO	0.0186	ASSOLO	0.0214
CRISPIANO	0.0572	PRESCICCE	0.0712	ASUNI	0.0186	ATZARA	0.0660
CROTONE	0.2168	PULSANO	0.0498	ATZARA	0.0660	AUSTIS	0.0474
CUTROFIANO	0.0770	PUTIGNANO	0.0468	AUSTIS	0.0474	BADESI	0.0457
DELICETO	0.0694	RACALE	0.0283	BADESI	0.0457	BALLAO	0.0478
DISO	0.1726	RIGNANO GARGANICO	0.1188	BALLAO	0.0478	BANARI	0.0321
ERCHIE	0.0544	ROCCAFORZATA	0.0897	BANARI	0.0321	BARADILI	0.0099
FAETO	0.0172	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	0.1051	BARADILI	0.0099	BARATILI SAN PIETRO	0.0623
FAGGIANO	0.0429	RODI GARGANICO	0.0211	BARATILI SAN PIETRO	0.0623	BARRESSA	0.0413
FASANO	0.0472	ROSETO VALFORTORE	0.0664	BARRESSA	0.0413	BARI SARDO	0.0463
FOGGIA	0.0494	RUFFANO	0.0465	BARI SARDO	0.0463	BARRALI	0.0535
FRAGAGNANO	0.0714	SALICE SALENTINO	0.0750	BARRALI	0.0535	BARUMINI	0.0715
FRANCAVILLA FONTANA	0.0383	SALVE	0.0568	BARUMINI	0.0715	BAULADU	0.0327
GAGLIANO DEL CAPO	0.0467	SAMMICHELE DI BARI	0.0491	BAULADU	0.0327	BAUNEI	0.2041
GALATINA	0.0354	SAN CASIANO	0.1150	BAUNEI	0.2041	BELVI	0.0355
GALATONE	0.0521	SAN CESARIO DI LECCE	0.1273	BELVI	0.0355	BENETUTTI	0.0542
GALLIPOLI	0.0324	SAN DONATO DI LECCE	0.0723	BENETUTTI	0.0542	BERCHIDDA	0.0526
GINOSA	0.0655	SAN DONATO DI LECCE	0.1491	BERCHIDDA	0.0526	BESSUDE	0.0226
GIOIA DEL COLLE	0.0463	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	0.0362	BESSUDE	0.0226		
GIOVINAZZO	0.1040	SAN GIORGIO IONICO	0.0398				
GIUGLIANELLO	0.0646	SAN GIOVANNI ROTONDO	0.0566				
GIURDIGNANO	0.0918	SAN MARCO IN LAMIS	0.0801				
		SAN MARCO LA CATOLA	0.0228				
		SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	0.0634				
		SAN MICHELE SALENTINO	0.0516				



Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

LADINE	0,0176	SAGAMA	0,0070	USELLUS	0,0450	CAMPOROTONDO ETNEO	0,1533
LOIRI PORTO SAN PAOLO	0,0254	SAMASSI	0,0511	USINI	0,1964	CANICATTI	0,0382
LOTZORAI	0,1091	SAMATZAI	0,0893	USSANA	0,1972	CANICATTINI BAGNI	0,0461
LULA	0,0400	SAMUGHEO	0,0899	USSARAMANNA	0,0285	CAPACI	0,1044
LUNAMATRONA	0,0456	SAN BASILIO	0,0717	USSASSAI	0,0367	CAPIZZI	0,1800
LUOGOSANTO	0,0447	SAN GAVINO MONREALE	0,0972	UTA	0,0674	CAPO D'ORLANDO	0,0297
LURAS	0,0423	SAN GIOVANNI SUERGIU	0,1048	VALLEDORIA	0,0954	CAPRI LEONE	0,0381
MACOMER	0,0454	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	0,1519	VALLERMOSA	0,0317	CARINI	0,0770
MAGOMADAS	0,0277	SAN NICOLO' GERREI	0,0481	VIDDALBA	0,0879	CARLENTINI	0,0861
MAMOIADA	0,1333	SAN SPERATE	0,1178	VILLA SAN PIETRO	0,0912	CARONIA	0,0339
MANDAS	0,0398	SAN TEODORO	0,0303	VILLA SANT'ANTONIO	0,0201	CASALVECCCHIO SICULO	0,0575
MARA	0,0391	SAN VERO MILIS	0,1243	VILLA VERDE	0,0169	CASSARO	0,0445
MARACALAGONIS	0,0808	SAN VITO	0,0480	VILLACIDRO	0,0517	CASTEL DI IUDICIA	0,0795
MARRUBIU	0,1288	SANLURI	0,1468	VILLAGRANDE STRISAILI	0,0935	CASTEL DI LUCIO	0,0795
MARTIS	0,0295	SANTA GIUSTA	0,0746	VILLAMAR	0,0487	CASTELBUONO	0,0428
MASAINAS	0,0751	SANTA MARIA COGHINAS	0,0729	VILLAMASSARGIA	0,1948	CASTELDACCIA	0,1153
MASULLAS	0,0596	SANTA TERESA GALLURA	0,0396	VILLANOVA MONTELEONE	0,1346	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	0,0559
MEANA SARDO	0,0507	SANTADI	0,0965	VILLANOVA TRUSCHEDU	0,0130	CASTELLANA SICULA	0,0368
MILIS	0,0859	SANT'ANDREA FRIUS	0,0973	VILLANOVA TULO	0,0606	CASTELL'UMBERTO	0,0276
MODULO	0,0052	SANT'ANNA ARRESI	0,1339	VILLANOVAFORRU	0,0332	CASTELMOLA	0,0104
MOGORELLA	0,0233	SANT'ANTOCCO	0,0529	VILLANOVAFRANCA	0,0758	CASTELTERMINI	0,0428
MOGORO	0,0802	SANT'ANTONIO DI GALLURA	0,0830	VILLAPERUCCIO	0,0552	CASTELVETRANO	0,0429
MONASTIR	0,0762	SANTU LUSSURGIU	0,1387	VILLAPUTZU	0,0465	CASTIGLIONE DI SICILIA	0,0961
MONSERRATO	0,1307	SARDARA	0,1124	VILLASALTO	0,0320	CASTROFILIPPO	0,1694
MONTELEONE ROCCA DORIA	0,0026	SARROCH	0,0645	VILLASIMIUS	0,0172	CASTRONUOVO DI SICILIA	0,0567
MONTI	0,1259	SARULE	0,0981	VILLASOR	0,0897	CASTROREALE	0,1510
MONTRESTA	0,0306	SASSARI	0,0696	VILLASPECIOSA	0,1001	CATANIA	0,0524
MORES	0,0512	SCANO DI MONTIFERRO	0,0883	VILLARBURANA	0,0916	CATENANUOVA	0,1271
MORGONGIORI	0,0435	SEDILO	0,0613	ZEDDIANI	0,0593	CATTOLICA ERACLEA	0,0253
MURAVERA	0,0564	SEDINI	0,0741	ZERFALIU	0,0570	CEPALA' DIANA	0,0135
MUROS	0,0362	SEGARIU	0,0686			CEPALU'	0,0309
MUSEI	0,0765	SELARGIUS	0,1550			CENTURIPPE	0,0747
NARBOLIA	0,0884	SELEGAS	0,0774			CERAMI	0,0618
NARCAO	0,1756	SEMESTENE	0,0079			CERDA	0,0676
NEONELI	0,0382	SENEGHE	0,1015			CESARO'	0,1467
NORAGUGUME	0,0160	SENIS	0,0267		0,0569	CHIARAMONTE GULFI	0,0436
NORBELLO	0,0614	SENNARIOLO	0,0050	ACATE	0,0638	CHIUSA SCLAFANI	0,0399
NUGHEDU DI SAN NICOLO'	0,0503	SENNORI	0,3706	ACI BONACCORSI	0,1021	CIANCIANA	0,2140
NUGHEDU SANTA VITTORIA	0,0267	SENRORBI	0,0432	ACI CASTELLO	0,1068	CIANCIANA	0,0388
NULE	0,0379	SERDIANA	0,1177	ACI CATENA	0,0721	CIMINNA	0,1057
NULVI	0,1570	SERRAMANNA	0,0791	ACIREALE	0,0479	CINISI	0,1087
NUORO	0,0483	SERRENTI	0,1345	ACQUAVIVA PLATANI	0,0618	COLLESANO	0,0528
NURACHI	0,0826	SERRI	0,0365	ACQUEDOLCI	0,0918	COMISO	0,0369
NURAGUS	0,0514	SESTU	0,0537	ADRANO	0,0639	COMITINI	0,0470
NURALLAO	0,0722	SETTIMO SAN PIETRO	0,0335	AGIRA	0,0517	CONDRO'	0,0235
NURAMINIS	0,0714	SETZU	0,0047	AGRIGENTO	0,0474	CONTESSA ENTELLINA	0,0312
NURECI	0,0168	SEUI	0,0809	AIDONE	0,1040	CORLEONE	0,0464
NURRI	0,1258	SEULO	0,0503	ALCAMO	0,0418	CUSTOMACI	0,0582
NUXIS	0,0863	SIAMAGGIORE	0,0492	ALCARA LI FUSI	0,0400	DELIA	0,0541
OLBIA	0,0491	SIAMANNA	0,0420	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	0,0635	ENNA	0,0495
OLIENA	0,0535	SIAPICCIA	0,0159	ALI'	0,0458	ERICE	0,0635
OLLASTRA	0,0642	SIDDI	0,0386	ALI' TERME	0,1333	FALCONE	0,0340
OLLOLAI	0,0804	SILANUS	0,1240	ALIA	0,0705	FAVARA	0,0382
OLMEDO	0,1487	SILIGO	0,0499	ALIMENA	0,1295	FAVIGNANA	0,0398
OLZAI	0,0519	SILIQUA	0,0403	ALIMINUSA	0,0673	FERLA	0,0697
ONANI	0,0211	SILIUS	0,0700	ALTAVILLA MILICIA	0,0897	FICARAZZI	0,0967
ONIAI	0,0368	SIMALA	0,0172	ALTOFONTE	0,0661	FICARRA	0,0921
ONIFERI	0,0472	SIMAXIS	0,1115	ANTILLO	0,0564	FIUMEDINISI	0,0856
ORANI	0,1649	SINDIA	0,1014	ARAGONA	0,0499	FIUMEFREDDO DI SICILIA	0,0692
ORGOSOLO	0,0769	SINI	0,0278	ASSORO	0,0681	FLORESTA	0,0299
ORISTANO	0,0381	SINISCOLA	0,0261	AUGUSTA	0,0385	FLORIDIA	0,0755
OROSEI	0,0586	SINNAI	0,1318	AVOLA	0,0513	FONDACHELLI-FANTINA	0,0619
OROTELLI	0,1195	SIRIS	0,0091	BAGHERIA	0,0571	FORZA D'AGRO'	0,0419
ORROLI	0,1430	SIURGUS DONIGALA	0,1131	BALESTRATE	0,0567	FRANCAVILLA DI SICILIA	0,0502
ORTACESUS	0,0499	SODDI	0,0034	BARCELONA POZZO DI GOTTO	0,0422	FRANCOFONTE	0,0277
ORTUERI	0,0728	SOLARUSSA	0,1295	BARRAFRANCA	0,0840	FRAZZANO'	0,0472
ORUNE	0,1582	SOLEMINI	0,0809	BASICO'	0,0357	FURCI SICULO	0,0838
OSCHIRI	0,1968	SORGONO	0,1001	BAUCINA	0,1048	FURNARI	0,1722
OSIDDA	0,0101	SORRADILE	0,0224	BELMONTE MEZZAGNO	0,0510	GAGGI	0,0679
OSILO	0,0895	SORSO	0,1336	BELPASSO	0,0477	GAGLIANO CASTELFERRATO	0,0631
OSINI	0,0465	STINTINO	0,0159	BIANCAVILLA	0,0446	GALATI MAMERTINO	0,0517
OSSI	0,0982	SUELLI	0,0586	BIVONA	0,0524	GALLODORO	0,0177
OTTANA	0,1313	SUNI	0,0620	BLUFI	0,0607	GANGI	0,0540
OVODDA	0,0885	TADASUNI	0,0064	BOLOGNETTA	0,0867	GELA	0,0505
OZIERI	0,0825	TALANA	0,0562	BOMPENSIERE	0,0320	GERACI SICULO	0,1084
PABILLONIS	0,1589	TEITI	0,1013	BOMPIETRO	0,0896	GIARDINELLO	0,0972
PADRIA	0,0406	TEMPIO PAUSANIA	0,0312	BORGETTO	0,3304	GIARDINI-NAXOS	0,0204
PADRU	0,1089	TERGU	0,0263	BROLO	0,0325	GIARRATANA	0,0555
PALAU	0,0278	TERRALBA	0,0371	BRONTE	0,0480	GIARRE	0,0287
PALMAS ARBOREA	0,0674	TERTENIA	0,0356	BUCCHERI	0,0580	GIBELLINA	0,1211
PATTADA	0,0333	TETI	0,0393	BURGIO	0,1651	GIOIOSA MAREA	0,0387
PAU	0,0146	TEULADA	0,2060	BUSCEMI	0,0601	GIULIANA	0,0575
PAULI ARBAREI	0,0344	THIESI	0,0805	BUSETO PALIZZOLO	0,1658	GODRANO	0,0572
PAULILATINO	0,0632	TIANA	0,0270	BUTERA	0,0914	GRAMMICHELE	0,0357
PERDASDEFOGU	0,1208	TINNURA	0,0104	CACCAMO	0,0872	GRANITI	0,0789
PERDAXIUS	0,0744	TISSI	0,0963	CALAMONACI	0,0775	GRATTERI	0,0537
PERFUGAS	0,0402	TONARA	0,1238	CALASCIBETTA	0,0815	GRAVINA DI CATANIA	0,0924
PIMENTEL	0,0622	TORPE'	0,1395	CALATABIANO	0,0422	GROTTE	0,0414
PISCINAS	0,0433	TORRALBA	0,0507	CALATAFIMI	0,0526	GUALTIERI SCAMINO'	0,1041
PLOAGHE	0,1244	TORTOLI	0,0625	CALTAFIEMI	0,0759	ISNELLO	0,0473
POMPU	0,0120	TRAMATZA	0,0225	CALTABELLOTTA	0,0464	ISOLA DELLE FEMMINE	0,1598
PORTO TORRES	0,0899	TRATALIAS	0,0559	CALTAGIRONE	0,0541	ISPICA	0,0412
PORTOSCUSO	0,1403	TRESNURAGHES	0,0649	CALTANISSETTA	0,0541	ITALA	0,0865
POSADA	0,1229	TRIEI	0,0556	CALTAVUTURO	0,0775	JOPPOLO GIANCAXIO	0,0636
POZZOMAGGIORE	0,1558	TRINITA D'AGULTU E VIGNOLA	0,0174	CAMMASTRA	0,0553	LAMPEDUSA E LINOSA	0,0342
PULA	0,0542	TULLI	0,0593	CAMMARATO	0,3393	LASCARI	0,0293
PUTIFIGARI	0,0333	TULA	0,0850	CAMPOBELLO DI LICATA	0,0328	LENI	0,0301
QUARTU SANT'ELENA	0,0988	TURRI	0,0243	CAMPOBELLO DI MAZARA	0,0558	LENTINI	0,0343
QUARTUCCIU	0,1098	ULA' TIRSO	0,0297	CAMPOLICE DI FITALIA	0,0277	LEONFORTE	0,0499
RIOLA SARDO	0,1098	ULASSAI	0,0390	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	0,0573	LERCARA FRIDDI	0,0318
ROMANA	0,0291	URAS	0,1623	CAMPOFIORITO	0,0709	LETOJANNI	0,0400
RUINAS	0,0400	URI	0,1593	CAMPOFRANCO	0,0347	LIBRIZZI	0,0961
SADALI	0,0524	URZULEI	0,0733	CAMPORALE	0,0455	LICATA	0,0415
						LICODIA EUBEA	0,0800



Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

LIMINA	0,0497	REALMONTE	0,0748	VENTIMIGLIA DI SICILIA	0,0350	COLLESALVETTI	0,1021
LINGUAGLOSSA	0,0312	REGALBITO	0,0551	VIAGRANDE	0,0836	COMANO	0,0383
LIPARI	0,0350	REITANO	0,0468	VICARI	0,1607	COREGLIA ANTELMINELLI	0,2534
LONGI	0,0844	RESUTTANO	0,1281	VILLABATE	0,1600	CORTONA	0,0802
LUCCA SICULA	0,1048	RIBERA	0,0409	VILLAFRANCA SICULA	0,0768	CRESPINA	0,1965
MALETTTO	0,2117	RIESI	0,0474	VILLAFRANCA TIRRENA	0,0821	CUTIGLIANO	0,0413
MALFA	0,0414	RIPOSTO	0,0869	VILLAFRATI	0,0559	DICOMANO	0,0842
MALVAGNA	0,0475	ROCCAFIORITA	0,0094	VILLALBA	0,0471	EMPOLI	0,0579
MANDANICI	0,0366	ROCCALUMERA	0,0267	VILLAROSA	0,0568	FABBRICHE DI VALLICO	0,0240
MANIACE	0,1859	ROCCAMENA	0,0921	VITA	0,1265	FAUGLIA	0,0516
MARIANOPOOLI	0,1223	ROCCAPALUMBA	0,1482	VITTORIA	0,0336	FISSOLE	0,1474
MARINEO	0,0889	ROCCAVALDINA	0,0579	VIZZINI	0,0716	FIGLINE VALDARNO	0,0629
MARSALA	0,0539	ROCCELLA VALDEMONE	0,0409	ZAFFERANA ETNEA	0,0502	FILATTIERA	0,1283
MASCALI	0,1145	RODI MILICI	0,1210			FIRENZE	0,0567
MASCALUCIA	0,0882	ROMETTA	0,0803			FIRENZUOLA	0,2537
MAZARA DEL VALLO	0,0445	ROSOLINI	0,0586			FIVIZZANO	0,0658
MAZZARINO	0,0374	SALAPARUTA	0,0942			FOIANO DELLA CHIANA	0,0602
MAZZARRA SANT'ANDREA	0,0899	SALEMI	0,0473			FOLLONICA	0,0389
MAZZARRONE	0,0947	SAMBUCA DI SICILIA	0,0618	ABBADIA SAN SALVATORE	0,0415	FORTE DEI MARMI	0,0219
MELILLI	0,0776	SAN BIAGIO PLATANI	0,0634	ABETONE	0,0147	FOSCIANDORA	0,0317
MENFI	0,0360	SAN CATALDO	0,0550	AGLIANA	0,1917	FOSDINOVO	0,2285
MERI	0,1130	SAN CIPIRELLO	0,0854	ALTOPASCIO	0,0705	FUCECCHIO	0,0712
MESSINA	0,0727	SAN CONO	0,0751	ANGHIARI	0,3093	GAIOLE IN CHIANTI	0,0583
MEZZOJUSO	0,1599	SAN FILIPPO DEL MELA	0,0579	ARCIDOSSO	0,0398	GALLICANO	0,0636
MILAZZO	0,0442	SAN FRATELLO	0,2404	AREZZO	0,0640	GAMBASSI TERME	0,2477
MILENA	0,0420	SAN GIOVANNI GEMINI	0,0250	AULLA	0,0825	GAVORRANO	0,0830
MILTIELLO IN VAL DI CATANIA	0,0585	SAN GIOVANNI LA PUNTA	0,0616	BADIA TEDALDA	0,0609	GIUNCUGNANO	0,0246
MILTIELLO ROSMARINO	0,0728	SAN GIUSEPPE JATO	0,0853	BAGNI DI LUCCA	0,1714	GREVE IN CHIANTI	0,0639
MILO	0,0254	SAN GREGORIO DI CATANIA	0,0881	BAGNO A RIPOLI	0,1649	GROSSETO	0,0739
MINEO	0,0385	SAN MARCO D'ALUNZIO	0,1139	BAGNONE	0,1042	GUARDISTALLO	0,0586
MIRABELLA IMBACCARI	0,0520	SAN MAURO CASTELVERDE	0,0537	BARBERINO DI MUGELLO	0,1233	IMPRUNETA	0,1916
MIRTO	0,0533	SAN MICHELE DI GANZARIA	0,2501	BARBERINO VAL D'ELSA	0,2030	INCISA IN VAL D'ARNO	0,1431
MISILMERI	0,0983	SAN PIER NICETO	0,1612	BARGA	0,0371	ISOLA DEL GIGLIO	0,0108
MISTERBIANCO	0,0605	SAN PIERO PATTI	0,0263	BIBBENA	0,0572	LAJATICO	0,0703
MISTRETTA	0,0950	SAN PIETRO CLARENZA	0,1528	BIBBONA	0,1576	LAMPORECCHIO	0,0868
MODICA	0,0485	SAN SALVATORE DI FTALIA	0,0859	BIENTINA	0,0504	LARCIANO	0,1032
MOIO ALCANTARA	0,0173	SAN TEODORO	0,0804	BORGO A MOZZANO	0,1272	LARI	0,0577
MONFORTE SAN GIORGIO	0,1613	SAN VITO LO CAPO	0,0482	BORGO SAN LORENZO	0,0898	LASTRA A SIGNA	0,1330
MONGIUFFI MELIA	0,0363	SANTA CATERINA VILLARMOSSA	0,0424	BUGINE	0,1624	LATERINA	0,1798
MONREALE	0,1158	SANTA CRISTINA GELA	0,0420	BUGGIANO	0,2109	LICCIANA NARDI	0,0831
MONTAGNAREALE	0,0916	SANTA CROCE CAMERINA	0,0336	BUONCONVENTO	0,0239	LIVORNO	0,0722
MONTALBANO ELICONA	0,1480	SANTA DOMENICA VITTORIA	0,0586	BUTI	0,1414	LONDA	0,0853
MONTALLEGRO	0,1420	SANTA ELISABETTA	0,0507	CALCI	0,3090	LORENZANA	0,0571
MONTEDORO	0,0435	SANTA FLAVIA	0,1235	CALCINAI	0,0881	LORO CIUFFENNA	0,0883
MONTELEPRE	0,0614	SANTA LUCIA DEL MELA	0,0472	CALENZANO	0,3936	LUCCA	0,0513
MONTEMAGGIORE BELSITO	0,0649	SANTA MARGHERITA DI BELICE	0,0247	CAMAIORE	0,0577	LUCIGNANO	0,0888
MONTEROSSO ALMO	0,0553	SANTA MARIA DI LICODIA	0,0474	CAMPAGNATICO	0,1256	MAGLIANO IN TOSCANA	0,1952
MONTEVAGO	0,0511	SANTA MARINA SALINA	0,0174	CAMPIBIENZO	0,1951	MANCIANO	0,0418
MOTTA CAMASTRA	0,0419	SANTA NINFA	0,0638	CAMPILIA MARITTIMA	0,0705	MARCIANA	0,1105
MOTTA D'AFERMO	0,0469	SANTA TERESA DI RIVA	0,0238	CAMPO NELL'ELBA	0,0276	MARCIANA MARINA	0,0103
MOTTA SANT'ANASTASIA	0,0644	SANTA VENERINA	0,0663	CAMPORGIANO	0,1241	MARCIANO DELLA CHIANA	0,0697
MUSSOMELI	0,0631	SANT'AGATA DI MILITELLO	0,0450	CANTAGALLO	0,1466	MARLIANA	0,1520
NARO	0,0741	SANT'AGATA LI BATTIATI	0,1337	CAPALIBO	0,1949	MARRADI	0,1897
NASO	0,1167	SANT'ALESSIO SICULO	0,0316	CAPANNOI	0,0870	MASSA	0,0626
NICOLOSI	0,0179	SANT'ALFIO	0,0840	CAPANNORI	0,1637	MASSA E COZZILE	0,0601
NICOSIA	0,0376	SANT'ANGELO DI BROLO	0,0992	CAPOLIVERI	0,0513	MASSA MARITTIMA	0,0549
NISCEMI	0,0467	SANT'ANGELO MUXARO	0,0422	CAPOLONA	0,2533	MASSAROSA	0,0853
NISSORIA	0,0766	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	0,0702	CAPRAIA E LIMITE	0,3131	MINUCCIANO	0,0286
NIZZA DI SICILIA	0,0167	SANTO STEFANO QUISQUINA	0,1405	CAPRAIA ISOLA	0,0137	MOLAZZANA	0,0594
NOTO	0,0493	SAONARA	0,1044	CAPRESE MICHELANGELO	0,0393	MONSUMMANO TERME	0,1735
NOVARA DI SICILIA	0,0886	SAVOCA	0,0856	CAREGGINE	0,0302	MONTAIONE	0,0418
OLIVERI	0,0513	SCALETTA ZANCLEA	0,1340	CARMIGNANO	0,6277	MONTALCINO	0,0350
PACE DEL MELA	0,0423	SCIACCA	0,0372	CARRARA	0,0859	MONTALE	0,0863
PACECO	0,0796	SCIARA	0,1412	CASALE MARITTIMO	0,0497	MONTE ARGENTARIO	0,0681
PACHINO	0,0428	SCICLI	0,0373	CASCIANA TERME	0,0906	MONTE SAN SAVINO	0,1409
PAGLIARA	0,0621	SCILLATO	0,0336	CASCINA	0,1243	MONTECARLO	0,2288
PALAGONIA	0,0948	SCLAFANI BAGNI	0,0229	CASOLA IN LUNIGIANA	0,0617	MONTECATINI VAL DI CECINA	0,0469
PALAZZO ADRIANO	0,1314	SCORDIA	0,0484	CASOLE DELSA	0,0742	MONTECATINI-TERME	0,0669
PALAZZOLO ACREIDE	0,0365	SERRADIFALCO	0,0449	CASTAGNETO CARDUCCI	0,0446	MONTELUPO FIORENTINO	0,5970
PALERMO	0,0869	SICILIANA	0,0455	CASTEL DEL PIANO	0,0422	MONTEMAGNANO	0,0274
PALMA DI MONTECHIARO	0,0483	SINAGRA	0,1587	CASTEL FOCIGNANO	0,0850	MONTEMURLO	0,1835
PANTELLERIA	0,0148	SIRACUSA	0,0885	CASTEL SAN NICCOLO'	0,1489	MONTEPULCIANO	0,0530
PARTANNA	0,0720	SOLARINO	0,0442	CASTELFIORENTINO	0,0609	MONTEPULCIANO	0,0964
PARTINICO	0,0471	SOMMATINO	0,0486	CASTELFRANCO DI SOPRA	0,1422	MONTEPULCIANO	0,2070
PATERNO	0,0364	SORTINO	0,0445	CASTELFRANCO DI SOTTO	0,0831	MONTEPULCIANO	0,3798
PATTI	0,0325	SPADAFORA	0,0894	CASTELL'AZZARA	0,0937	MONTERCHI	0,0604
PIEDARA	0,0726	SPERLINGA	0,0474	CASTELLINA IN CHIANTI	0,0196	MONTERIGGIONI	0,0727
PETRALIA SOPRANA	0,0616	SUTERA	0,0397	CASTELLINA MARITTIMA	0,0932	MONTEROTONDO MARITTIMO	0,0972
PETRALIA SOTTANA	0,0851	TAORMINA	0,0154	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,1946	MONTEPERTOLI	0,0972
PETROSINO	0,0731	TERME VIGLIATORE	0,0533	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	0,0364	MONTEVARCHI	0,0472
PETTINEO	0,0372	TERMINI IMERESE	0,0598	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	0,1292	MONTEVARCHI	0,0334
PIANA DEGLI ALBANESEI	0,1624	TERRASINI	0,0586	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	0,0664	MONTICIANO	0,0715
PIAZZA ARMERINA	0,0551	TORREGROTTA	0,0459	CASTIGLIONE DI PISANO	0,1022	MONTIERI	0,0627
PIEDIMONTE ETNEO	0,1926	TORRENOVA	0,1937	CASTIGLIONE FIORENTINO	0,0764	MONTIGNOSO	0,2647
PIETRAPERZIA	0,0611	TORRETTA	0,1817	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,0443	MONTECATINI IN VAL D'ARNO	0,0697
PIRAINO	0,0976	TORTORICI	0,0631	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	0,0964	MULAZZO	0,1333
POGGIOREALE	0,0875	TRABIA	0,2156	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,1301	MURLO	0,0474
POLLICIA	0,1068	TRAPANI	0,0440	CAVRIGLIA	0,4145	ORBETELLO	0,0391
POLLINA	0,0795	TRAPPETO	0,0701	CECINA	0,0320	ORCIANO PISANO	0,0294
PORTO EMPEDOCLE	0,0806	TRECASTAGNI	0,0503	CERRETO GUIDI	0,1666	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,0415
PORTOPALO DI CAPO PASSERO	0,0427	TREMESTIERI ETNEO	0,1310	CERTALDO	0,0720	PALAJA	0,0564
POZZALLO	0,0820	TRIFI	0,0518	CETONA	0,1489	PALAZZUOLO SUL SENIO	0,0655
PRIOLO GARGALLO	0,1008	TROINA	0,0408	CHIANCIANO TERME	0,0423	PECCIOLI	0,2548
PRIZZI	0,0979	TUSA	0,0408	CHIANNI	0,0377	PELAGO	0,1257
RACALMUTO	0,0479	UCRIA	0,0690	CHIESINA UZZANESE	0,2094	PERGINE VALDARNO	0,0375
RACUGLIA	0,0703	USTICA	0,0671	CHITIGNANO	0,0470	PESCAGLIA	0,1952
RADDUSA	0,0904	VALDERICE	0,0827	CHIVIGLIANO	0,0989	PESCAIA	0,0807
RAFFADALI	0,0615	VALDINA	0,0604	CHIUSI	0,0393	PIAN DI SCO	0,2876
RAGALNA	0,0512	VALGUARNERA CAROPEPE	0,0473	CHIUSI DELLA VERNA	0,1151	PIANCASTAGNAIO	0,0706
RAGUSA	0,0434	VALLEDOLMO	0,0514	CINIGIANO	0,1401	PIAZZA AL SERCHIO	0,1328
RAMACCA	0,1080	VALLELUNGA PRATAMENO	0,0988	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,1112	PIENZA	0,0556
RANAZZO	0,0626	VALVERDE	0,0929	CIVITELLA PAGANICO	0,0774	PIETRASANTA	0,0605
RAVANUSA	0,0519	VENETICO	0,1937	COLLE DI VAL D'ELSA	0,1002	PIEVE A NIEVOLE	0,0931
						PIEVE FOSCIANA	0,0592



Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

		<b>REGIONE</b>			
		<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>			
PIEVE SANTO STEFANO	0,1736	DOBBIACCO	0,1699	PINZOLO	0,0231
PIOMBINO	0,0867	DON	0,0078	PLAUS	0,0252
PISA	0,0734	DORSINO	0,0192	POMAROLO	0,1097
PISTOIA	0,0807	DRENA	0,0201	PONTE GARDENA	0,0055
PITAGLIO	0,0962	DRO	0,0866	POSTAL	0,0728
PITIGLIANO	0,1067	EGNA	0,0733	POZZA DI FASSA	0,0915
PODENZANA	0,0933	FAEDO	0,0255	PRASO	0,0156
POGGIBONSI	0,0768	FAI DELLA PAGANELLA	0,0440	PRATO ALLO STELVIO	0,1643
POGGIO A CAIANO	0,1497	FALZES	0,1169	PREDAZZO	0,1111
POMARANSE	0,0634	FAVER	0,0395	PREDOSI	0,0298
PONSACCO	0,0520	FIAVE	0,0509	PREORE	0,0174
PONTASSIEVE	0,0745	FIE' ALLO SCILIAR	0,0766	PREZZO	0,0062
PONTE BUGGIANESE	0,0979	FIERA DI PRIMIERO	0,1013	PROVES	0,0112
PONTERERA	0,0439	FRASSILONGO	0,0194	RABBI	0,0737
PONTREMOLI	0,0274	FUNES	0,0230	RACINES	0,2109
POPPI	0,0745	FLAVON	0,0358	RAGOLI	0,0368
PORCARI	0,1856	FOLGARIA	0,0784	RASUN ANTERSELVA	0,1408
PORTO AZZURRO	0,0245	FONDO	0,0728	RASUN	0,3713
PORTOFERRAIO	0,0380	FORNACE	0,0583	RENO	0,0603
PRATO	0,1192	FORTEZZA	0,0436	REVO	0,0592
PRATOVECCHIO	0,1615	FRASSILONGO	0,0147	RIFIANO	0,0176
QUARRATA	0,2391	FUNES	0,1233	RIO DI PUSTERIA	0,1376
RADDA IN CHIANTI	0,0256	GAIS	0,1494	RIVA DEL GARDA	0,0565
RADICOFANI	0,0612	GARGAZZONE	0,0324	RODENGO	0,0578
RADICONOLI	0,0482	GARNIGA TERME	0,0164	ROMALLO	0,0274
RAPOLANO TERME	0,0810	GIOVE	0,1240	ROMENO	0,0624
REGGELLO	0,3749	GIUSTINO	0,0330	RONCEGNO TERME	0,1285
RIGNANO SULL'ARNO	0,1303	GLORENZA	0,0432	RONCHI VALSUGANA	0,0164
RIO MARINA	0,0535	GRANO	0,0034	RONCONE	0,0729
RIO NELL'ELBA	0,0469	GRIGNO	0,1213	RONZO CHIENIS	0,0499
RIPARBELLA	0,0669	GRUMES	0,0213	RONZONE	0,0146
ROCCALBEGNA	0,0624	IMER	0,0566	ROVERE' DELLA LUNA	0,0747
ROCCASTRADA	0,1190	ISERA	0,1283	ROVERETO	0,0617
ROSIGNANO MARITTIMO	0,0703	IVANO-FRACENA	0,0114	RUFFRE'-MENDOLA	0,0066
RUFINA	0,1150	LA VALLE	0,0619	RUMO	0,0394
SAMBUCA PISTOIESE	0,0818	LACES	0,0832	SAGRON MIS	0,0069
SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,0893	LAGUNDO	0,2192	SALORNO	0,1534
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	0,0680	LAION	0,1171	SAMONE	0,0223
SAN GIMIGNANO	0,0196	LAIVES	0,1320	SAN CANDIDO	0,1620
SAN GIOVANNI D'ASSO	0,0200	LANA	0,1701	SAN GENESIO ATESINO	0,1406
SAN GIOVANNI VALDARNO	0,0565	LARDARO	0,0056	SAN LEONARDO IN PASSIRIA	0,1794
SAN GIULIANO TERME	0,1584	LASA	0,0951	SAN LORENZO DI SEBATO	0,0880
SAN GODENZO	0,0595	LASINO	0,0589	SAN LORENZO IN BANALE	0,0557
SAN MARCELLO PISTOIESE	0,0436	LAUREGNO	0,0151	SAN MARTINO IN BADIA	0,0864
SAN MINIATO	0,1045	LAVARONE	0,0539	SAN MARTINO IN PASSIRIA	0,0464
SAN PIERO A SIEVE	0,0965	LAVIS	0,0772	SAN MICHELE ALL'ADIGE	0,1241
SAN QUIRICO DORCIA	0,1277	LEVICO TERME	0,3343	SAN PANCRAZIO	0,0821
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	0,0726	LISIGNAGO	0,0206	SANTA CRISTINA VALGARDENA	0,0891
SAN VINCENZO	0,0395	LIVO	0,0418	SANT'ORSOLA TERME	0,0444
SANSEPOLCRO	0,0723	LOMASO	0,0713	SANZENO	0,0444
SANTA CROCE SULL'ARNO	0,0913	LONA-LASES	0,0349	SARENTINO	0,1733
SANTA FIORA	0,1422	LUSERNA	0,1439	SARNONICO	0,0313
SANTA LUCE	0,0743	LUSON	0,0548	SCENA	0,1391
SANTA MARIA A MONTE	0,1411	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO	0,0591	SCURELLE	0,0642
SARTEANO	0,2386	MALE'	0,0149	SEGONZANO	0,0728
SASSETTA	0,0252	MALLES VENOSTA	0,2553	SILVA DEI MOLINI	0,0739
SCANDICCI	0,1867	MALOSCO	0,0146	SILVA DI VAL GARDENA	0,0634
SCANSANO	0,1133	MAREBBE	0,1397	SENALES	0,0706
SCARLINO	0,1631	MARLENGO	0,1133	SENALE-SAN FELICE	0,0379
SCARPERIA	0,1169	MARTELLO	0,0440	SESTO	0,0990
SEGGIANO	0,0469	MASSIMENO	0,0014	SFRUZ	0,0104
SEMPRONIANO	0,0672	MAZZIN	0,0194	SILANDRO	0,0573
SERAVEZZA	0,0801	MELTINA	0,0735	SIROR	0,0122
SERRAVALLE PISTOIESE	0,1318	MERANO	0,0442	SLUDERNO	0,0951
SESTINO	0,0737	MEZZANA	0,0427	SMARANO	0,0194
SESTO FIORENTINO	0,1249	MEZZANO	0,0852	SORAGA	0,0321
SIENA	0,0387	MEZZOCORONA	0,2484	SOVER	0,0442
SIGNA	0,0982	MEZZOLOMBARDO	0,0489	SPERA	0,0247
SILLANO	0,0378	MOENA	0,0422	SPIAZZO	0,0559
SINALUNGA	0,1221	MOLINA DI LEDRO	0,0759	SPORMAGGIORE	0,0588
SORANO	0,2057	MONLVENO	0,0155	SPORMINORE	0,0329
SOVICILLE	0,4433	MONCLASSICO	0,0159	STELVIO	0,0659
STAZZEMA	0,1761	MONGUELFO	0,1314	STENICO	0,0527
STIA	0,1571	MONTAGNA	0,0752	STORO	0,0751
SUBBIANO	0,1428	MONTAGNE	0,0120	STREMBO	0,0200
SUVERETO	0,1511	MORI	0,4504	STRIGNO	0,0731
TALLA	0,0589	MOSO IN PASSIRIA	0,1122	TAIO	0,1318
TAVARNELLE VAL DI PESA	0,0724	NAGO-TORBOLE	0,0570	TASSULLO	0,0899
TERRANUOVA BRACCIOLINI	0,0557	NALLES	0,0816	TELVE	0,0969
TERRICCIOLA	0,1010	NANNO	0,0278	TELVE DI SOPRA	0,0284
TORRITA DI SIENA	0,1225	NATURNO	0,2679	TENNA	0,0413
TREQUANDA	0,0718	NAVE SAN ROCCO	0,0605	TENNO	0,0886
TRESANA	0,1060	NAZ-SCIAVES	0,1261	TERENTO	0,0801
UZZANO	0,2478	NOGAREDO	0,0849	TERLAGO	0,0738
VAGLI SOTTO	0,0560	NOMI	0,0647	TERLANO	0,1879
VAGLIA	0,2361	NOVA LEVANTE	0,0936	TERMINO SULLA STRADA DEL VINO	0,1671
VAIANO	0,1575	NOVA PONENTE	0,1870	TERRAGNOLO	0,0359
VECCHIANO	0,1488	NOVALEDO	0,0481	TERRIES	0,0121
VERGEMOLI	0,0172	ORA	0,1580	TERZOLAS	0,0257
VERNO	0,2921	ORTISEI	0,0440	TESERO	0,0239
VIAREGGIO	0,0391	OSPEDALETTO	0,0404	TESIMO	0,0925
VICCHIO	0,1865	OSSANA	0,0368	TIARNO DI SOPRA	0,0481
VICOPIANO	0,4198	PADERGNONE	0,0269	TIARNO DI SOTTO	0,0327
VILLA BASILICA	0,0906	PALU' DEL FERSINA	0,0061	TIONE DI TRENTO	0,0876
VILLA COLLEMANDINA	0,0708	PANCHIA'	0,0523	TIRES	0,0430
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	0,0574	PARCINES	0,1670	TIROLO	0,0587
VINCI	0,1188	PEJO	0,0947	TON	0,0600
VOLTERRA	0,0335	PELLIZZANO	0,0384	TONADICO	0,0715
ZERI	0,0328	PELUGO	0,0146	TORCEGNO	0,0321
		PERCA	0,0662	TRAMBILENO	0,0608
		PERGINE VALSUGANA	0,0862	TRANSACQUA	0,0997
		PIEVE DI BONO	0,0707	TRENTO	0,1180
		PIEVE DI LEDRO	0,0271	TRES	0,0310
		PIEVE TESINO	0,0371	TRODENA	0,0472



Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

TUBRE	0,0467	PENNA IN TEVERINA	0,0518	VALTOURNENCHE	0,0248	CARCERI	0,0775
TUENNO	0,1145	PERUGIA	0,0771	VERRAYES	0,0637	CARMIGNANO DI BRENTA	0,1210
ULTIMO	0,1569	PIEGARO	0,1901	VERRES	0,0309	CARRE	0,1702
VADENA	0,0410	PIETRALUNGA	0,0585	VILLENEUVE	0,0538	CARTIGLIANO	0,1854
VAL DI VIZZE	0,0659	POGGIODOMO	0,0050			CARTURA	0,2143
VALDA	0,0073	POLINO	0,0101	<b>REGIONE</b>		CASALE DI SCODOSIA	0,1244
VALDAORA	0,1458	PORANO	0,0907	<b>VENETO</b>		CASALE SUL SILE	0,2492
VALFLORIANA	0,0262	PRECI	0,0395	ABANO TERME	0,0501	CASALEONE	0,3125
VALLARSA	0,0704	SAN GEMINI	0,0764	ALANO DI PIAVE	0,1445	CASALSERUGO	0,0944
VALLE ALURINA	0,0699	SAN GIUSTINO	0,0881	ALBAREDO D'ADIGE	0,0632	CASIER	0,4681
VALLE DI CASIES	0,1084	SAN VIGANZO	0,1181	ALBETTONNE	0,1025	CASSOLA	0,1624
VANDIOES	0,1622	SANT'ANATOLIA DI NARCO	0,0262	ALBIGNASEGO	0,1971	CASTAGNARO	0,1071
VARENA	0,0382	SCHEGGIA E PASCELUPO	0,0750	ALLEGHE	0,0713	CASTEGNERO	0,1294
VARNA	0,1881	SCHEGGINO	0,0208	ALONTE	0,0622	CASTEL D'AZZANO	0,5433
VATTARO	0,0507	SELLANO	0,0606	ALTIVOLE	0,3241	CASTELBALDO	0,0868
VELTURNO	0,0639	SIGILLO	0,0398	ANGIARI	0,0947	CASTELCUCCO	0,0959
VERANO	0,0432	SPELLO	0,1071	ANGUILLARA VENETA	0,2499	CASTELFRANCO VENETO	0,0725
VERMIGLIO	0,0953	SPOLETO	0,0633	ANNONE VENETO	0,1824	CASTELGOMBERTO	0,2898
VERVO	0,0520	STRONCONE	0,2326	ARCADE	0,0880	CASTELGUGLIELMO	0,0904
VEZZANO	0,1016	TERNI	0,0732	ARCOLE	0,2786	CASTELLO DI GODEGO	0,1089
VIGNOLA-FALESINA	0,0016	TODI	0,0511	ARCUGNANO	0,3708	CASTELLO LAVAZZO	0,0876
VIGO DI FASSA	0,0240	TORGIANO	0,0372	ARIANO NEL POLESINE	0,1267	CASTELMASSA	0,0535
VIGO RENDENA	0,0175	TREVI	0,1347	ARQUA' PETRARCA	0,0964	CASTELNOVO BARIANO	0,1594
VIGOLO VATTARO	0,0970	TUORO SUL TRASIMENO	0,0433	ARQUA' POLESINE	0,1511	CASTELNUOVO DEL GARDA	0,0881
VILLA AGNEDO	0,0393	UMBERTIDE	0,0639	ARRE	0,1046	CAVAION VERONESE	0,0702
VILLA LAGARINA	0,1636	VALFABBRICA	0,1822	ARSIE	0,1475	CAVALLINO-TREPONTI	0,0534
VILLA RENDENA	0,0398	VALLO DI NERA	0,0187	ARSIERO	0,1746	CAVARZERE	0,0881
VILLABASSA	0,0660	VALTOPINA	0,0674	ARZERGRANDE	0,2162	CAVASO DEL TOMBA	0,1392
VILLANDRO	0,0941			ARZIGNANO	0,0778	CAZZANO DI TRAMIGNA	0,0655
VIPPITENO	0,0994	<b>REGIONE</b>		ASIS	0,1746	CEGGIA	0,2689
VOLANO	0,1458	<b>VALLE D'AOSTA</b>		ASIAGO	0,0190	CENCENIGHE AGORDINO	0,0753
ZAMBANA	0,0808	ALLEIN	0,0087	ASIGLIANO VENETO	0,0419	CENESELLI	0,0959
ZIANO DI FEMME	0,0780	ANTEY-SAINT-ANDRE	0,0071	ASOLO	0,0954	CEREA	0,1594
ZUCLO	0,0145	AGOSTA	0,0449	AURONZO DI CADORE	0,0603	CEREGNANO	0,2072
		ARNAD	0,0640	BADIA CALAVENA	0,0085	CERRO VERONESE	0,0504
<b>REGIONE</b>		ARVIER	0,0407	BADIA POLESINE	0,0442	CERVARESE SANTA CROCE	0,2483
<b>UMBRIA</b>		AVISE	0,0122	BACNOLI DI SOPRA	0,0436	CESIOMAGGIORE	0,2144
ACQUASPARTA	0,0565	AYAS	0,0637	BAGNOLO DI PO	0,0335	CESSALTO	0,1640
ALLERONA	0,0283	AYMAVILLES	0,0950	BAONE	0,1640	CHIAMPO	0,0887
ALVIANO	0,0766	BARBANO	0,0008	BARBARANO VICENTINO	0,0488	CHIARANO	0,1628
AMELIA	0,0404	BARBERA	0,0008	BARBOLINO	0,0375	CHIES D'ALPAGO	0,0799
ARRONE	0,1402	BARDOLO	0,0301	BASSANO DEL GRAPPA	0,0513	CHIOGGIA	0,0853
ASSISI	0,1050	CHAMPORCHER	0,0184	BATTAGLIA TERME	0,0327	CHIUPPANO	0,1330
ATTIGLIANO	0,0867	CHATELON	0,0379	BELFIORE	0,1357	CIBIANA DI CADORE	0,0217
AVIGLIANO UMBRO	0,1232	CHATELON	0,0379	BELLUNO	0,0755	CIMADOLMO	0,1742
BASCHI	0,1379	COGNE	0,0155	BERGANTINO	0,0663	CINTO CAOMAGGIORE	0,1657
BASTIA	0,0499	COURMAYEUR	0,0172	BEVILACQUA	0,0864	CINTO EUGANEO	0,1049
BETTONA	0,0972	DOUES	0,0159	BOARA PISANI	0,0630	CISMON DEL GRAPPA	0,0525
BEVAGNA	0,1243	EMARESE	0,0066	BOLZANO VICENTINO	0,2883	CISON DI VALMARINO	0,1327
CALVI DELL'UMBRIA	0,0955	ETROUBLES	0,0193	BONAVIGO	0,0965	CITTADELLA	0,0486
CAMPELLO SUL CLITUNNO	0,1228	FENIS	0,0825	BORCA DI CADORE	0,0373	CODEVIGO	0,2967
CANNARA	0,2038	FONTAINEMORE	0,0177	BORGORICCO	0,1193	COGOGNE'	0,2675
CASCIA	0,1701	GABY	0,0914	BORSO DEL GRAPPA	0,1281	COGOLLO DEL CENGIO	0,1735
CASTEL GIORGIO	0,0341	GIGNOD	0,0634	BOSARÒ	0,0663	COLLE SANTA LUCIA	0,0182
CASTEL RITALDI	0,1605	GOGNE	0,0155	BOSCH SANT'ANNA	0,0679	COLLE UMBERTO	0,2410
CASTEL VISCARDO	0,1591	GRESSANO	0,1422	BOSCO CHIESANUOVA	0,0805	COLOGNA VENETA	0,1014
CASTIGLIONE DEL LAGO	0,0803	GRESSONEY-LA-TRINITE'	0,0116	BOVOLONTA	0,1643	COLOGNOLA AI COLLI	0,1194
CERRETO DI SPOLETO	0,0567	HONE	0,0572	BOVOLONE	0,1398	COMELICO SUPERIORE	0,0614
CITRERNA	0,1637	INTROD	0,0253	BREDA DI PIAVE	0,3362	CONA	0,1702
CITTA' DELLA PIEVE	0,0914	ISSIME	0,0174	BRENDOLA	0,2042	CONCAMARISE	0,0528
CITTA' DI CASTELLO	0,0682	ISSOGNE	0,0679	BRENTINO BELLUNO	0,0655	CONCO	0,1148
COLLAZZONE	0,1533	JOVENCAN	0,0277	BRENZONE	0,1222	CONCORDIA SAGITTARIA	0,1833
CORCIANO	0,0698	LA MAGDELEINE	0,0006	BRESSANVIDO	0,1491	CONGELIANO	0,0605
COSTACCIARO	0,0649	LA SALLE	0,0965	BROGLIANO	0,1531	CONSELVE	0,0759
DERUTA	0,1403	LILLIANES	0,0211	BRUGINE	0,1593	CORBOLA	0,1376
FABRO	0,0440	MONTJOVET	0,0892	BUSSOLENGO	0,0785	CORDIGNANO	0,3375
FERENTILLO	0,0975	MORGEX	0,0980	BUTTAPIETRA	0,3068	CORNEDO VICENTINO	0,0901
FICULLE	0,0409	NUS	0,1340	CADONEGHE	0,1922	CORNUDA	0,0982
FOLIGNO	0,0633	OLLOMONT	0,0043	CAERANO DI SAN MARCO	0,1842	CORREZZOLA	0,2796
FOSSATO DI VICO	0,0287	OYACE	0,0076	CALALZO DI CADORE	0,1253	CORTINA D'AMPEZZO	0,0414
FRATTA TODINA	0,0870	PERLOZ	0,0217	CALDIERO	0,0962	COSTA DI ROVIGO	0,1543
GIANO DELL'UMBRIA	0,0862	POLLEIN	0,0707	CALDOGNO	0,1314	COSTABISSARA	0,3005
GIOVE	0,0895	PONTOBOSET	0,0065	CALTO	0,0422	COSTERMANO	0,1559
GUALDO CATTANEO	0,3203	PONTEY	0,0337	CALTRANO	0,1322	CREAZZO	0,1311
GUALDO TADINO	0,0462	PONT-SAINT-MARTIN	0,0300	CALVENE	0,0640	CRESPADORO	0,0744
GUARDEA	0,0920	PRE-SAINT-DIDIER	0,0474	CAMISANO VICENTINO	0,0370	CRESPANO DEL GRAPPA	0,0711
GUBBIO	0,0817	QUART	0,1620	CAMPAGNA LUPIA	0,3330	CRESPINO	0,1083
LISCIANO NICCONE	0,0316	RHEMES-NOTRE-DAME	0,0018	CAMPAGLIA DEI BERICI	0,0891	CROCETTA DEL MONTELO	0,0724
LUGNANO IN TEVERINA	0,0819	RHEMES-SAINT-GEORGES	0,0062	CAMPOSAMPIERO	0,0918	CURTAROLO	0,3283
MAGIONE	0,1278	ROISAN	0,0415	CAMPODARSEGO	0,2008	DANTA DI CADORE	0,0254
MARCSIANO	0,0499	SAINT-CHRISTOPHE	0,1556	CAMPODORO	0,1121	DOLCE'	0,1135
MASSA MARTANA	0,1854	SAINT-DENIS	0,0141	CAMPOLONGO MAGGIORE	0,2421	DOLO	0,0924
MONTA CASTELLO DI VIBIO	0,0824	SAINT-MARCEL	0,0563	CAMPOLONGO SUL BRENTA	0,0406	DOMEGGIE DI CADORE	0,1376
MONTA SANTA MARIA TIBERINA	0,0610	SAINT-NICOLAS	0,0125	CAMPONOGARA	0,1907	DUE CARRARE	0,2130
MONTACASTRILLI	0,2425	SAINT-OYEN	0,0058	CAMPOSAMPIERO	0,0673	DUEVILLE	0,1711
MONTACCHIO	0,0894	SAINT-PIERRE	0,1361	CANALE D'AGORDO	0,0617	ENEGO	0,0499
MONTAFALCO	0,0712	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	0,0165	CANARO	0,1479	ERACLEA	0,2185
MONTAFRANCO	0,0633	SARRE	0,0792	CANDIA	0,0460	ERBE'	0,0831
MONTAGABBIONE	0,0623	TORGNON	0,0224	CANDIANA	0,1272	ERBEZZO	0,0373
MONTELEONE DI SPOLETO	0,0323	VALGREISENCHE	0,0061	CAORLE	0,0628	ESTE	0,0643
MONTELEONE D'ORVIETO	0,0829	VALPELLINE	0,0279	CAPPELLA MAGGIORE	0,0746	FALCADE	0,1140
MONTONE	0,0792	VALSAVARENCHÉ	0,0054	CAPRINO VERONESE	0,0532	FARRA VICENTINO	0,2001
MONTONE	0,1133			CARBONERA	0,2584	FARRA D'ALPAGO	0,1407
NARNI	0,0307					FARRA DI SOLIGO	0,4182
NOCERA UMBRA	0,0272					FELTRE	0,0528
NORCIA	0,0369					FERRARA DI MONTE BALDO	0,0056
ORVIETO	0,0939					FICAROLO	0,1440
OTRICOLI	0,0469					FIESSO D'ARTICO	0,3054
PACIANO	0,0434					FIESSO UMBERTIANO	0,2175
PANICALE	0,0268					FOLLINA	0,0609
PARRANO	0,0860					FONTANELLE	0,2892
PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0,0860					FONTANIVA	0,1291
						FRONTE	0,2896







Tabella 1 – Mercato potenziale per il settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi a livello comunale

FONZASO	0,0873	MONTECCHIO MAGGIORE	0,0968	BOSOLINA	0,3177	TERRAZZO	0,1236
FORNO DI ZOLDO	0,1501	MONTECCHIO PRECALCINO	0,2437	ROSSANO VENETO	0,0461	TEZZE SUL BRENTA	0,1817
FOSSALTA DI PIAVE	0,2112	MONTEFORTE D'ALPONE	0,0716	ROTZO	0,0263	THIENE	0,0582
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	0,1002	MONTEGALDA	0,0508	ROVERCHARA	0,1380	TOMBOLO	0,0886
FOSSO'	0,3133	MONTEGALDELLA	0,0881	ROVERE' VERONESE	0,1075	TONEZZA DEL CIMONE	0,0290
FOZA	0,0350	MONTEGROTTO TERME	0,0461	ROVEREDO DI GUA'	0,0688	TORRE DI MOSTO	0,2266
FRASSINELLE POLESINE	0,0830	MONTEVIALE	0,1048	ROVIGO	0,0849	TORREBELVICINO	0,2893
FRATTA POLESINE	0,1433	MONTECELLO CONTE OTTO	0,2273	ROVOLON	0,2193	TORREGLIA	0,1008
FREGONA	0,1527	MONTORSO VICENTINO	0,1484	RUBANO	0,0617	TORRI DEL BENACO	0,0426
FUMANE	0,2904	MORGANO	0,0964	SACCOLONGO	0,2344	TORRI DI QUARTESOLO	0,0939
GALARINE	0,2362	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	0,1357	SALARA	0,0636	TREBASLEGHIE	0,1924
GAIBA	0,0567	MOSSANO	0,0853	SALCEDO	0,0507	TRECENTA	0,0801
GALLIERA VENETA	0,1731	MOTTA DI LIVENZA	0,0821	SALETTO	0,1341	TREGNAGO	0,0833
GALLIO	0,0208	MOZZECANE	0,2520	SALGAREDA	0,2947	TREVENZUOLO	0,1261
GALZIGNANO TERME	0,1091	MUSILE DI PIAVE	0,2699	SALIZOLE	0,1971	TREVIGNANO	0,0768
GAMBELLARA	0,1674	MUSSOLENTE	0,3530	SALZANO	0,1511	TREVISO	0,0627
GAMBUGLIANO	0,0381	NANTO	0,0574	SAN BELLINO	0,0600	TRIBANO	0,2076
GARDA	0,0279	NEGRAR	0,1404	SAN BIAGIO DI CALLALTA	0,6094	TRICHIANA	0,2369
GAVELLO	0,0838	NERVEA DELLA BATTAGLIA	0,3526	SAN BONIFACIO	0,0623	TRISSINO	0,1004
GAZZO	0,1812	NOALE	0,0823	SAN DONA' DI PIAVE	0,0957	URBANA	0,1156
GAZZO VERONESE	0,0694	NOGARA	0,1361	SAN FIOR	0,1058	VALDAGNO	0,1122
GIACCIANO CON BARUCHELLA	0,1167	NOGAROLE ROCCA	0,1485	SAN GERMANO DEI BERICI	0,0546	VALDASTICO	0,0751
GIAVERA DEL MONTELO	0,2273	NOGAROLE VICENTINO	0,0491	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	0,2057	VALDOBBIADENE	0,2793
GODEGA DI SANT'URBANO	0,3151	NOVE	0,1262	SAN GIORGIO IN BOSCO	0,1520	VALEGGIO SUL MINCIO	0,1130
GORGIO AL MONTICANO	0,2090	NOVENTA DI PIAVE	0,3150	SAN GIOVANNI ILARIONE	0,1263	VALLADA AGORDINA	0,0256
GOSALDO	0,0432	NOVENTA PADOVANA	0,1404	SAN GIOVANNI LUPATOTO	0,1558	VALLE DI CADORE	0,1048
GRANCONA	0,0891	NOVENTA VICENTINA	0,0450	SAN GREGORIO NELLE ALPI	0,0814	VALLI DEL PASUBIO	0,0877
GRANTORTO	0,1983	OCCHIOBELLO	0,0837	SAN MARTINO BUON ALBERGO	0,1361	VALSTAGNA	0,1007
GRANZE	0,0854	ODERZO	0,0379	SAN MARTINO DI LUPARI	0,0833	VAS	0,0421
GREZZANA	0,1304	OPPEANO	0,3873	SAN MARTINO DI VENEZZE	0,2035	VAZZOLA	0,3388
GRISIGNANO DI ZOCCO	0,1092	ORGIANO	0,1612	SAN MAURO DI SALINE	0,0262	VEDELAGO	0,1811
GRURIANO	0,0679	ORMELLE	0,2140	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	0,0236	VEGGIANO	0,1520
GRUMOLO DELLE ABBADESSE	0,1733	ORSAGO	0,1887	SAN NAZARIO	0,0916	VELO D'ASTICO	0,1218
GUARDA VENETA	0,0576	OSPEDALETTO EUGANEO	0,2851	SAN NICOLO' DI COMELICO	0,0186	VELO VERONESE	0,0386
IESOLO	0,0415	OSPITALE DI CADORE	0,0153	SAN PIETRO DI CADORE	0,0941	VENEZIA	0,0347
ILLASI	0,2561	PADERNO DEL GRAPPA	0,1031	SAN PIETRO DI FELETTO	0,2574	VERONA	0,1074
ISOLA DELLA SCALA	0,0896	PADOVA	0,1070	SAN PIETRO DI MORUBIO	0,1485	VERONELLA	0,1942
ISOLA RIZZA	0,1501	PAESE	0,2424	SAN PIETRO IN CARIANO	0,0702	VESCOVANA	0,0797
ISOLA VICENTINA	0,4266	PALU'	0,0558	SAN PIETRO IN GU'	0,2297	VESTENANOVA	0,0659
ISTRANA	0,4121	PAPOZZE	0,0891	SAN PIETRO MUSSOLINO	0,0755	VICENZA	0,0748
LA VALLE AGORDINA	0,0605	PASTRENGO	0,1224	SAN PIETRO VIMINARIO	0,1287	VIDOR	0,1782
LAGHI	0,0026	PEDAVENA	0,2307	SAN POLO DI PIAVE	0,2389	VIGASIO	0,1162
LAMON	0,1787	PEDEMONTE	0,0402	SAN TOMASO AGORDINO	0,0393	VIGHIZZOLO D'ESTE	0,0455
LASTEBASSE	0,0087	PEDEROBBA	0,3744	SAN VENDEMIANO	0,0899	VIGO DI CADORE	0,0842
LAVAGNO	0,0757	PERAROLO DI CADORE	0,0152	SAN VITO DI CADORE	0,0879	VIGODARZERE	0,1531
LAZISE	0,0421	PERNUMIA	0,1946	SAN VITO DI LEGUZZANO	0,1776	VIGONOVA	0,2117
LEGNAGO	0,1257	PESCAINTINA	0,2175	SAN ZENO DI MONTAGNA	0,0291	VIGONZA	0,2044
LEGNARO	0,1191	PESCHIERA DEL GARDA	0,0463	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	0,2447	VILLA BARTOLOMEA	0,1379
LENDINARA	0,0890	PETTORAZZA GRIMANI	0,0879	SANDRIGO	0,1017	VILLA DEL CONTE	0,1304
LENTIAI	0,1544	PIACENZA D'ADIGE	0,0719	SANGLINETTO	0,0492	VILLA ESTENSE	0,1257
LIMANA	0,2374	PIANESSE	0,0952	SANTA GIUSTINA	0,0647	VILLADOSE	0,0661
LIMENA	0,0875	PIANIGA	0,2408	SANTA GIUSTINA IN COLLE	0,1673	VILLAFRANCA DI VERONA	0,1133
LIVINALONGO DEL COL DI LANA	0,0718	PIAZZOLA SUL BRENTA	0,2818	SANTA LUCIA DI PIAVE	0,0733	VILLAFRANCA PADOVANA	0,2090
LONGARE	0,2821	PIEVE D'ALPAGO	0,1044	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	0,1161	VILLAGA	0,0955
LONGARONE	0,2167	PIEVE DI CADORE	0,0985	SANTA MARIA DI SALA	0,2386	VILLAMARZANA	0,0615
LONIGO	0,0584	PIEVE DI SOLIGO	0,0478	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	0,2553	VILLANOVA DEL GHEBBO	0,1135
LOREGGIA	0,3042	PINCARA	0,0642	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	0,3532	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	0,2558
LORENZAGO DI CADORE	0,0267	POMBINO DESE	0,1111	SANT'ANGELO D'ALFAEDO	0,1276	VILLANOVA MARCHESANA	0,0514
LORE'	0,1949	PIOVE DI SACCO	0,0584	SANTELENA	0,0901	VILLAVERLA	0,1379
LORIA	0,4121	PIOVIENE ROCCHETTE	0,0549	SANTO STEFANO DI CADORE	0,0736	VILLORBA	0,0966
LOZZO ATESTINO	0,0789	POIANA MAGGIORE	0,2219	SANTO STINO DI LIVENZA	0,0530	VITTORIO VENETO	0,0827
LOZZO DI CADORE	0,0823	POLESSELLA	0,2080	SANTORSO	0,0900	VO	0,0870
LUGO DI VICENZA	0,1945	POLVERARA	0,1215	SANT'URBANO	0,1166	VODO CADORE	0,0459
LUSIA	0,0919	PONSO	0,1226	SAONARA	0,4655	VOLPAGO DEL MONTELO	0,4812
LUSIANA	0,0736	PONTE DI PIAVE	0,1228	SAPPADA	0,0684	VOLTAGO AGORDINO	0,0489
MALCESINE	0,0125	PONTE NELLE ALPI	0,1017	SARCEDO	0,0862	ZANE	0,3234
MALO	0,0685	PONTE SAN NICOLO'	0,2108	SAREGO	0,0551	ZENSON DI PIAVE	0,0866
MANSUE'	0,2172	PONTECCHIO POLESINE	0,0771	SARMEDE	0,1570	ZERMEGHEDO	0,0619
MARANO DI VALPOLICELLA	0,1503	PONTELONGO	0,0632	SCHIAVON	0,1206	ZERO BRANCO	0,1489
MARANO VICENTINO	0,1147	PONZANO VENETO	0,2575	SCHIO	0,0727	ZEVIO	0,1033
MARCON	0,0610	PORTO TOLLE	0,0774	SCORZE'	0,2266	ZIMELLA	0,2281
MARENO DI PIAVE	0,4178	PORTO VIRO	0,0601	SEDCO	0,1512	ZOLDO ALTO	0,0592
MAROSTICA	0,0532	PORTOBUFFOLE'	0,0354	SEGUSINO	0,1019	ZOPPE' DI CADORE	0,0120
MARTELLAGO	0,1251	PORTOGRUARO	0,1009	SELVA DI CADORE	0,0260	ZOVENCEDO	0,0422
MASER	0,2558	POSINA	0,0347	SELVA DI PROGNO	0,0495	ZUGLIANO	0,0776
MASERA' DI PADOVA	0,4069	POSSAGNO	0,0503	SELVAZZANO DENTRO	0,2528		
MASERADA SUL PIAVE	0,3980	POVE DEL GRAPPA	0,1483	SEREN DEL GRAPPA	0,1357		
MASI	0,0923	POVEGLIANO	0,1059	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	0,3068		
MASON VICENTINO	0,1636	POVEGLIANO VERONESE	0,1127	SILEA	0,4773		
MASSANZAGO	0,1215	POZZOLEONE	0,1349	SOAVE	0,1687		
MEDUNA DI LIVENZA	0,1405	POZZONOVO	0,1855	SOLAGNA	0,0901		
MEGLIADINO SAN FIDENZIO	0,0941	PRAMAGGIORE	0,1026	SOLESIN	0,1221		
MEGLIADINO SAN VITALE	0,0995	PREGANZIOL	0,1079	SOMMACAMPAGNA	0,3442		
MEL	0,3268	PRESSANA	0,1262	SONA	0,1233		
MELARA	0,0991	PUOS D'ALPAGO	0,1216	SORGA'	0,0756		
MEOLO	0,1039	QUARTO D'ALPINO	0,1249	SOSPIROLO	0,1670		
MERLARA	0,0487	QUERO	0,1197	SOSSANO	0,2169		
MESTRINO	0,4483	QUINTO DI TREVISO	0,2448	SOVERZENE	0,0184		
MEZZANE DI SOTTO	0,0965	QUINTO VICENTINO	0,1201	SOVIZZO	0,0571		
MIANE	0,1790	RECOARO TERME	0,1907	SOVRAMONTE	0,0867		
MINERBE	0,2414	REFRONTOLO	0,0925	SPINEA	0,2149		
MIRA	0,1416	RESANA	0,0761	SPRESIANO	0,2443		
MIRANO	0,1229	REVINE LAGO	0,1094	STANGHELLA	0,2348		
MOGLIANO VENETO	0,1042	RIESE PIO X	0,2540	STIENTA	0,1572		
MOLVENA	0,0391	RIVAMONTE AGORDINO	0,0327	STRA	0,2828		
MONASTER DI TREVISO	0,1864	RIVOLI VERONESE	0,1019	SUSEGANA	0,1401		
MONFUMO	0,0723	ROANA	0,0967	TAGLIO DI PO	0,0402		
MONSELICE	0,1222	ROCCA PIETORE	0,0736	TAIBON AGORDINO	0,0908		
MONTAGNANA	0,0793	ROMANO D'EZZELINO	0,1016	TAMBRE	0,0773		
MONTE DI MALO	0,1405	RONCA'	0,1773	TARZO	0,1174		
MONTEBELLO VICENTINO	0,0576	RONCADE	0,0756	TEGLIO VENETO	0,1019		
MONTEBELLUNA	0,0557	RONCO ALL'ADIGE	0,3005	TEOLO	0,2153		
MONTECCHIA DI CROSARA	0,1081	ROSA'	0,0917	TERRASSA PADOVANA	0,1098		




# ALLEGATO 2

---

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

IL LIVELLO DI CONCORRENZA

CON I GRANDI MAGAZZINI



Al fine di tener conto del livello di concorrenza con la distribuzione moderna è stato definito l'indicatore "Livello di concorrenza con i grandi magazzini".

L'indicatore è stato definito secondo le seguenti modalità:

- è stato calcolato, per ogni comune, il valore della superficie dei grandi magazzini per 1.000 abitanti;
- è stato calcolato, per ogni provincia, il valore della superficie dei grandi magazzini per 1.000 abitanti;
- per ogni comune viene preso a riferimento il valore della superficie dei grandi magazzini per 1.000 abitanti, calcolato a livello provinciale, se superiore rispetto al corrispondente valore calcolato a livello comunale;
- la distribuzione di tali valori è stata successivamente standardizzata a valori compresi nell'intervallo tra zero e uno (per evitare distorsioni connesse alla presenza di valori anomali è stato assunto come valore massimo della distribuzione un valore pari a sei volte il 95° percentile della distribuzione stessa).

Nella tabella 1 sono riportati i valori standardizzati dell'indicatore "Livello di concorrenza con i grandi magazzini" per i comuni che presentano tale indicatore superiore al corrispondente valore calcolato a livello provinciale.

Per i rimanenti comuni va preso a riferimento il valore dell'indicatore calcolato a livello provinciale e riportato nella tabella 2.

**Tabella 1 – Livello di concorrenza con i grandi magazzini, calcolato a livello comunale**

Provincia e Comune	Valore	Provincia e Comune	Valore	Provincia e Comune	Valore	Provincia e Comune	Valore
AG AGRIGENTO	0,0296	BR FONTANA		CO OLGiate COMASCO	0,5104	IM CAMPOROSSO	0,6698
AG CANICATTI	0,0697	BR BRINDISI	0,0400	CO VILLA GUARDIA	0,5229	IS VENAFRO	0,2113
AL ACQUI TERME	0,0954	BR TORRE SANTA SUSANNA	0,0477	CO ERBA	0,7601	IS ISERNIA	0,2697
AL OVADA	0,0969	BS DARIO BOARIO TERME	0,1699	CO MONTANO LUCINO	0,7955	KR CROTONE	0,0128
AL POZZOLO FORMIGARO	0,3113	BS MANERBIO	0,2044	CO VERTEMATE CON MINOPRIO	1,0000	KR CIRO MARINA	0,0347
AL TORTONA	0,5355	BS BRESCIA	0,2576	CO GRANDATE	1,0000	LC LECCO	0,2962
AL SERRAVALLE SCRIVIA	1,0000	BS REZZATO	0,3222	CO ANZANO DEL PARCO	1,0000	LC PRIMALUNA	0,3173
AL VILLANOVA MONFERRATO	1,0000	BS CONGESSIO	0,3920	CR CREMA	0,1999	LC MERATE	0,5345
AN ANCONA	0,1255	BS PALAZZOLO SULL'OGLIO	0,4263	CR BAGNOLO CREMASCO	0,7553	LC CASATENGOVO	0,5444
AN FABRIANO	0,1314	BS ROVATO	0,6901	CR MADIGNANO	1,0000	LC PESCATE	0,8541
AN SENIGALLIA	0,1735	BS MONIGA DEL GARDA	0,7358	CR GADDESICO-PHVE DELMONA	1,0000	LE CASARANO	0,0187
AN MONSANO	0,6177	BS DESENZANO DEL GARDA	0,7928	CS AMANTEA	0,0360	LE MAGLIE	0,0388
AN CAMERANO	1,0000	BS GARDONE RIVIERA	0,8080	CS PAOLA	0,0604	LE GALATONE	0,0478
AO AOSTA	0,0728	BS ERBUSCO	0,8330	CS MONTALTO UFFUGO	0,1251	LE TRICASE	0,0531
AO POLLEIN	1,0000	BS RONCADELLE	1,0000	CS RENDE	0,1271	LE NARDO'	0,0681
AP SAN BENEDETTO DEL TRONTO	0,1108	BS ORZINUOVI	1,0000	CS COSENZA	0,1366	LE GALLIOLI	0,1126
AP GROTTAMMARE	0,1927	BS MAZZANO	1,0000	CS DIAMANTE	0,1515	LE SAN CESARIO DI LECCE	0,2277
AQ SULMONA	0,0696	BS CASTEL MELLA	1,0000	CS CASTROVILLARI	0,1894	LE SURBO	0,2979
AQ AVEZZANO	0,0787	BS CASTEGNATO	1,0000	CS GRISOLIA	0,5690	LE MELIGNANO	0,5135
AQ CAROLI	0,0993	BZ BRESSANONE	0,0326	CS ZUMPANO	1,0000	LE PICOMINO	0,0897
AQ CASTEL DI SANGRO	0,1324	BZ MERANO	0,0991	CT PALAGONIA	0,0283	LE CAMPIDIA MARITTIMA	0,1404
AQ PESCARA	0,1440	BZ BOLZANO	0,0998	CT CATANIA	0,0526	LE COLLESALVETTI	0,2295
AQ AIELLI	0,8006	BZ BADIA	0,3497	CT ACI SANT'ANTONIO	0,0533	LE BIRRONA	0,5582
AQ ROCCACASALE	1,0000	CA IGLESIAS	0,0792	CT SAN GIOVANNI LA PUNTA	0,0652	LE MALLEO	0,3386
AQ SCURCOLA MARISCANA	1,0000	CA QUARTU SANT'ELENA	0,0912	CT SAN GREGORIO DI CATANIA	0,0712	LO SAN MARTINO IN STRADA	0,8002
AR AREZZO	0,1015	CA CARBONIA	0,1153	CT MISTERBIANCO	0,1056	LO GUARDAMIGLIO	0,8662
AR SANSEPOLCRO	0,1248	CA SERRAMANNA	0,1380	CT GIARRE	0,1289	LO SAN ROCCO AL PORTO	1,0000
AR MONTEVARCHI	0,1537	CA CAGLIARI	0,1885	CZ LAMEZIA TERME	0,0569	LO PIVE FISSIRAGA	1,0000
AT ASTI	0,0586	CA MURAVERA	0,2011	CZ CATANZARO	0,0859	LO FOMBIO	1,0000
AV AVELLINO	0,0328	CA SAN SPERATE	0,2798	CT CATANZARO	0,0859	LO MONTANARO LOMBARDO	1,0000
AV MANOCALZATI	0,5426	CA SESTU	0,6161	CZ S. CATRIANO	0,6229	LT CISTERNA DI LATINA	0,1412
AV MERCOGLIANO	0,6503	CB TERMOIOLI	0,0230	EN ENNA	0,0537	LT TERRACINA	0,1486
BA BARI	0,0194	CB CAMPOBASSO	0,1034	FC FORLI'	0,0356	LT APRILIA	0,1841
BA ANDRIA	0,0516	CE CASERTA	0,0466	FC SAVIGNANO SUL RUBICONE	0,2499	LT LATINA	0,2461
BA CASAMASSIMA	0,5884	CE CAPUA	0,0841	FE FERRARA	0,1360	LT FORMIA	0,4925
BG TREVIGLIO	0,0576	CE SANTA MARIA CAPUA VETERE	0,1685	FG FOGGIA	0,0649	LU CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	0,1477
BG BERGAMO	0,1395	CE TRENTOLA-DUCENTA	0,1968	FI SCANDICCI	0,0740	LU LUCCA	0,1694
BG BREMBATE	0,5374	CH VASTO	0,0493	FI CERRETO GUIDI	0,1859	LU GALLICIANO	0,3062
BG SERIATE	0,9561	CH CHIETI	0,0595	FI BARBERINO VAL D'ELSA	0,4347	LU ALTOPASCIO	0,6217
BG ORIO AL SERIO	1,0000	CH LANCIANO	0,1293	FI LASTRA A SIGNA	0,4737	MC TOLENTINO	0,1229
BG CURNO	1,0000	CH FRANCAVILLA AL MARE	0,1341	FI CAMPI BISENZIO	0,5043	MC MACERATA	0,1578
BI BIELLA	0,1332	CH SAN GIOVANNI TEATINO	0,4161	FI CALENZANO	0,6654	MC CIVITANOVA MARCHE	0,3119
BI VIGLIANO BIELLESE	0,5633	CL CALTANISSETTA	0,0217	FR PONTECORVO	0,0455	MC POLLENZA	0,4265
BI PONDERANO	0,5697	CN MONDOVI'	0,0680	FR CASSINO	0,0672	MC MONTELUPONE	0,5106
BI QUAREGNA	0,7713	CN CUNEO	0,1076	FR FIUGGI	0,0984	MC MUCCIA	0,6266
BL FELTRE	0,0503	CN SAVIGLIANO	0,1149	FR CECCANO	0,1211	ME CAPO D'ORLANDO	0,0492
BL BELLUNO	0,0689	CN FOSSANO	0,1401	FR ISOLA DEL LIRI	0,1828	ME MILAZZO	0,0519
BL SEDICO	0,0794	CN ALBA	0,2009	FR FROSINONE	0,2381	ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO	0,0734
BL SAN VITO DI CADORE	0,4949	CN POCAPAGLIA	0,5349	GE GENOVA	0,0368	ME PATTI	0,0874
BL CORTINA D'AMPEZZO	0,9025	CN GENOLA	1,0000	GE CHIAVARI	0,0385	ME MESSINA	0,0890
BN BENEVENTO	0,0891	CN CERVASCA	1,0000	GE RAPALLO	0,1233	ME SANTA TERESA DI RIVA	0,1212
BO MONZUNO	0,1237	CO TURATE	0,1399	GO MONFALCONE	0,0433	ME SAN FILIPPO DEL MELA	0,3370
BO IMOLA	0,1271	CO CANTU'	0,1478	GO GORIZIA	0,1027	ME MONFORTE SAN GIORGIO	0,3818
BO ANZOLA DELL'EMILIA	0,1882	CO COMO	0,1622	GR FOLLONICA	0,0452	MI OPERA	0,1216
BO MONGHIDORO	0,4380	CO MARIANO COMENSE	0,1671	GR GROSSETO	0,0731	MI BRESSO	0,1223
BO SAN GIORGIO DI PIANO	0,4821	CO TAVERNERIO	0,2080	GR ORBETTELLO	0,0908	MI MAGENTA	0,1260
BO BUDRIO	0,6539	CO LIPOMO	0,2329	GR ARCIDOSO	0,1667	MI RHO	0,1665
BO CASALECCHIO DI RENO	0,9299	CO CASSINA RIZZARDI	0,4179	IM VENTIMIGLIA	0,1159	MI ROZZANO	0,1933
BO CASTENASO	1,0000	CO UGGIATE-TREVANO	0,4196	IM TAGGIA	0,1271	MI BOLLATE	0,2145
BR FRANCAVILLA	0,0106						



Provincia e Comune	Valore	Provincia e Comune	Valore	Provincia e Comune	Valore	Provincia e Comune	Valore
MI CINSELLO BALSAMO	0,2320	PD ALBIGNASEGO	0,2690	RM MONTECOMPATRI	0,1067	TV TREVISO	0,0808
MI PESSANO CON BORNAGO	0,2407	PD RUBANO	0,3710	RM FRASCATI	0,1185	TV RONCADE	0,0828
MI MELZO	0,2815	PD CURFAROLO	0,5229	RM COLLEFERRO	0,1238	TV MONTEBELLUNA	0,1198
MI CORSICO	0,2937	PD NOVENTA PADOVANA	0,7494	RM MONTEROTONDO	0,1439	TV CASTELFRANCO VENETO	0,1687
MI BOVISIO-MASCIAGO	0,2943	PE PESCARA	0,0631	RM ANGIUILLARA SABAZIA	0,1549	TV MOGLIANO VENETO	0,1899
MI PERO	0,3254	PE CITTA' SANT'ANGELO	0,6229	RM ARICCIA	0,1929	TV SAN BIAGIO DI CALLALTA	0,2446
MI BRUGHERIO	0,3258	PG CITTA' DI CASTELLO	0,1499	RM POMEZIA	0,2274	TV PEDEROBBA	1,0000
MI SAN VITTORE OLONA	0,3361	PG PERUGIA	0,2278	RM MANZIANA	0,2857	UD TARVISIO	0,1635
MI VIMODRONE	0,4093	PG TREVÌ	0,2374	RM AGOSTA	0,3487	UD CIVIDALE DEL FRIULI	0,2359
MI PADERNO DUGNANO	0,4357	PG CORCIANO	0,5807	RN CORIANO	0,8581	UD CASSACCO	0,3161
MI LEGNANO	0,4782	PG SAN GIUSTINO	0,7559	RO ADRIA	0,0604	UD CASSACCO	0,3161
MI ARCORE	0,4853	PG MAGIONE	1,0000	RO ROVIGO	0,1197	UD TAVAGNACCO	0,6020
MI SAN GIULIANO MILANESE	0,5014	PI PISA	0,1253	RO ROSOLINA	0,2553	UD MARTIGNACCO	0,6522
MI VERANO BRIANZA	0,5121	PI CALCIANAIA	0,1364	RO GIACCIANO CON BARUCHELLA	0,9102	UD POCENIA	0,8848
MI GIUSSANO	0,6408	PI CASTELFRANCO DI SOTTO	0,1646	SA CAPACCIO	0,0504	UD REANA DEL ROIALE	0,9655
MI VILLASANTA	0,7638	PI SAN GIULIANO TERME	0,1897	SA SALERNO	0,0726	UD PALMANOVA	1,0000
MI BUSNAGO	0,8719	PI CASCINA	0,6755	SA AGROPOLI	0,0800	UD CHIOPRIS-VISCONI	1,0000
MI CARUGATE	1,0000	PN PORDENONE	0,1450	SA VALLO DELLA LUCANIA	0,1238	VA LUINO	0,1236
MI ASSAGO	1,0000	PN PORCIA	0,3124	SA SALA CONSILINA	0,1718	VA GALLARATE	0,1525
MI OZZERO	1,0000	PN SACHLE	0,3214	SA PULLA	0,2513	VA SOMMA LOMBARDO	0,1703
MI NERVIANO	1,0000	PO PRATO	0,0388	SI SINALUNGA	0,0800	VA CASTELLANZA	0,1724
MI LISCIATE	1,0000	PR COLLECCHIO	0,0466	SI COLLE DI VAL D'ELSA	0,1743	VA VARESE	0,1991
MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	0,0746	PR LANGHIRANO	0,0552	SI CHIUSI	0,2456	VA SOLBIATE OLONA	0,3118
MN VIADANA	0,1123	PR PARMA	0,0554	SO SONDALO	0,2882	VA SOLBIATE ARNO	1,0000
MN ASOLA	0,1149	PR FIVENZA	0,2256	SO ROGOLO	1,0000	VA DAVERIO	1,0000
MN MANTOVA	0,2560	PT LARCIANO	0,2417	SO PIANTEDO	1,0000	VA GERENZANO	1,0000
MN VIRGILIO	0,4566	PT MASSA E COZZILE	0,6317	SO CASTIGIONE ANDEVENNO	1,0000	VA VERGATE	1,0000
MO MODENA	0,1095	PU FANO	0,1229	SP SARZANA	0,7772	VB VERBANIA	0,1599
MO FIORANO MODENESE	0,2427	PU PESARO	0,1257	SR CARLENTINI	0,0685	VB DOMODOSSOLA	0,1895
MO CASTELFRANCO EMILIA	0,2793	PU SANT'ANGELO IN LIZZOLA	0,1285	SR SIRACUSA	0,1153	VB VILLADOSSOLA	0,4644
MO MIRANDOLA	0,4489	PU CARTOCETO	0,1352	SS ALGHERO	0,0785	VB GRAVELLONA TOCE	0,6187
MO CAMPOGALLIANO	1,0000	PV PAVIA	0,1371	SS SASSARI	0,1228	VC VERCELLI	0,1767
MO BOMPORTO	1,0000	PV MORTARA	0,1831	SS PORTO TORRES	0,1867	VC BORGOSIESA	0,2303
MS VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	0,0935	PV SAN MARTINO SICCOMARIO	1,0000	SV OLIA	0,2384	VE VENEZIA	0,0992
MS MASSA	0,0979	PV PARONA	1,0000	SV CAIRO MONTENOTTE	0,0832	VE PORTOGRUARO	0,2212
MS FOSDINOVO	0,1116	PV MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	1,0000	SV ALASSIO	0,1035	VE SAN DONA' DI PIAVE	0,4185
MS LICCIANA NARDI	0,2286	PV CIGOGNOLA	1,0000	SV SAVONA	0,1131	VE MARCON	1,0000
MS MULAZZO	0,9069	PZ POTENZA	0,0167	TA TARANTO	0,0833	VI ARZIGNANO	0,0931
MT MATERA	0,0738	PZ RIONERO IN VULTURE	0,0620	TE TERAMO	0,1360	VI ZANE'	0,1658
NA GIUGLIANO IN CAMPANIA	0,0243	RA RAVENNA	0,0526	TE PINETO	1,0000	VI BASSANO DEL GRAPPA	0,1759
NA SORRENTO	0,0356	RA LUGO	0,0556	TE COLONNELLA	1,0000	VI VICENZA	0,1802
NA NOLA	0,0427	RA RUSSI	0,4528	TN TRENTO	0,0330	VI THIENE	0,2646
NA SAN GIUSEPPE VESUVIANO	0,0428	RC CAMPO CALABRO	0,1066	TN RIVA DEL GARDA	0,0736	VI CASSOLA	0,5475
NA CASALNUOVO DI NAPOLI	0,0433	RC PALMI	0,1074	TN MORI	0,1037	VI MONTECCHIO MAGGIORE	1,0000
NA BARANO D'ISCHIA	0,0604	RC GIOIA TAURO	0,1165	TN TIONE DI TRENTO	0,1281	VI BOLZANO VICENTINO	1,0000
NA POZZUOLI	0,0875	RC MELICUCCO	0,1315	TN ROVERETO	0,1383	VR VILLAFRANCA DI VERONA	0,1542
NA AFRAGOLA	0,1042	RC ROSARNO	0,1463	TN CERES	0,2152	VR SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	0,1929
NA SANT'ANASTASIA	0,1165	RC RIZZICONI	0,1488	TN ZIANO DI FIEMME	0,4529	VR LEGNAGO	0,1932
NA CASORIA	0,1322	RC CAULONIA	0,1491	TN MONCLASSICO	0,8759	VR SOMMACAMPAGNA	0,2268
NA POMPEI	0,1613	RC VILLA SAN GIOVANNI	0,1862	TN CASTELNUOVO	0,8907	VR OPPEANO	0,4246
NA VOLLA	0,2326	RC SIDERNO	0,1864	TO CHIVASSO	0,0622	VR BUSOLENGO	0,5547
NA MUGNANO DI NAPOLI	0,3874	RC MOTTA SAN GIOVANNI	0,1881	TO SUSA	0,0650	VR SAN GIOVANNI LUPATOTO	0,8329
NO NOVARA	0,1861	RC LOCRI	0,3207	TO POIRINO	0,0705	VR AFFI	1,0000
NO TRECATE	0,4678	RC SAN'PEUFFEMIA D'ASPROMONTE	0,3995	TO IVREA	0,0749	VT MONTEFIASCONE	0,0571
NO POMBIA	0,8432	RC BOVALINO	0,4094	TO NICHELINO	0,0752	VT VITERBO	0,1566
NO ROMAGNANO SESIA	0,8924	RC CINQUEFRONDI	0,5448	TO RIVOLI	0,0776	VV VIBO VALENTIA	0,0905
NO COMIGNAGO	1,0000	RC MARINA DI GIOIOSA IONICA	0,8800	TO PINEROLO	0,1024		
NO CALTIGNAGA	1,0000	RE REGGIO NELL'EMILIA	0,0562	TO BEINASCIO	0,1520		
NO BIANDRATE	1,0000	RE CAVRILAGO	0,0634	TO TROFARELLO	0,1553		
NU SINISCOLA	0,1089	RE GUASTALLA	0,0699	TO LEINI	0,1570		
NU NUORO	0,1355	RE SAN'TILARIO D'ENZA	0,1895	TO SAN MAURO TORINESE	0,1612		
OR ORISTANO	0,1100	RE RUBIERA	0,6336	TO VENARIA REALE	0,1719		
PA PALERMO	0,0257	RG SCIACI	0,0476	TO BARDONECCHIA	0,2204		
PC PIACENZA	0,0371	RG COMISO	0,2445	TO CIRI'	0,2295		
PD VIGONZA	0,0680	RI CITTADUCALE	1,0000	TO ROBASSOMERO	0,2591		
PD PADOVA	0,0856	RM ARTENA	0,0591	TO SAN SECONDO DI PINEROLO	0,2825		
PD BRUGINE	0,0876	RM ROMA	0,0638	TO GRUGLIASCO	0,3684		
PD ABANO TERME	0,1071	RM ANZIO	0,0660	TO PAVONE CANAVESE	1,0000		
PD PIOVE DI SACCO	0,1247	RM FIANO ROMANO	0,0704	TO BUROLO	1,0000		
PD TREBASELEGHE	0,1481	RM PALESTRINA	0,0825	TP CASTELVETRANO	0,0158		
PD SELVAZZANO DENTRO	0,2163	RM MARINO	0,0981	TP MAZARA DEL VALLO	0,0164		
PD MONSELICE	0,2567	RM CIVITAVECCHIA	0,1030	TP TRAPANI	0,0254		
				TR TERNI	0,0661		
				TS TRIESTE	0,0668		





Tabella 2 – Livello di concorrenza con i grandi magazzini, calcolato a livello provinciale

Provincia	Valore
AG AGRIGENTO	0,0034
AL ALESSANDRIA	0,0772
AN ANCONA	0,1127
AO AOSTA	0,0354
AP ASCOLI PICENO	0,0170
AQ L'AQUILA	0,0573
AR AREZZO	0,0416
AT ASTI	0,0158
AV AVELLINO	0,0204
BA BARI	0,0088
BG BERGAMO	0,0566
BI BIELLA	0,0705
BL BELLUNO	0,0455
BN BENEVENTO	0,0142
BO BOLOGNA	0,1115
BR BRINDISI	0,0068
BS BRESCIA	0,1614
BZ BOLZANO	0,0269
CA CAGLIARI	0,0730
CB CAMPOBASSO	0,0216
CE CASERTA	0,0100
CH CHIETI	0,0401
CL CALTANISSETTA	0,0016
CN CUNEO	0,0487
CO COMO	0,1318
CR CREMONA	0,0732
CS COSENZA	0,0355
CT CATANIA	0,0237
CZ CATANZARO	0,0348
EN ENNA	0,0034
FC FORLI' CESENA	0,0217
FE FERRARA	0,0571
FG FOGGIA	0,0109
FI FIRENZE	0,0733
FR FROSINONE	0,0380
GE GENOVA	0,0293
GO GORIZIA	0,0317
GR GROSSETO	0,0357
IM IMPERIA	0,0548
IS ISERNIA	0,0857
KR CROTONE	0,0036
LC LECCO	0,0908
LE LECCE	0,0132
LI LIVORNO	0,0652
LO LODI	0,1578
LT LATINA	0,1318
LU LUCCA	0,0627
MC MACERATA	0,0848
ME MESSINA	0,0485
MI MILANO	0,1086
MN MANTOVA	0,0514
MO MODENA	0,1051

Provincia	Valore
MS MASSA CARRARA	0,0514
MT MATERA	0,0163
NA NAPOLI	0,0220
NO NOVARA	0,1270
NU NUORO	0,0180
OR ORISTANO	0,0173
PA PALERMO	0,0114
PC PIACENZA	0,0094
PD PADOVA	0,0593
PE PESCARA	0,0464
PG PERUGIA	0,1309
PI PISA	0,1189
PN PORDENONE	0,0556
PO PRATO	0,0278
PR PARMA	0,0361
PT PISTOIA	0,0211
PU PESARO URBINO	0,0543
PV PAVIA	0,0807
PZ POTENZA	0,0000
RA RAVENNA	0,0386
RC REGGIO CALABRIA	0,0801
RE REGGIO EMILIA	0,0395
RG RAGUSA	0,0424
RI RIETI	0,0945
RM ROMA	0,0571
RN RIMINI	0,0441
RO ROVIGO	0,0406
SA SALERNO	0,0109
SI SIENA	0,0271
SO SONDRIO	0,0847
SP LA SPEZIA	0,0815
SR SIRACUSA	0,0382
SS SASSARI	0,0714
SV SAVONA	0,0285
TA TARANTO	0,0267
TE TERAMO	0,0808
TN TRENTO	0,0323
TO TORINO	0,0410
TP TRAPANI	0,0030
TR TERNI	0,0282
TS TRIESTE	0,0574
TV TREVISO	0,0372
UD UDINE	0,0823
VA VARESE	0,0940
VB VERBANO	0,0979
VC VERCELLI	0,0590
VE VENEZIA	0,0725
VI VICENZA	0,0872
VR VERONA	0,0796
VT VITERBO	0,0299
VV VIBO VALENZIA	0,0129



DECRETO 24 luglio 2009.**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° giugno 2009 e scadenza 1° giugno 2014, quinta e sesta tranche.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 87.250 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 giugno e 9 luglio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° giugno 2009 e scadenza 1° giugno 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° giugno 2009 e scadenza 1° giugno 2014, di cui al decreto del 10 giugno 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 giugno 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 agosto 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 giugno 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 10 giugno 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pub-



blicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 giugno 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 agosto 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

#### Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 agosto 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 77 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 agosto 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

#### Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 giugno 2009, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A10100

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 maggio 2009.

**Direttiva per il cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2009.**


### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, recante il regolamento concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2001, n. 158;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 274 del 2001, che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle attività produttive di direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonché ai criteri di erogazione del contributo;

Vista la deliberazione n. 1/09 del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), adottata nella seduta del 29 gennaio 2009, con la quale lo stesso ha stabi-



lito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 274 del 2001, di destinare per l'esercizio finanziario 2009 la somma di euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile, nonché di fissare in euro 25.000,00 il limite massimo del contributo erogabile per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione e in euro 75.000,00, se presentato da più associazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, recante il codice del consumo, ed, in particolare, l'art. 136, comma 2, che stabilisce che il CNCU si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ed in particolare l'art. 6, concernente le funzioni della nuova direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

EMANA  
la seguente direttiva:

Art. 1.

### Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) legge: la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

c) CNCU: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «codice del consumo»;

d) associazione: associazione dei consumatori e degli utenti che abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) programmi: programmi di informazione e di orientamento promossi dalle associazioni dei consumato-

ri e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;

f) direzione generale: direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.


### Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione singola o dall'associazione individuata come capofila in programmi presentati congiuntamente, ai sensi del comma 3, e deve essere presentata in busta chiusa direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, via Molise, 2 - 00187 Roma.

2. Una stessa associazione può presentare, singolarmente ovvero in modo congiunto con altre associazioni, domanda di concessione di cofinanziamento per un solo programma.

3. In caso di presentazione congiunta di un programma da parte di più associazioni, nella domanda di ammissione al cofinanziamento dovrà essere indicata espressamente l'associazione capofila che riveste il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti dell'amministrazione. Il rappresentante legale dell'associazione capofila, munito di apposita delega, presenta in nome e per conto di tutte le associazioni appositamente indicate, la domanda di ammissione al cofinanziamento. I rapporti interni tra le associazioni dei consumatori che presentano un programma congiunto, anche ai fini della ripartizione delle risorse e delle attività da realizzare, sono regolati da apposite convenzioni da trasmettere al Ministero in allegato alla domanda.

4. I plichi contenenti le richieste devono essere presentati entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva. La data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro a data apposto su di essa dagli uffici della direzione generale. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai fini della tempestività della presentazione farà fede la data apposta su di essa dal servizio postale accettante, ma le stesse potranno essere prese in considerazione solo se effettivamente pervenute entro il quindicesimo giorno successivo al predetto termine di presentazione. Non si terrà conto delle domande di partecipazione pervenute oltre i termini di cui al presente comma ovvero presentate con modalità diverse da quelle indicate nel comma 1.





5. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le associazioni intendono realizzare devono contenere, a pena di irricevibilità, una chiara e completa descrizione delle iniziative previste nel programma, compresa l'indicazione dei seguenti elementi:

a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;

b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.

6. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresì, corredate:

a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, evidenziando il rispetto delle indicazioni di ammissibilità di cui all'art. 9, il preventivo dei costi, nonché l'indicazione delle fonti di copertura del programma;

b) da una dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione richiedente o dell'associazione capofila, per le richieste presentate in modo congiunto, di impegno a provvedere direttamente alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al decreto né coperte da eventuali altri contributi con questo cumulabili;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, in cui si specifichi, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del decreto, se il programma presentato o parte di esso è stato ammesso anche a ulteriori programmi di finanziamento o cofinanziamento da soggetti pubblici o privati, o se è stata presentata la relativa richiesta; in tal caso dovranno indicarsi, a pena di revoca del contributo di cui alla presente direttiva, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indicazione di ammissibilità per i programmi per i quali è ancora in corso il procedimento di erogazione, nonché il costo complessivo dichiarato. La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'associazione, anche se negativa, e deve contenere l'impegno a comunicare entro trenta giorni dall'evento le eventuali variazioni successivamente intervenute.

7. Alla richiesta deve essere allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, se non iscritta all'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, dalla quale risulti che l'associazione alla data della presentazione della domanda:

a) è costituita regolarmente;

b) è in regola con la tenuta dei libri contabili;

c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;

d) opera esclusivamente per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) non persegue fini di lucro.

8. Nel caso di presentazione congiunta del programma da parte di più associazioni, la domanda deve essere corredata altresì della delega per la presentazione della domanda al rappresentante dell'associazione capofila, delle relative convenzioni regolatrici dei rapporti interni, nonché da una dichiarazione di impegno a mantenere fermi i predetti rapporti per tutta la durata del programma, ovvero a comunicare le variazioni ai fini della verifica di compatibilità con il mantenimento del cofinanziamento concesso.

9. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «Legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori - Anno 2009».

### Art. 3.

#### *Modalità e termini per l'istruttoria dei programmi*

1. La direzione generale entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, verifica la completezza della documentazione prodotta, nonché effettua una valutazione preliminare sulla corrispondenza del programma al dettato normativo. A seguito della verifica, la direzione generale trasmette tutti i plichi alla commissione di cui all'art. 4.

2. La direzione generale ha facoltà di richiedere, per i soli aspetti formali, la regolarizzazione della documentazione inviata, assegnando un termine all'associazione richiedente di quindici giorni per ottemperare. Tale termine decorre dalla data del ricevimento della richiesta. Decorso invano tale termine la domanda sarà considerata irricevibile.


3. Nel caso di richiesta di regolarizzazione di cui al comma 2, i termini di cui al comma 1 vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del ricevimento degli elementi richiesti.

### Art. 4.

#### *Commissione di valutazione*

1. Ai fini della selezione dei programmi ammessi a cofinanziamento, con decreto a firma del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, è nominata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva, la commissione di cui all'art. 4 del decreto.

2. La commissione decide, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 3, in ordine alla ammissibilità dei programmi al cofinanziamento, tenuto conto anche ai sensi dell'art. 9 dell'ammissibilità delle spese indicate nel relativo piano finanziario,



e provvede, in base ai parametri previsti dall'art. 5, alla formazione di una graduatoria dei programmi, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.

3. La relazione conclusiva di cui al comma 2 e la graduatoria dei programmi con il corrispondente punteggio, unitamente ai relativi fascicoli, sono trasmessi al CNCU per il tramite dell'ufficio di segreteria dello stesso, ai fini dell'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 6.

#### Art. 5.

##### *Valutazione e requisiti di idoneità dei programmi*

1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la commissione di cui all'art. 4 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:

a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi: fino a 10 punti;

b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli: fino a 5 punti;

c) rilevanza territoriale del programma: fino a 5 punti;

d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici: fino a 5 punti;

e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti: fino a 5 punti;

f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata: fino a 15 punti.

2. Il punteggio di cui al comma 1, lettera f), è destinato a valorizzare i programmi presentati congiuntamente da più associazioni non collegate fra loro. Al medesimo scopo di favorire una minore dispersione delle iniziative e in aggiunta a quanto già previsto all'art. 2, comma 2, l'apporto ad un progetto da parte di un'associazione locale collegata ad un'associazione nazionale che già partecipi al medesimo o ad un diverso progetto, non è considerato utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1. A fini di cui al presente comma si considerano collegate le associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano fra loro in rapporto di federazione o di articolazione locale e territoriale ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione di una medesima associazione nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo.

3. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto dell'adeguatezza del programma a favorire il miglioramento della conoscenza anche con riferimento alle innovazioni normative ed amministrative più recenti e, in particolare, all'avvio operativo del servizio informativo (cosiddetto preventivatore unico) di cui all'art. 136, comma 3-bis, del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché agli attuali meccanismi di utilizzo, anche nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui agli articoli 149 e 150 del medesimo codice delle assicurazioni, della possibilità per gli assicurati di conoscere l'ammontare del risarcimento dei danni liquidati al danneggiato e, eventualmente, di rimborsarne il relativo importo al fine di evitare l'attribuzione di una classe di merito superiore e la conseguente maggiorazione del premio assicurativo.

4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun programma è ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro.

5. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che raggiungono il punteggio minimo di 26 e che risultano collocati in graduatoria entro i primi dieci posti, nonché quelli aventi il medesimo punteggio del programma collocatosi al decimo posto.

#### Art. 6.

##### *Ammissione al cofinanziamento e modalità di erogazione*


1. Sulla base della valutazione della commissione, il CNCU, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, concede, in via provvisoria, il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non può superare il 70% del costo totale del programma stesso ed il limite massimo di euro 25.000,00 per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione, e di euro 75.000,00 se presentato da più associazioni. Detto importo è erogato con le seguenti modalità:

a) 40% entro trenta giorni dalla concessione;

b) 60% a seguito dell'approvazione del rendiconto finale, da effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.

2. Se le disponibilità finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale del cofinanziamento in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.

3. Dell'avvenuta concessione è data comunicazione alle associazioni beneficiarie a cura dell'ufficio di segreteria del CNCU.



## Art. 7.

*Termini per la realizzazione dei programmi*

1. Il programma ammesso al cofinanziamento ai sensi del precedente art. 6, deve essere ultimato, pena la revoca della concessione, entro e non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo art. 6, comma 3, salvo proroga ai sensi del comma 2.

2. Per ciascun programma può essere concessa, una proroga del termine di ultimazione di norma non superiore a sei mesi, che deve essere richiesta almeno tre mesi prima dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di spesa ammesso.

## Art. 8.

*Presentazione del rendiconto*

1. È fatto obbligo alle associazioni di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonché una relazione esplicativa e riepilogativa delle attività poste in essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'associazione o dal rappresentante legale dell'associazione capofila, nel caso di presentazione congiunta da parte di più associazioni, entro sessanta giorni dalla data di avvenuta ultimazione del programma stesso. Il mancato rispetto dei termini di ultimazione del programma di cui all'art. 7, ovvero l'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del CNCU, comportano la revoca del contributo concesso e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, alla restituzione delle eventuali somme già ricevute, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali, in analogia a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. La liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del programma realizzato a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale da parte del CNCU, che potrà avvalersi, ai fini dell'istruttoria, della collaborazione degli uffici della direzione generale.

3. Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione del programma risulta dal rendiconto finale inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento in via provvisoria, questo è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

4. Qualora l'importo complessivo del cofinanziamento, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 2 risulti inferiore all'ammontare complessivo della quota già erogata a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, con le medesime maggiorazioni e modalità di cui al comma 1.

## Art. 9.

*Spese ammissibili*

1. Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali è erogato il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, si precisa che si intendono:

a) per spese direttamente imputabili, costi generati direttamente dal programma e necessari per la sua realizzazione;

b) per costi per consulenze professionali per la redazione del progetto, i costi necessari alla elaborazione e alla stesura del programma; sono ammesse al cofinanziamento le altre spese di consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto;

c) per spese relative al personale, quelle riferite al personale impegnato nella realizzazione del programma, in ordine alle quali devono essere fornite informazioni precise relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla località;


d) per spese generali, le spese che non hanno una destinazione specifica, di cui non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come ad esempio illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere. Ai fini della erogazione del contributo deve essere fornita una precisa indicazione della base di calcolo applicata per lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma.

2. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:

a) al lordo di I.V.A. da parte delle associazioni che dimostrino di non essere soggette alle dichiarazioni I.V.A. per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;

b) al netto di I.V.A. da parte delle associazioni titolari di partita I.V.A.

3. Sono ammissibili esclusivamente le spese, sostenute per la realizzazione del programma dall'associazione o dalle associazioni successivamente alla data di presentazione della domanda e per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, opportunamente quietanzata, con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento. Per attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute si intende il bonifico bancario nella cui causale sia riportato il riferimento alla spesa so-



stenuta in relazione al programma o altra documentazione contabile da cui il pagamento risulti effettuato in modo inequivocabile.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto, il totale delle spese di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)* del presente articolo, è ammissibile per un importo complessivo massimo pari al totale delle altre spese sostenute per il programma, documentate a rendiconto e ammesse. Lo stesso limite si applica in sede di predisposizione del piano finanziario di cui all'art. 2, comma 6, lettera *a)* della presente direttiva.

5. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.

6. Fermi i limiti di cui al comma 4, sono ammessi a consuntivo scostamenti degli importi delle singole voci di spesa in misura non superiore al 20% del relativo valore

indicato nel piano finanziario di cui all'art. 2, comma 6, lettera *a)*, sempre che tali scostamenti siano opportunamente motivati e non siano tali da modificare il contenuto del programma per come ammesso a cofinanziamento.

La presente direttiva è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

*Il Ministro:* SCAJOLA

*Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009*


*Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 19*

**09A10101**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

€ **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 0 8 2 1 \*

€ 1,00

